

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 540<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 6 AGOSTO 1971

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,  
indi del Vice Presidente CALEFFI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . Pag. 27289  
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . 27289

##### Seguito della discussione:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (1657) (Approvato dalla Camera dei deputati);  
« Del giuramento fiscale di verità » (524), d'iniziativa del senatore Terracini (Urgenza):

PRESIDENTE . . . . . 27289 e *passim*  
ALBERTINI . . . . . 27313  
\* ANDERLINI . . . . . 27299, 27316, 27329  
BARGELLINI . . . . . 27300  
BELOTTI, *relatore* . . . . . 27295 e *passim*  
BERGAMASCO . . . . . 27332, 27339  
\* BORSARI . . . . . 27299  
BOSSO . . . . . 27295 e *passim*  
CATELLANI . . . . . 27302, 27314  
CIFARELLI . . . . . 27318, 27320  
COPPO . . . . . 27327, 27328  
FILETTI . . . . . 27325 e *passim*  
GARAVELLI . . . . . 27305  
INDELLI . . . . . 27340, 27342  
LI VIGNI . . . . . 27304, 27316, 27320

LOMBARDI . . . . . Pag. 27302, 27312, 27313  
MARTINELLI . . . . . 27298  
MINNOCCI . . . . . 27304  
NENCIONI . . . . . 27305, 27319  
\* NOÈ . . . . . 27303 e *passim*  
PEGORARO . . . . . 27308 e *passim*  
POZZAR . . . . . 27301  
\* PRETI, *Ministro delle finanze* . . . . . 27311 e *passim*  
SCARDACCIONE . . . . . 27298, 27317  
SEGNANA . . . . . 27308  
SOLIANO . . . . . 27300, 27319  
TRABUCCHI . . . . . 27301 e *passim*  
VALSECCHI Athos . . . . . 27302, 27314  
VIGNOLO . . . . . 27328  
ZANNINI . . . . . 27303, 27315  
ZUCCALÀ . . . . . 27334, 27336

##### INTERROGAZIONI

Annuncio . . . . . 27350

##### Svolgimento:

PRESIDENTE . . . . . 27342, 27345  
\* BORSARI . . . . . 27346  
BONAZZI . . . . . 27348  
LI VIGNI . . . . . 27345  
\* SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 27343  
ZUCCALÀ . . . . . 27349

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



## Presidenza del Presidente FANFANI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**GERMANÒ, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.**

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

**PRESIDENTE.** Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):*

**BERTHET.** — « Promozione in soprannumero dei direttori di sezione e qualifiche equiparate dell'Amministrazione dello Stato, tali al 30 giugno 1970 o che hanno superato i concorsi o gli esami previsti dal precedente ordinamento » (1841), previo parere della 5ª Commissione;

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):*

**CASSARINO.** — « Istituzione del Tribunale civile e penale di Gela » (1842), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):*

**FADA.** — « Modifica, per quanto attiene all'apertura della caccia, all'articolo 12 del testo unico sulla caccia, già modificato dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1967, n. 799 » (1852), previo parere della Commissione speciale per i problemi ecologici.

### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

**PRESIDENTE.** Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):*

Deputati **VILLA** ed altri. — « Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1783), *con modificazioni e con il seguente nuovo titolo: « Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati »;*

*7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):*

« Provvidenze a favore del porto di Trieste » (1753) (*Testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge governativi e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bologna; Barbi e Bologna*).

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria** » (1657) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);  
« **Del giuramento fiscale di verità** » (524), **di iniziativa del senatore Terracini (Urgenza)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Delega legislativa al Governo

della Repubblica per la riforma tributaria », già approvato dalla Camera dei deputati; « Del giuramento fiscale di verità », d'iniziativa del senatore Terracini.

Avverto che nel corso della seduta potranno effettuarsi votazioni mediante procedimento elettronico.

Ricordo che sono stati approvati i primi quattro articoli del disegno di legge n. 1657.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

#### Art. 5.

La disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) assoggettamento all'imposta delle seguenti categorie di atti: *a)* cessioni di beni di ogni specie effettuate nell'esercizio di imprese, eccetto le cessioni di crediti, terreni, aziende, quote sociali e titoli non rappresentativi di merci, considerando ceduti anche i beni destinati al consumo personale o familiare del soggetto e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa; *b)* prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa, ad eccezione di quelle espressamente esentate per motivi di rilevante utilità culturale e sociale, delle locazioni e degli affitti di beni immobili, delle operazioni di assicurazione, dei canoni versati per i servizi di vigilanza notturna, degli interessi sulle operazioni di credito e di finanziamento fatte da aziende ed istituti di credito soggetti alla disciplina della legge bancaria di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni e modificazioni, e sulle operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilità, nonchè dei servizi di trasporto pubblico urbano di persone; *c)* prestazioni effettuate da artisti; *d)* prestazioni effettuate da professionisti nei confronti di soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto; *e)* importazioni da chiunque effettuate;

2) esclusione dall'imposta: *a)* del prezzo dei beni esportati; *b)* del prezzo delle navi cedute o importate nonchè del prezzo dei

beni e del corrispettivo dei servizi relativi alla costruzione, all'arredamento e all'allestimento o alla riparazione, trasformazione e modificazione di esse; *c)* dei corrispettivi di servizi relativi a beni in temporanea importazione; *d)* dei corrispettivi dei servizi internazionali o connessi all'esportazione da determinare in relazione alle esigenze degli scambi internazionali. Potrà essere prevista, a condizioni ed entro limiti prestabiliti, la sospensione del pagamento dell'imposta dovuta in dipendenza dell'acquisizione di beni e servizi relativi alla produzione dei beni e dei servizi esclusi dall'imposta;

3) aliquota del dodici per cento, ridotta al sei per cento per i beni di prima necessità e per i prodotti agricoli ed ittici, da elencare tassativamente, ed elevata al diciotto per cento per beni e servizi determinati in relazione alla natura dei bisogni cui sono destinati e tenendo conto della incidenza dei tributi aboliti ai sensi del capo II dell'articolo 1 della presente legge. Per beni di prima necessità si intendono i generi alimentari di comune consumo, l'acqua, il gas e l'energia elettrica per uso domestico, i prodotti farmaceutici ed i saponi comuni;

4) aliquota del sei per cento per i libri; i giornali quotidiani; i periodici aventi carattere politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo; i corrispettivi delle prestazioni derivanti da pubblici spettacoli, giochi e trattenimenti; i canoni di abbonamento alla televisione e radiodiffusione; le prestazioni di alloggio delle aziende alberghiere escluse quelle di lusso; le cessioni di materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione;

5) commisurazione dell'imposta al prezzo dei beni ceduti a titolo oneroso, al corrispettivo dei servizi ed al valore dei beni importati e di quelli ceduti senza corrispettivo, comprendendo nell'imponibile determinate spese ed oneri;

6) detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta dal soggetto o a lui addebitata in dipendenza di atti relativi alla produzione e al commercio di beni e di servizi imponibili con le eccezioni necessarie per prevenire evasioni. Nei casi di esclusione previsti al

numero 2, sarà consentito il recupero dell'imposta afferente la produzione e il commercio dei beni e servizi esclusi dall'imposta;

7) obbligo del contribuente di indicare distintamente l'imposta nella fattura e di rivalersene nei confronti del cessionario del bene o dell'utilizzatore del servizio;

8) dichiarazione e versamento mensili della differenza tra l'importo dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto per i beni ceduti e per i servizi resi e l'importo detraibile a norma del numero 6, con riporto ai mesi successivi dell'eventuale eccedenza di questo e rimborso al contribuente, nel termine e secondo modalità da stabilire, delle eccedenze non compensate;

9) regolamentazione della contabilità, della documentazione e delle dichiarazioni o comunicazioni all'amministrazione finanziaria necessarie per l'applicazione dell'imposta in modo da consentire, in quanto possibile, l'unificazione degli obblighi dei soggetti e l'utilizzazione di scritture contabili obbligatorie ad altri effetti;

10) predisposizione di un congegno atto a snellire e facilitare i rimborsi del credito di imposta sul valore aggiunto;

11) esenzione per i soggetti con volume d'affari ragguagliato ad anno, non superiore a quattro milioni di lire, nonchè abbattimenti decrescenti e regimi forfettari per i soggetti con volume d'affari, ragguagliato ad anno, fino a ventuno milioni. Semplificazione delle modalità di applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti con volume d'affari, ragguagliato ad anno, fino a ottanta milioni;

12) facoltà, per contribuenti sottoposti a regimi forfettari, di optare per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto in base a regime semplificato;

13) determinazione, a condizioni ed entro limiti da stabilire, per le cessioni dei prodotti agricoli ed ittici da elencare tassativamente, effettuate da produttori singoli o associati in cooperative, di un regime speciale imperniato: a) sulla intassabilità delle cessioni a consumatori finali sul luogo di produzione o ambulante; b) sulla forfettizzazione dell'imposta incorporata nel costo di produzione; c) sul pagamento dell'imposta da parte dell'acquirente, quando ac-

quista da piccoli pescatori e piccoli produttori agricoli che vendono i loro prodotti.

**P R E S I D E N T E**. A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

**G E R M A N Ò**, Segretario:

*Al primo comma, dopo la parola: « informata », inserire le altre: « alle norme comunitarie nonchè ».*

5.39

LA COMMISSIONE

*Al numero 1), sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:*

« b) prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese e nell'esercizio abituale di attività di lavoro autonomo nei confronti di soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, ad eccezione di quelle espressamente esentate per motivi di particolare utilità culturale e sociale, delle locazioni e degli affitti di beni immobili, nonchè delle operazioni di assicurazione ».

5.3

BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO

*Al numero 1), lettera b), sopprimere le parole: « e di finanziamento fatte da aziende e istituti di credito soggetti alla disciplina della legge bancaria di cui al regio decreto-legge 13 marzo 1936, n. 375 e successive integrazioni e modificazioni e sulle operazioni di finanziamento determinate da esigenza di pubblica utilità ».*

5.41

ROTTA, VERONESI, BOSSO, ARENA, BIAGGI, FINIZZI, BALBO, BERGAMASCO

*Al numero 1), lettera b), dopo le parole: « successive integrazioni e modificazioni », inserire le altre: « , sulle operazioni di credito agrario, ».*

5.33

SCARDACCIONE, FOLLIERI, SCHIAVONE, DE LEONI, FALCUCCI Franca, MAZZOLI, CASSARINO, BERTOLA, LA ROSA, ZACCARI, PENNACCHIO, SMURRA, ZANNINI, BERTHET, FARABEGOLI, RICCI, DE ZAN, ORLANDO, FERRARI, INDELLI

Al numero 1), alla fine della lettera b), sostituire le parole: « trasporto pubblico urbano di persone » con le altre: « linea di trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, di persone ».

5.4 BORSARI, LI VIGNI, ANDERLINI, CERRI, FORTUNATI, MACCARRONE Antonino, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI, MASCIALE

Al numero 1), sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) prestazioni effettuate nell'esercizio di arti e mestieri ».

5.5 BELOTTI, FORMICA

Al numero 1) sopprimere la lettera d).

5.38 VERONESI, BERGAMASCO, BOSSO, BONALDI, ROTTÀ, ROBBA, D'ANDREA, CHIARIELLO, PALUMBO

Al numero 2), dopo le parole: « esclusione dall'imposta » inserire la seguente lettera:

« ...) del prezzo del pane, della pasta e delle verdure ».

5.6 ANDERLINI, BORSARI, SOLIANO, LI VIGNI, CERRI, FORTUNATI, MACCARRONE Antonino, PIRASTU, STEFANELLI, MASCIALE

Al numero 2), lettera b), dopo le parole: « del prezzo delle navi » aggiungere le altre: « e degli aeromobili ».

5.36. NOÈ, FARABEGOLI, BENAGLIA, BOANO, DE LEONI, TESAURO ed altri

Al numero 2), lettera b), dopo le parole: « del prezzo delle navi », inserire le altre: « e degli aeromobili di peso a vuoto superiore a 15 tonnellate ».

5.27 LOMBARDI

Al numero 2), dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« ...) dei corrispettivi dei servizi effettuati con macchine agricole nell'interesse di aziende agricole singole ed associate ».

5.34 SCARDACCIONE, FOLLIERI, SCHIAVONE, DE LEONI, FALCUCCI Franca, MAZZOLI, CASSARINO, BERTOLA, LA ROSA, ZACCARI, PENNACCHIO, SMURRA, ZANNINI, BERTHET, FARABEGOLI, RICCI, DE ZAN, ORLANDO, FERRARI, INDELLI

Al numero 2), dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« ...) delle scommesse ».

5.37 VIGNOLA, ZUCCALÀ, BARDI, MANCINI, SEGRETO, ALBANESE, ALBERTINI, RIGHETTI

Al numero 2) sopprimere l'ultimo periodo.

5.7 TRABUCCHI

Al numero 3), all'inizio, sostituire le parole: « dodici per cento » con le altre: « dieci per cento », quelle: « sei per cento » con « cinque per cento » e quelle: « diciotto per cento » con: « venticinque per cento ».

5.8 SOLIANO, LI VIGNI, ANDERLINI, BORSARI, CERRI, FORTUNATI, MACCARRONE Antonino, PIRASTU, STEFANELLI, MASCIALE

Al numero 3), sostituire le parole: « aliquota del dodici per cento ridotta al sei per cento per i beni di prima necessità e per i prodotti agricoli ed ittici da elencare tassativamente ed elevata al diciotto per cento » con le altre: « aliquota del dieci per cento ridotta al cinque per cento per i beni di prima necessità e per i prodotti agricoli ed ittici da elencare tassativamente ed elevata al venti per cento ».

5.9 BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO

*Al numero 3), in fine, aggiungere le parole:* « , i detersivi, la legna da ardere, gli alimenti speciali per bambini e per malati, la biancheria d'uso comune, le scarpe e i vestiti da lavoro; ».

5. 10 TRABUCCHI

*Al numero 4), dopo la parola: « libri », aggiungere le altre: « compresi quelli di anti-quariato ».*

5. 28 BARGELLINI, MARTINELLI, BALDINI,  
RUSSO, CAGNASSO, ANDÒ

*Al numero 4), all'inizio, dopo la parola: « libri », inserire le altre: « e per materiali audiovisivi di contenuto didattico; ».*

5. 11 POZZAR, VIGNOLA

*Al numero 4), dopo la parola: « radiodiffusione », aggiungere le seguenti: « i dischi fonografici sui quali risultino incise lezioni, tenute da professori o da esperti, su materie che possano costituire oggetto di insegnamento scolastico ».*

5. 12 TRABUCCHI

*Al numero 4), dopo la parola: « radiodiffusione; », inserire le seguenti altre: « , i servizi telefonici per uso privato ».*

5. 30 VALSECCHI Athos, SEGNANA, BU-  
ZIO, GARAVELLI, FORMICA, FERRI,  
BELOTTI, DE VITO

*Al numero 4) sostituire le parole: « le prestazioni di alloggio delle aziende alberghiere escluse quelle di lusso », con le altre: « le prestazioni dei pubblici esercizi e degli alberghi ».*

5. 13 CATELLANI

*Al numero 4), sostituire le parole: « le prestazioni di alloggio delle aziende alberghiere escluse quelle di lusso », con le altre: « tutte le prestazioni delle aziende alber-*

*ghiere, escluse quelle di lusso, per i soli clienti alloggiati, ».*

5. 16 ZANNINI, ZACCARI, CARRARO, BAT-  
TISTA, CASSANO, DEL NERO

*Al numero 4), sostituire le parole: « le prestazioni di alloggio delle aziende alberghiere escluse quelle di lusso », con le altre: « tutte le prestazioni delle aziende alberghiere, escluse quelle di lusso, per i soli clienti alloggiati ».*

5. 14 LI VIGNI, PIVA

*Al numero 4), sostituire le parole: « le prestazioni di alloggio delle aziende alberghiere, escluse quelle di lusso » con le parole: « le prestazioni delle aziende alberghiere, escluse quelle di lusso, per i clienti da esse alloggiati ».*

5. 15 CIFARELLI

*Al numero 4), sostituire le parole: « le prestazioni di alloggio delle aziende alberghiere escluse quelle di lusso », con le altre: « tutte le prestazioni delle aziende alberghiere, escluse quelle di lusso, limitatamente ai clienti alloggiati ».*

5. 17 MINNOCCI, RIGHETTI, PREZIOSI

*Al numero 4), sostituire le parole: « le prestazioni di alloggio delle aziende alberghiere, escluse quelle di lusso », con le altre: « tutte le prestazioni delle aziende alberghiere, escluse quelle di lusso, per i soli clienti alloggiati ».*

5. 18 BUZIO, GARAVELLI, DI BENEDETTO

*Al numero 4), dopo le parole: « escluse quelle di lusso », aggiungere le altre: « e dei ristoranti, bar, rosticcerie e pubblici esercizi ».*

5. 19 LI VIGNI, BORSARI, CERRI, FORTU-  
NATI, MACCARRONE Antonino, PI-  
RASTU, SOLIANO, STEFANELLI,  
MASCIALE, ANDERLINI

Al numero 4), dopo le parole: « escluse quelle di lusso », inserire le altre: « e dei pubblici esercizi ».

5. 20 BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO

Al numero 4), in fine, aggiungere le seguenti parole: « e dei prodotti delle industrie tessili ».

5. 21 BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO

Al numero 4), in fine, aggiungere le seguenti parole: « apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal CNR ».

5. 29 NOÈ, COLLEONI, TREU, BERTHET, PERRINO, ZANNINI, GIRAUDO

Al numero 4), in fine, aggiungere le seguenti parole: « , i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari ».

5. 31 SEGNANA, VALSECCHI Athos, BUZIO, GARAVELLI, FORMICA, FERRI, BELLOTTI, DE VITO

Al numero 4), aggiungere le parole: « le operazioni di credito agrario e i mezzi per la produzione agricola ».

5. 35 SCARDACCIONE, FOLLIERI, SCHIAVONE, DE LEONI, FALCUCCI Franca, MAZZOLI, CASSARINO, BERTOLA, LA ROSA, ZACCARI, PENNACCHIO, SMURRA, ZANNINI, BERTHET, FARABEGOLI, RICCI, DE ZAN, ORLANDO, FERRARI, INDELLI

Al numero 4), in fine, aggiungere le parole: « mezzi e servizi per la produzione agricola ».

5. 32 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, CROLLALANZA, PICARDO, TANUCCI NANINI, FIORENTINO, LAURO, TURCHI

Al numero 8), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ove l'imposta conseguente alla cessione di beni o alla prestazione di

servizi non sia versata nei termini, per l'imposta, la relativa soprattassa ed eventuali interessi per ritardato pagamento potrà essere prevista la riscossione con emissione di ruolo unico a mezzo degli esattori delle imposte dirette ».

5. 22 TRABUCCHI

Al numero 11) sostituire le parole: « quattro milioni », con le altre: « cinque milioni ».

5. 40 LA COMMISSIONE

Al numero 13), in fine, dopo le parole: « che vendono », aggiungere l'altra: « direttamente ».

5. 26 SEGNANA, ANDÒ

Al numero 13), aggiungere il seguente periodo: « restano comunque esenti o intassabili i prodotti ortofrutticoli e i prodotti agricoli per i quali è disposta, alla data di entrata in vigore della presente legge, la esenzione della imposta generale sull'entrata ».

5. 23 PEGORARO, BORSARI, CERRI, FORTUNATI, MACCARRONE Antonino, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI, LIVIGNI, MASCIALE, ANDERLINI

Dopo il numero 13), aggiungere il seguente:

« (...) particolari regimi di imposizione e di esazione potranno essere stabiliti per i generi soggetti a imposta di fabbricazione, ad imposta erariale sui consumi ed ai generi di monopolio onde coordinare le norme relative all'imposta sul valore aggiunto con quelle relative alle altre imposizioni tenendo conto del prezzo stabilito per la vendita al pubblico ».

5. 24 TRABUCCHI

Dopo il numero 13), aggiungere il seguente:

« (...) determinazione per gli atti economici delle cooperative e loro consorzi retti



e disciplinati dai principi di cui all'articolo 3, numero 10) di un regime speciale imperniato: a) sulla esenzione per le cooperative di lavoro a condizione che le prestazioni siano rese a soggetti non tenuti al pagamento dell'IVA, e per le cooperative di servizi a condizione che le prestazioni siano rese nei confronti dei soli soci non tenuti al pagamento dell'IVA; b) sulla concessione di contributi sotto forma di buoni di imposta per i passaggi tra Consorzi e cooperative consorziate ».

5.25 LI VIGNI, BORSARI, CERRI, FORTUNATI, MACCARRONE Antonino, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI, MASCIALE, ANDERLINI

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato un altro emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

GERMANÒ, Segretario:

Al numero 1), alla lettera b), sostituire le parole: « dei canoni versati per i servizi di vigilanza notturna, degli interessi sulle operazioni di credito », con le altre: « dei canoni versati agli istituti di vigilanza, degli interessi sulle operazioni di credito agrario ».

5.42

PRESIDENTE. Avverto altresì che i senatori Bosso, Biaggi e Bergamasco hanno presentato un nuovo testo dell'emendamento 5.3 che sostituisce il testo precedentemente proposto.

Si dia lettura del nuovo testo.

GERMANÒ, Segretario:

Al numero 1, sostituire le lettere b), c), d) con la seguente:

« b) prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese e nell'esercizio abituale di attività di lavoro autonomo nei confronti di soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, ad eccezione di quelle espressamente esentate per motivi

di rilevante utilità culturale e sociale, delle locazioni e degli affitti di beni immobili, delle operazioni di assicurazione, dei canoni versati per i servizi di vigilanza notturna, degli interessi sulle operazioni di credito e di finanziamento fatte da aziende ed istituti di credito soggetti alla disciplina della legge bancaria di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 357, e successive integrazioni e modificazioni, e sulle operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilità, nonché dei servizi di trasporto pubblico urbano di persone ».

5.3

BELOTTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 5.39, devo ricordare che avevamo già ravvisato in precedenza l'opportunità di trasferire dall'articolo 1 all'articolo 5 il richiamo alle norme comunitarie. Perciò la Commissione vi ha provveduto con apposito emendamento.

BOSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSO. La necessità di proporre il nuovo testo dell'emendamento 5.3 è stata determinata dal fatto che per un errore, nel redigere il nostro emendamento, si era tenuto conto del testo della Camera e non di quello proposto dalla Commissione. Quindi non venivano menzionate alcune eccezioni o esclusioni dall'imposta che non avevamo nessuna intenzione di depennare. Non credo di dover rileggere il nuovo testo e mi limito a far presente che il coordinamento che abbiamo dato al testo con questo emendamento è più chiaro ed elimina quella possibilità di equivoco circa i prestatori d'opera autonomi nel senso che include non solo i professionisti e gli artisti intesi nel senso tradizionale ma tutti coloro che svolgono un lavoro autonomo.

Riteniamo con questo di proporre anche una soluzione che favorisce una maggiore entrata.

Con l'emendamento 5.41 si chiede di sopprimere alla lettera *b*) del n. 1) le parole: « e di finanziamento fatte da aziende ed istituti di credito soggetti alla disciplina della legge bancaria di cui al regio decreto-legge 13 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni e modificazioni e sulle operazioni di finanziamento determinate da esigenza di pubblica utilità ». L'esclusione dall'imposta degli interessi sulla generalità delle operazioni di credito trova la propria giustificazione da un canto nel fatto che gli interessi non costituiscono giuridicamente il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizio e quindi sarebbero già di per sé al di fuori dell'ambito di applicazione dell'IVA e dall'altro nel fatto che l'imposta sul valore aggiunto costituisce un'imposta generale sui consumi la cui razionalità non può essere posta in dubbio sul riflesso che il consumo è una inequivocabile prova di capacità contributiva. Ma poichè è ovvio che il pagamento degli interessi passivi non è un consumo e tanto meno un consumo rilevatore di capacità contributiva — e il fatto di aver dovuto contrarre un debito è già chiara prova di mancanza di capacità contributiva — l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta degli interessi discende come conseguenza inevitabile dalla natura stessa del tributo.

In realtà quindi l'esclusione in parola non ha carattere eccezionale ma è una semplice interpretazione autentica destinata ad evitare qualsiasi possibilità di dubbio in sede applicativa. Si verrebbe poi inoltre con il testo proposto a creare una discriminazione fra gli interessi dovuti a banche — quelle elencate nella proposta della Commissione — e tutte le altre forme di finanziamento. Già in Commissione l'ho dovuto segnalare ed ho ottenuto in parte una modifica che tenesse conto delle società finanziarie che sono costituite in sempre maggiore misura anche con l'intervento di capitale pubblico nelle regioni, nelle province ed in tutto il territorio nazionale. Si è apportata pertanto una modifica per esentare gli interessi qua-

lora vi fosse un interesse pubblico. Ora l'interesse pubblico ritengo possa essere esteso a tutto quanto può direttamente od indirettamente interessare l'economia nazionale, quindi anche ai finanziamenti, per esempio, di aziende private nelle quali sia rilevato l'interesse a mantenere l'occupazione e quindi un interesse che in fin dei conti, anche se indirettamente, interessa tutta la comunità nazionale. Ma comunque ritengo, proprio per quanto esposto prima, che sia più logico esentare tutti gli interessi delle operazioni di credito in quanto, non trattandosi di consumi, sarebbe illogico assoggettarli all'IVA. Naturalmente, ove si accogliesse questo nostro emendamento, cadrebbe anche la distinzione che è stata fatta circa le aziende di credito che hanno un interesse pubblico.

Con l'emendamento 5.9 si propone una riduzione dell'aliquota principale dal 12 al 10 per cento ed in corrispondenza una riduzione anche per l'aliquota massima e per quella minima. Abbiamo fatto questa proposta — richiamandoci a quella che era stata fatta inizialmente dal CNEL — per evitare un eccessivo aumento dei prezzi e per la necessità di adeguarsi anche mediamente a quella che è la situazione nell'ambito della Comunità europea. Comunque, qualora il Ministro dovesse escludere per diverse ragioni la possibilità di accettare quello che noi abbiamo proposto nell'emendamento, proprio allo scopo di evitare una eccessiva lievitazione dei prezzi e quindi un ulteriore scatto della scala mobile, ritireremo l'emendamento.

Abbiamo presentato il 5.20 perchè riteniamo che sia illogico escludere i pubblici esercizi dal momento che l'esenzione concessa agli alberghi aveva il fine essenziale di venire incontro alle esigenze del turismo nel nostro Paese. Anche gli esercizi pubblici corrispondono alle stesse esigenze e quindi riteniamo di proporre che essi vengano inclusi nel campo delle esenzioni.

L'emendamento 5.21 si riferisce ai prodotti delle industrie tessili. Su questo argomento, anche in collaborazione con il collega Valsecchi, in Commissione abbiamo largamente documentato le conseguenze che

si verranno a determinare nel settore tessile e delle confezioni creando un « impatto » così traumatizzante e deciso nel campo dell'imposizione indiretta. Devo ricordare che attualmente, prendendo ad esempio il settore laniero, vi è un'IGE sulla materia prima pari all'11,20 per cento; poi tutti i passaggi successivi sono esenti da IGE e si ha un'ulteriore imposizione del 3,60 per cento quando il tessuto passa al confezionista. In definitiva, su un capo di vestiario l'IGE incide oggi per una quota che approssimativamente è del 5,75 per cento. Portando l'IVA al 12 per cento, si viene ad incidere così gravemente sul capo di vestiario che, a conti fatti, si potrebbe determinare un aumento per la sola imposta di circa 5.000 lire per capo, il che sarebbe veramente grave e provocherebbe anche gravi conseguenze indotte sull'indice del costo della vita e quindi sull'ulteriore lievitazione della scala mobile.

Si è detto che in una legge fiscale non si può far riferimento a fatti congiunturali, e questo a seguito del nostro richiamo sulla difficile situazione che attraversa il settore tessile e sulla necessità di non determinare ulteriori difficoltà con l'imposizione in misura così rilevante dell'imposta indiretta. Si deve invece osservare che una legge fiscale deve anche tener conto della possibilità di intervenire in presenza di situazioni congiunturali sia variando le aliquote e sia mediante altri procedimenti capaci di correggerle. Non ritengo, insisto, giustificata un'esclusione totale della possibilità di correzione dei fenomeni congiunturali in una legge fiscale anche se la nostra richiesta non è soltanto diretta a questo scopo ma si basa su considerazioni di carattere più generale. Su questo punto vorrei proprio rivolgere una invocazione appassionata al ministro Preti, affinché — se non potrà accogliere in questa legge l'emendamento da noi proposto — ci dia per lo meno garanzie e assicurazioni che in seguito, o nell'applicazione delle norme delegate o eventualmente in qualsiasi altra forma di legge speciale o di correzione successiva delle aliquote, sia tenuto presente il settore tessile che dev'essere assolutamente sostenuto se non vo-

gliamo veder cadere quella che è una importante componente dell'economia nazionale, anche agli effetti della nostra esportazione.

Si è detto che il nostro emendamento provocherebbe una grossa falla nelle entrate fiscali. Ma vorrei far presente che attualmente, sempre per il settore laniero, l'IGE sulle materie prime importate (l'11,20 per cento) dà un introito di 13 miliardi circa; sulle pelli lanute altri 680 milioni, sugli stracci 1 miliardo 302 milioni; in totale sono 15 miliardi di entrata; IGE su compensi per lavorazione presso terzi, un altro miliardo 700 milioni; totale circa 17 miliardi; vi è poi il gettito fiscale sui manufatti lanieri importati per altri 3 miliardi e mezzo; in totale quindi 20 miliardi. Poi ci sono i rimborsi sui manufatti lanieri esportati, che non espongono in dettaglio e che ammontano a 17 miliardi; il consuntivo definitivo segnala un gettito netto positivo di 3 miliardi e 214 milioni.

Il gettito IGE sulle vendite dei tessuti dà un'entrata di 6 miliardi; il gettito delle imposte comunali sui consumi dà un gettito di un miliardo e mezzo, in totale quindi 7 miliardi e 500 milioni.

In sostanza si ha oggi un gettito complessivo positivo per lo Stato di 10 miliardi e 800 milioni, circa 11 miliardi. Se si assoggettasse l'IVA al regime del 6 per cento vi sarebbe un'entrata di 18 miliardi e 950 milioni, cioè di 19 miliardi circa contro gli 11 miliardi circa considerati; già con il 6 per cento vi è quindi un notevolissimo aumento, addirittura il raddoppio dell'entrata attuale; con il regime del 12 per cento, aggiungendo i dati degli altri settori tessili, si determina un'entrata stimata nell'ordine di settanta miliardi. Comprendo l'interesse dell'amministrazione finanziaria ad assicurarsi una così cospicua nuova fonte di entrata ma è assurdo volerla realizzare oggi, e per di più in modo improvviso e violento, a spese di una categoria che non può certo sopportare aggravii di questo genere. Con l'aliquota invece del 6 per cento si otterrebbe già il raddoppio dell'attuale entrata senza incidere tanto gravemente sulla categoria dei prodotti tessili.

Pertanto, su questo problema, chiedo al signor Ministro di dare assicurazioni che

valgano a tranquillizzare sull'adozione di provvedimenti successivi, qualora non fosse possibile ottenere oggi quanto abbiamo richiesto col nostro emendamento.

MARTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINELLI. Onorevole Presidente, l'emendamento 5.42 è un emendamento in parte di forma e in parte di sostanza. L'emendamento di forma si riferisce alla sostituzione delle parole: « dei canoni versati per i servizi di vigilanza notturna » con le altre: « dei canoni versati agli istituti di vigilanza ». È risultato, infatti, che è meglio configurato tecnicamente così questo settore che non nella primitiva descrizione. Invece l'emendamento di sostanza è quello che si riferisce all'aggiunta: « degli interessi sulle operazioni di credito agrario ». Si tratta di un settore delicato del credito che svolge una funzione importantissima nel Paese e, quindi, non ritengo di aggiungere altre considerazioni.

Onorevole Presidente, approfitterei del fatto che illustro, a nome della maggioranza della Commissione, questo emendamento per chiedere all'onorevole Ministro un chiarimento: l'esenzione degli interessi « sulle operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilità » ritengo sia stabilita dal testo in esame perchè queste operazioni escono dalla sfera di applicazione dell'IVA. In questo senso il concetto non ha bisogno di alcuna correzione; chiedo, però, alla cortesia dell'onorevole Ministro che si esprima al riguardo e cioè se la mia interpretazione è esatta o meno. Grazie.

PRETI, *Ministro delle finanze*. L'interpretazione è esatta; rimane per il futuro lo stesso trattamento di oggi; quindi lei ha visto giusto.

MARTINELLI. L'emendamento 5.40 è così chiaro che si illustra da sè: si aumenta quello che è il limite di 4 milioni

relativi alle operazioni previste al punto 11 dell'articolo 5 a 5 milioni di lire.

SCARDACCIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDACCIONE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.33 devo ringraziare la Commissione che lo ha fatto proprio e pertanto non ho da aggiungere altre considerazioni. Spero che anche il Ministro sarà favorevole e l'Aula vorrà approvarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.34, vorrei pregare il signor Ministro e i relatori di seguirmi per un momento solo. Si tratta di un settore nel quale sinora non è stata pagata alcuna imposta perchè la prestazione dei servizi di meccanizzazione agricola avviene nelle campagne o attraverso l'artigianato o piccoli proprietari di macchine o attraverso la prestazione che danno gli agricoltori stessi che, avendo acquistato (anche con le leggi che abbiamo approntato) macchine che sono superiori, come potenza, alla quantità di lavoro eseguibile nel proprio fondo, vanno ad eseguire il lavoro presso altri contadini. Questo è avvenuto finora nel modo più semplice, senza contrasti, senza interferenze fiscali, determinando la vera meccanizzazione dell'agricoltura perchè così si è giunti a poter attuare le operazioni con questi mezzi moderni che sono consigliabili dal punto di vista della tecnica e della economia.

Se fra le imprese tassabili dovessimo includere queste piccole aziende che vanno a prestare il loro lavoro fuori, verremmo a creare veramente un'azione di disturbo in un settore che non merita in questo momento di essere disturbato. Con questo emendamento non chiediamo una minore entrata per l'erario, non chiediamo la eliminazione delle imposte già applicate; chiediamo di lasciare questo settore nelle condizioni in cui si trova. Pertanto mi permetto di pregare l'onorevole Ministro e l'onorevole relatore di accettare l'emendamento.

Quanto all'emendamento 5.35, esso viene assorbito dall'emendamento 5.31, dove si parla di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari. La parte delle operazioni di credito agrario è stata già accettata, ragion per cui posso ritirare l'emendamento 5.35.

**P R E S I D E N T E .** Quindi lei ritira sia il 5.33 che il 5.35.

**S C A R D A C C I O N E .** Sì, signor Presidente.

**B O R S A R I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **B O R S A R I .** Signor Presidente, con l'emendamento 5.4 chiediamo che i benefici di cui al n. 1), lettera b), dell'articolo siano estesi, oltre che ai servizi di trasporto pubblico urbano, anche a quelli di linea di trasporto pubblico urbano ed extraurbano di persone. Tale richiesta ci sembra più che giustificata in quanto trattasi, anche per i trasporti extraurbani, di un servizio di primaria necessità che viene svolto in particolari condizioni di difficoltà. A nostro avviso non si motiverebbe a sufficienza una discriminazione tra i due tipi di trasporto, anche perchè le difficoltà di gestione eccetera che si presentano nell'un caso non sono assenti nell'altro. Raccomandiamo perciò l'accoglimento di questa estensione che riteniamo logica conseguenza di quanto è già scritto nel testo presentato dalla Commissione.

**A N D E R L I N I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **A N D E R L I N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione che affrontiamo con l'emendamento 5.6 è una delle più scottanti dell'intero articolo 5. È una questione sulla quale non è stato possibile trovare in Commissione un punto di incontro e sulla quale è anche aperta la polemica tra sindacati da una parte e Ministro dall'altra. Secondo il testo al nostro esame la imposta sul valore aggiunto assoggetta ad

una aliquota del 6 per cento l'intero settore alimentare, compresi i consumi più popolari e compresi anche alcuni generi, come il pane, la pasta e le verdure (di cui si parla nell'emendamento che sto illustrando), che attualmente non sono sottoposti nè all'IGE nè alle imposte di consumo.

I tentativi che si sono fatti per trovare una soluzione, come l'onorevole Ministro sa, sono diversi. C'è la richiesta fondamentale dei sindacati di esentare il cosiddetto paniere alimentare, cioè una serie assai significativa di generi alimentari, anche se contenuti entro i limiti della necessità del consumo alimentare corrente. C'è stato poi il tentativo fatto da qualcun altro — emendamenti presentati in Commissione; suggestioni venute dalla stampa e da altri ambienti — di dire: facciamo un ulteriore scaglione, dal 12 e dal 6 scendiamo al 2, all'1 per cento tanto per mantenere in qualche modo anche questi generi all'interno dell'imposta sul valore aggiunto e per poter mantenere un minimo di controllo. Il Ministro si è lasciato sfuggire forse in un momento di particolare generosità che in un prossimo futuro forse sarà possibile rivedere questa materia e arrivare effettivamente a un'esenzione dall'IVA di questi consumi fondamentali. Ed è un po' anche da questa suggestione che è nato l'emendamento assai modesto, tutto sommato, che noi presentiamo perchè abbiamo deciso di non riproporre in Aula quanto già proposto in Commissione e che non ha trovato accoglimento da parte della maggioranza, cioè l'esenzione dell'intero pacchetto alimentare. Abbiamo scartato l'ipotesi di introdurre una nuova aliquota, più bassa evidentemente del 6 per cento, per questi generi di largo consumo, e ci siamo limitati a chiedere col nostro emendamento che venga di fatto esentata dall'IVA solo quella parte del pacchetto alimentare che attualmente non paga nè IGE nè dazio, cioè pane pasta e verdura. Quanto potrà costare un emendamento di questo genere? Di solito si sparano cifre grosse quando gli emendamenti sono dell'opposizione. Secondo il Ministro tutti gli emendamenti che tendono a ridurre le imposte hanno un costo rispetto all'attuale testo e ciò è evidente, ma in que-

sto caso siamo certamente al disotto dei 100 miliardi che su un totale di 2.500-3.000 miliardi rappresenta una cifra assai modesta, e si tratta soprattutto, onorevole Ministro (il collega Li Vigni lo ha sottolineato nel suo intervento di carattere generale), di una questione direi di principio.

Nel 1971, nel momento in cui si sta per varare una legge di cosiddetta riforma fiscale, andiamo a riassoggettare a un'imposta di fatto sui consumi, anche se la chiamiamo IVA, quei generi, attualmente esenti da tributi, attorno ai quali si fece un secolo fa la famosa battaglia del macinato: è questo un fatto che veramente sconcerta e dà un'idea della direzione in cui si muove l'intera legislazione che è sottoposta al nostro esame. Io non so come faranno i colleghi democristiani a sottrarsi all'accusa che rivolgiamo loro in quest'Aula e che ripeteremo sulle piazze, che cioè siamo tornati all'imposta sul macinato, all'epoca di Quintino Sella. Onorevole Trabucchi, tutto un ciclo storico, tutta una forza politica caddero attorno a quella questione, circa un secolo fa! Io non vorrei che un partito popolare come la Democrazia cristiana dovesse scontrarsi con una dura realtà come questa, perchè le cose che abbiamo detto correttamente in Commissione e in Assemblea non resteranno chiuse qui dentro ma diventeranno uno dei temi di discussione e di dibattito nel Paese. E tenete anche conto che i sindacati unanimemente hanno tenuto fermo questo punto delle loro richieste e continueranno ad insistere in questa direzione.

Per queste ragioni mi auguro che il nostro emendamento, ridotto alle dimensioni di cui parlavo, ad un valore quasi simbolico ma che tuttavia potrebbe diventare significativo di una tendenza, di una linea di movimento, trovi accoglimento presso i colleghi della Commissione e soprattutto l'approvazione del Senato.

S O L I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O L I A N O . Signor Presidente, tenuto conto che ci troviamo, con l'imposta

sul valore aggiunto, di fronte ad un tributo che colpisce i trasferimenti dei beni e le prestazioni, sembra a noi che l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 6 per cento in taluni casi, sia una aliquota che non tenga conto dell'incidenza degli attuali tributi soppressi e sostituiti dall'IVA. Se in materia di trasferimenti di beni è possibile prevedere che l'aliquota del 12 per cento possa grosso modo corrispondere alla percentuale d'imposta generale sull'entrata che grava su quattro o cinque passaggi di beni, a seconda delle circostanze, non abbiamo dubbi invece che questa aliquota nel caso di passaggi inferiori a questo numero o, per esempio, nel caso di acquisti di dettaglianti fatti direttamente alla produzione rappresenti una incidenza sul prezzo di gran lunga più rilevante rispetto ai tributi soppressi.

Questo dicasi anche per le prestazioni, soprattutto per i servizi sui quali l'incidenza dell'aliquota del 12 per cento in rapporto alle precedenti aliquote può rappresentare un aggravio automatico di tutti i prezzi, facendoli lievitare.

Per questa ragione pensiamo che ritornare alle aliquote previste nel primo provvedimento presentato dal Governo sia cosa più giusta e più equa perchè limiteremmo l'aggravio sui prezzi.

Come vede, onorevole Ministro, ci siamo preoccupati dell'equilibrio esistente tra prelievi diretti e prelievi indiretti presentando degli emendamenti tendenti non solo ad ottenere delle esenzioni in materia d'imposte dirette ma anche per alleggerire il peso delle imposte indirette. Quindi, un certo equilibrio e una certa coerenza ci sono, onorevole Ministro, nella nostra battaglia su questo provvedimento.

Credo di non dovere aggiungere altro.

B A R G E L L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R G E L L I N I . L'emendamento 5.28 è un piccolissimo emendamento, direi quasi un miniemendamento e deriva da una considerazione che spero sarà condivisa ed

accolta tanto dal relatore quanto dal signor Ministro che, tra l'altro, è anche uno scrittore con i fiocchi, non di lusso però. (*Ilarità*). E la considerazione è questa: che il libro è sempre libro e non sopporta attributi; è libro se antico o se moderno, se è vecchio o se è giovane. E quindi repugna vedere relegato il libro alla stregua di un genere di lusso, tassato come il *whisky*, le pellicce e i gioielli. È vero che si dice — e noi abbiamo piacere quando lo dicono — che i nostri libri sono dei gioielli, ma sono dei gioielli in un altro senso. Quindi vorrei che il libro fosse considerato sempre libro, cioè veicolo di cultura e non genere di lusso.

D'altra parte il mercato librario non è un mercato molto prospero. Ed io credo che il signor Ministro, che certamente sarà un frequentatore di librerie antiquarie, non abbia trovato la fila da Tammaro De Marinis. È vero che, parlando di librerie antiquarie, pensiamo subito ai codici e agli incunaboli, ma in realtà il mercato dei codici e degli incunaboli è ormai molto ridotto.

I libri antiquari sono libri di normale accezione; sono prime edizioni, testi critici, libri che non si trovano più in commercio, libri ancora vivaci dal punto di vista culturale.

Per questo motivo vorrei che non fosse fatta distinzione fra libri moderni e libri antichi. Il libro è sempre libro, è sempre un veicolo di cultura e non credo quindi venga ad un consesso come il nostro deprimere od opprimere un mercato librario che è già tanto povero per conto proprio.

Detto questo, spero che il relatore e il Ministro vogliano accogliere l'emendamento, altrimenti seguiranno, signor Presidente, a fare sacrifici; non compreremo più gioielli, pellicce, *whisky* e seguiranno a comprare solamente libri.

**P R E S I D E N T E .** Quindi finora lei ha comprato gioielli, pellicce, eccetera. (*Ilarità*).

**P O Z Z A R .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P O Z Z A R .** Fino a ieri riferirsi solo ai libri poteva essere sufficiente; oggi e soprattutto domani no, in quanto è prevedibile, ed è già in atto in parte, uno sviluppo notevole dei mezzi audiovisivi: dischi, nastri, videocassette, strumenti didattici per ciechi, per sordomuti, per minorati fisici; mezzi, si badi bene, di carattere culturale e soprattutto didattico, per cui, onde evitare esclusioni non giustificate ed equivoci di interpretazione, possibili se si lascia la sola parola « libri », ritengo opportuno, con l'emendamento 5.11, integrare il riferimento agli stessi con questa dizione più ampia, giustificata dalla realtà odierna e soprattutto dalla realtà di domani.

**T R A B U C C H I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**T R A B U C C H I .** L'emendamento 5.12 è uguale al 5.11 e quindi lo considero già illustrato. L'unica differenza è costituita dal fatto che mentre il senatore Pozzar parla di materiale audiovisivo, io parlo di dischi. Comunque credo che abbia ragione lui. Inoltre il mio emendamento è molto più restrittivo perchè riporta la formula della legge attuale. Comunque i due emendamenti sono nella stesura corrispondenti.

**P R E S I D E N T E .** Quindi lei ritira l'emendamento 5.12 ed aderisce all'emendamento del senatore Pozzar.

**T R A B U C C H I .** Sì, signor Presidente.

L'emendamento 5.7 si spiega da sè; si tratta di eliminare una norma senza nessuna indicazione di criteri e senza nessuna direttiva.

È inutile illustrare l'emendamento 5.10. Mi rimetto al parere del Ministro. Non si tratta di una questione di principio.

Ci sono poi altri emendamenti di natura puramente tecnica. L'emendamento 5.22 prevede un modo di risolvere la difficoltà che si sta creando con la denuncia che è previsto sarà seguita a lunga scadenza dal pagamento; allora propongo per ragioni

tecniche che se il pagamento non interviene in termini si possa emettere un ruolo straordinario di esazione per incassare subito senza lasciare che le cose vadano per le lunghe.

Con l'emendamento 5.24 si provvede a lasciare al ministro una certa possibilità di azione nei riguardi della benzina, del tabacco, del caffè, cioè di quei generi che sono colpiti da imposta di fabbricazione o da imposta di consumo e per i quali è necessario un regime speciale. Si vuole lasciare questo regime speciale di imposizione perchè il ministro possa agire come crede e come vuole.

**V A L S E C C H I A T H O S.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**V A L S E C C H I A T H O S.** L'emendamento 5.30 si spiega da sè. Attualmente il servizio telefonico è sottoposto ad un'aliquota condensata del 7,20 per cento. Con l'emendamento proposto, gravando l'imposta sul valore aggiunto del 12 per cento, mi permetto di chiedere di riservare il 6 per cento, cioè l'aliquota minore, ai servizi per uso privato, mentre il 12 per cento rimane per tutti gli altri servizi. Il gettito dell'imposta grosso modo si compensa, ma nello stesso tempo si facilita l'allargamento dell'area dell'utenza privata, che mi sembra debba essere favorita.

**C A T E L L A N I.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**C A T E L L A N I.** Circa l'emendamento 5.13 vorrei richiamare la cortese attenzione del signor Ministro e degli onorevoli relatori sulla necessità di dare al trattamento ai fini dell'IVA per gli alberghi ed i pubblici esercizi un'impostazione che risponda alla struttura di queste aziende e all'importanza della funzione che esse svolgono nel contesto economico e turistico nazionale.

Ora, mi sembra chiaro che un'aliquota del 12 per cento sia troppo onerosa per queste aziende, per i servizi che rendono. In effetti la Camera dei deputati aveva modificato il testo governativo stabilendo una aliquota ridotta del 6 per cento per le aziende alberghiere ritenendo insopportabile un onere superiore che avrebbe sicuramente determinato riflessi negativi nel settore turistico.

Ora, a me pare che in armonia con questa considerazione si sarebbe dovuto proporre anche per i pubblici esercizi che svolgono una analoga ed importante funzione nel contesto turistico lo stesso trattamento, poichè non si deve dimenticare che sono queste aziende che presentano il più alto imponibile nei confronti dell'imposta sul valore aggiunto.

In effetti, contrariamente a queste previsioni, la Commissione del Senato non solo non ha esteso il 6 per cento ai pubblici esercizi, ma lo ha tolto anche agli alberghi. Ciò è soprattutto strano perchè è avvenuto dopo diversi mesi durante i quali la situazione economica del nostro Paese non è andata certo migliorando, tanto da indurre il Governo ad emanare i noti provvedimenti anticongiunturali.

Comunque, non si tratta di fare difese settoriali o corporative. Noi concordiamo su questa impostazione della riforma, però riteniamo che per la struttura tipica di queste aziende e per l'importanza che rivestono nel contesto economico nazionale sia veramente indispensabile stabilire e per gli alberghi e per i pubblici esercizi un'aliquota del 6 per cento dell'IVA.

**L O M B A R D I.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**L O M B A R D I.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 5.27 tende a ripristinare il testo della Camera, sia pure con qualche modificazione. Per quanto attiene al puro e semplice ripristino, del resto confermato dalla proposta di emendamento Noè ed altri, voglio portare due ragioni di carattere fondamentale. La



prima è data dalla opportunità di non creare una discriminazione tra il settore delle navi e il settore degli aeromobili, in quanto sappiamo che questo ultimo settore sta peggiorando da diversi punti di vista, non solo nella situazione interna ma anche sul piano internazionale. Per quanto attiene al settore interno basterebbe ricordare: le difficoltà del controllo e dell'assistenza in volo, lo stato dei servizi aeroportuali e delle infrastrutture, ma soprattutto le difficoltà di investimento dato il passaggio a nuovi tipi di aerei.

Questo sarebbe un motivo fondamentale che assimila il caso del servizio aereo a quello marittimo. Se Sparta piange Messene non ride.

Il secondo motivo più importante è la natura del servizio aereo soprattutto sul piano della concorrenza internazionale. Noi sappiamo che all'estero in materia di acquisti e di cessioni siamo di fronte ad una generale esenzione o IVA o tipo IVA.

Per quale ragione noi dovremmo metterci in questa situazione di appesantire i bilanci della compagnia di bandiera o di altre che sono nel nostro Paese? Dovrei aggiungere che fino ad ora le leggi hanno esentato dalla tassazione l'acquisto e la cessione di aeromobili e quindi sarebbe conveniente adottare il testo secondo quanto suggerito dalla Camera. Io avevo suggerito una limitazione tenendo conto del regolamento CEE che prevede la sospensione del dazio esterno fuori CEE per importazione di aerei che superano le 15 tonnellate a peso vuoto (praticamente per l'Italia dal Caravelle di 27 tonnellate fino ai Boeing-747 di 156 tonnellate). Tuttavia, visto che è stato presentato un emendamento che ritorna alla pura e semplice dizione della Camera, mi attesto sulla proposta Noè ed altri.

**P R E S I D E N T E .** Quindi lei aderisce all'emendamento 5.36 e ritira il suo emendamento 5.27.

**L O M B A R D I .** Esatto, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** E lei, senatore Noè, dopo l'intervento del collega Lombar-

di, intende ancora illustrare il suo emendamento?

**N O È .** No, signor Presidente.

**Z A N N I N I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**Z A N N I N I .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, se l'emendamento Catellani verrà preso in considerazione dal relatore e dall'onorevole Ministro, è logico che, essendo il nostro emendamento 5.16 compreso in quello Catellani, non avrei niente da aggiungere.

Qualora però l'onorevole relatore e l'onorevole Ministro fossero di un avviso diverso, mi permetto, anche a nome dei colleghi che hanno firmato con me l'emendamento e anche altri emendamenti simili, di richiamare l'attenzione di questo Senato sull'attività alberghiera che è la struttura portante del nostro turismo.

È noto a tutti gli onorevoli colleghi che cosa significhi per l'economia nazionale l'introito turistico, come pure è noto agli onorevoli colleghi come da parecchi anni ormai tutti i Ministeri competenti non abbiano fatto altro che invitare la categoria degli albergatori a fare sempre il prezzo unico per andare incontro alle esigenze dei turisti, in maniera particolare stranieri.

È noto pure agli onorevoli colleghi che il nostro turismo da un po' di tempo si trova in una certa difficoltà poichè la concorrenza delle altre nazioni mediterranee, in modo particolare, è diventata forte, starei per dire veramente spietata.

Ora l'emendamento che abbiamo l'onore di sottoporre all'attenzione dell'onorevole Ministro e degli onorevoli colleghi in definitiva non vuole fare altro che ritornare al testo della Camera dei deputati con una limitazione, in modo da agevolare notevolmente l'attività e l'opera stessa degli albergatori, giacchè il 6 per cento è limitato soltanto ai clienti alloggiati negli alberghi.

È noto pure — e concludo — che in Italia quasi i due terzi degli esercizi alberghieri sono nelle località turistiche sparse in tutto il nostro Paese, in montagna, al

mare e sugli Appennini, ed hanno carattere stagionale. E tutte queste aziende familiari non hanno fatto altro che sforzarsi di fare un prezzo unico globale appunto per andare incontro alle esigenze dei turisti. Io mi auguro che l'onorevole relatore e l'onorevole Ministro prendano in considerazione questa situazione e ringrazio l'onorevole Presidente e gli onorevoli colleghi.

**L I V I G N I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**L I V I G N I .** Signor Presidente, faccio mie le considerazioni del senatore Zannini. Aggiungo solo che è materialmente impossibile, soprattutto nelle piccole imprese, andare a dividere la parte alloggio dalla parte vitto. Quindi, come ho avuto occasione di dire in Commissione, bisogna veramente rimediare al testo così come ci è stato presentato.

Con l'emendamento 5.19 proponiamo di portare al 6 per cento, dal 12 per cento attuale, ristoranti, bar, rosticcerie e pubblici esercizi. Questo perchè per una serie di considerazioni sociali e tenendo conto delle esigenze del turismo riteniamo che l'onere del 12 per cento su queste categorie, che poi in gran parte rappresentano piccole imprese, rischia di determinare, ed obiettivamente determinerà, una situazione assolutamente difficile e precaria. Con il 5.25 poi si chiede per la cooperazione, al primo punto, lo stesso trattamento di favore riservato alle prestazioni rese ai soggetti non tenuti al pagamento dell'IVA dai professionisti. Come ieri il Ministro delle finanze ha avuto occasione di dire a coloro che chiedevano addirittura l'esenzione dall'ILOR per i professionisti, questa categoria in alcune occasioni aveva avuto un trattamento di favore; e aveva infatti richiamato i criteri di applicazione dell'IVA nei confronti dei soggetti non tenuti al pagamento dell'IVA stessa. Affermiamo che non vediamo perchè una cooperativa di facchini, per esempio, che lavorano duramente, che prestano un'attività di puro ed esclusivo lavoro, non debbano avere anch'essi queste agevolazioni concesse

ai professionisti. Il secondo punto dell'emendamento chiede quello che già avevamo indicato in un ordine del giorno, cioè di evitare l'assurdo di colpire con l'IVA i passaggi tra consorzi e cooperative consorziate, oggi esenti dall'IGE, perchè mancando la ricerca di profitto, trattandosi solo di un servizio a favore delle cooperative, ci si muoverebbe in modo negativo, peggiorando il trattamento rispetto al passato.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Li Vigni, ritiene che, ove fosse approvato il 5.13 del senatore Catellani, il suo emendamento 5.19 sia da ritenersi assorbito?

**L I V I G N I .** Sì, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Poichè il senatore Cifarelli non è presente, l'emendamento 5.15 da lui presentato è decaduto.

**M I N N O C C I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M I N N O C C I .** Signor Presidente, l'emendamento 5.17 da me presentato assieme ai colleghi Righetti e Preziosi non si discosta molto dall'emendamento poco fa illustrato dal collega Zannini. Non aggiungerò quindi niente agli argomenti che egli ha già portato per patrocinare l'approvazione del suo emendamento; vorrei solo aggiungere che non c'è dubbio che le attività turistiche in questo momento nel nostro Paese attraversano un periodo che non è di crisi, ma che incontra notevoli difficoltà; inoltre da parte degli operatori economici del settore si è levata recentemente qualche lamentela nei confronti del Governo e del Parlamento per non essere state tenute presenti alcune loro esigenze in occasione dell'approvazione di alcuni provvedimenti legislativi, come quello recentemente approvato dal Senato riguardante il Mezzogiorno e come i provvedimenti anticongiunturali anch'essi approvati dal Parlamento alcuni giorni or sono.

Credo, quindi, che questa possa essere anche un'occasione per dimostrare alle ca-

tegorie degli operatori del turismo che il Governo, nei limiti del possibile, tiene presenti le loro esigenze e va loro incontro. Grazie.

GARAVELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVELLI. Signor Presidente, anche per il nostro emendamento 5.18 valgono le considerazioni già esposte dai colleghi Zannini e Li Vigni alle quali pertanto ci associamo.

NOE'. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* NOE'. Onorevole Presidente, in passato nel nostro Paese vigevano delle norme di esenzione doganale per l'importazione di apparecchiature dirette alla ricerca scientifica. Più recentemente, nel 1970, in occasione della discussione di norme anticongiunturali sono stati presi provvedimenti che facilitavano l'acquisto all'estero di apparecchiature scientifiche di particolare rilievo.

Su questa scia l'emendamento 5.29 da noi presentato vuol essere un modesto ma concreto contributo ad un maggiore sviluppo della ricerca scientifica nel nostro Paese.

Aggiungo e sottolineo solo questo particolare: i controlli del CNR per la destinazione delle apparecchiature garantiscono che non vi siano, per questa via, delle evasioni fiscali da un lato, mentre dall'altro riducono il volume degli oggetti a cui si riferisce l'emendamento stesso. Pertanto spero vivamente che il Governo voglia accettare l'emendamento affinché alle parole che sempre spendiamo in appoggio alla ricerca scientifica possa seguire un fatto modesto, ma concreto.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 5.32, cui mi consta siano stati aggiunti questa mattina altri emendamenti tra cui uno della Commissione, riguarda una questione di grande rilievo che riflette la struttura dell'imposta sul valore aggiunto ed anche una discriminazione che è stata effettuata attraverso l'accoglimento della possibilità di assoggettare all'imposta sul valore aggiunto (contrariamente a tutte le discipline dei Paesi del Mercato comune che li esentano, ed è logico del resto) gli interessi da qualunque soggetto corrisposti.

Onorevoli colleghi, è questo un fatto che ritengo molto grave innanzitutto perchè l'Italia fa eccezione. Infatti, mentre si presenta l'esigenza di questa riforma, a parte la razionalizzazione del sistema tributario, cioè l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto come esigenza di obbedire ad un dettato del Mercato comune, si presenta poi l'esigenza di provvedere con urgenza per evitare la messa in mora da parte del Mercato comune ed anche per una sentenza che ritiene la Repubblica italiana responsabile di mancato adempimento. Si tratta di una sentenza molto dura nei nostri confronti. Ebbene, mentre si dice tutto questo come premessa dell'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto — il che d'altra parte è logico perchè è più razionale sostituire un'imposta a cascata con l'imposta sul valore aggiunto — poi si devia. Ho letto attentamente la prima direttiva del Consiglio della CEE dell'11 aprile 1964, la seconda direttiva sempre dell'11 aprile 1964, gli allegati A e B in cui si elencano tutti i servizi e tutti i casi di applicazione, la terza direttiva del Consiglio del 9 dicembre 1969, le direttive del 30 aprile 1968, del 12 dicembre 1968 e dell'11 febbraio 1967; ebbene, non vi è una sola norma che rifletta la possibilità di assoggettamento degli interessi all'imposta sul valore aggiunto.

Allora, onorevoli colleghi, da che cosa è giustificato questo? Dalla struttura dell'imposta no certamente. È veramente un assurdo logico e giuridico e vorrei dire che è anche aberrante. Nel testo approvato dalla Camera erano previste, al n. 4, dell'articolo 5,

tra i beni e servizi soggetti all'aliquota del 6 per cento, le operazioni di credito. Si trattava di un beneficio di carattere oggettivo applicabile alle operazioni di credito in genere compiute sia da istituti di credito che da altri enti autorizzati per legge all'esercizio del credito agrario. La nostra Commissione finanze e tesoro ha introdotto nel disegno di legge una norma in base alla quale sono esclusi dall'imposta sul valore aggiunto gli interessi sulle operazioni di credito e di finanziamento fatte da aziende e istituti di credito soggetti alla disciplina bancaria (legge del 1936, n. 375 e successive integrazioni e modificazioni). Ora, da tale norma — che, a parte le osservazioni di carattere generale che ho fatto, è quella che dobbiamo prendere in considerazione — risulta in modo inequivocabile che tutti gli interessi pagati su debiti verso soggetti diversi dalle banche e dagli istituti di credito sono soggetti all'imposta. Ebbene, se si dovesse approvare la norma in esame anche con le modificazioni che propongono l'emendamento Scardaccione ed altri e l'emendamento presentato dalla Commissione per ovviare ad una lesione veramente grave dal punto di vista morale, oltre che economico, che era stata apportata al credito agrario che veniva anche esso assoggettato, se si dovesse, dicevo, veramente approvare questa norma si creerebbe una situazione, più che irrazionale, vorrei dire iniqua ed anche paradossale nella sostanza e nella forma.

È dimostrabile che l'imposta sul valore aggiunto non è altro e non può essere altro (in questo sta la sua struttura e la razionalizzazione del sistema, che si vuole conseguire) che un'imposta generale sui consumi. Lo dichiarano espressamente le direttive della CEE, lo si trova espressamente indicato nella prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 e nelle direttive successive, direttive che hanno fissato le linee fondamentali del tributo, e lo si evince — e ritengo che ciò sia più importante — dall'essenza e dalla struttura dell'imposta.

Il fatto che il tributo colpisca le vendite e le prestazioni di servizi compiute da un operatore economico e che dall'imposta ottenuta applicando l'aliquota stabilita dalla

legge al valore del bene venduto o del servizio reso si detragga l'imposta pagata dal venditore ai propri fornitori fa sì che gli unici beni colpiti siano quelli acquistati da un consumatore finale, cioè da colui che compra il bene o utilizza il servizio nel proprio esclusivo interesse e non per rivenderlo o immetterlo comunque in un ciclo produttivo, in un ciclo distributivo. È un'imposta che si esaurisce al consumo, è diretta al consumo e grava sul consumo e solo sul consumo; altrimenti, a parte la logica e il diritto, si snaturerebbe proprio la concezione dell'imposta da parte della CEE e la concezione di tutte le discipline che sono vigenti in Europa, e in modo particolare nell'Europa dei Sei. Noi dobbiamo sempre fare eccezione, non so per quale ragione! Siamo inadempienti, ci siamo (fatti mettere in mora pesantemente da una sentenza emessa in sede comunitaria. Ma quando poi applichiamo dobbiamo andare oltre tutti i limiti; e non si sa quale è la ragione; tutto si snatura attraverso certi provvedimenti. Il relatore nella sua relazione sottolinea (senza però darne alcuna giustificazione o dando una giustificazione con lo stesso sistema con cui respinge gli emendamenti) che il problema è degno della massima attenzione; al riguardo non può non costituire motivo di profonda riflessione il fatto che tutti indistintamente i nostri *partners* della CEE abbiano esentato le operazioni delle quali si tratta dall'imposta sul valore aggiunto. Fatta questa premessa, senza dare alcuna giustificazione, dice: noi però dobbiamo assoggettare. Il relatore sta parlando e si disinteressa di questo, ma comunque non ha importanza. Avrebbe dovuto dare almeno una spiegazione, ma non la darà neanche nel parere che esprimerà quando riterrà che l'emendamento o l'articolo debba passare così.

Il fatto che i beni esportati siano detassati dimostra che l'imposta colpisce unicamente i beni consumati nello Stato. Concepita come imposta di consumo, è evidente il fondamento razionale dell'IVA; il consumo, al pari e più ancora del reddito o del patrimonio, costituisce una sicura manifestazione di capacità contributiva. E qui vi pre-

go veramente di fare attenzione perchè vorremmo, approvando l'articolo 5, comprendere la ragione di questa eccezione, di questa frattura del sistema perchè è una frattura che viene introdotta. Chi spende 100 lire per consumare un bene o utilizzare un servizio deve pagare allo Stato, a seconda delle categorie, o il 6 o il 12 per cento, secondo la valutazione che è stata fatta dal legislatore proponente della maggiore o minore necessità del consumo, per contribuire alla spesa pubblica. In tale prospettiva è evidente l'assurdo, il paradosso di colpire con l'imposta gli interessi. Con ciò si è creata un'evidente gravissima condizione di disparità per il trattamento dell'imposta sul valore aggiunto tra le operazioni di credito effettuate dai più volte nominati istituti bancari e quelle effettuate da istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito (come anche il credito agrario, anche se per questa parte sembra che la ragione abbia trionfato) ma non disciplinati dalla legge bancaria. Infatti mentre gli interessi relativi alle prime fruirebbero del totale esonero, gli interessi relativi alle seconde dovrebbero soggiacere all'aliquota ordinaria almeno così come è proposta del 12 per cento, creandosi veramente questa disparità inconcepibile. Onorevole colleghi, chi paga un interesse non consuma alcun bene, non gode alcun servizio e soprattutto non dà prova di capacità contributiva. Ecco il fondamento illogico della norma. Una norma che colpisce con un'aliquota pesante una non capacità contributiva, perchè uno dà la prova, non avendo danaro e chiedendolo in prestito, di non avere assolutamente capacità contributiva, altrimenti non avrebbe contratto il debito e non pagherebbe gli interessi! Con quale logica si può sostenere che chi acquista un qualsiasi bene per contanti avendo capacità contributiva debba pagare un'imposta minore di chi lo acquista a rate perchè non ha i soldi per pagar subito? E con quale logica si può pensare che l'impiegato, per esempio, che cede il quinto del proprio stipendio per i bisogni urgenti della famiglia sia più ricco di quello che non si trova in tale necessità e può spendere avendo degli stipendi lar-

ghi? Eppure queste sono le conseguenze a cui si arriva secondo questa norma. Infatti chi compra un qualsiasi bene a pronta cassa lo paga 100, mentre chi lo compra a rate lo paga 100 più 10 di interessi. Il primo sopporterebbe secondo la norma un'imposta di 12 lire, e il secondo di 12,60 perchè non ha capacità contributiva e non ha soldi per pagare. L'impiegato che spende tutto il suo stipendio per acquistare dei beni o dei servizi paga in definitiva il 6 o il 12 per cento di tale stipendio; il secondo dovrà pagare oltre alle imposte pagate dal primo anche il 12 per cento sugli interessi.

Queste considerazioni bastano a giustificare l'affermazione secondo cui tale norma sarebbe addirittura paradossale.

Ma vi è un'altra dimostrazione che occorre dare nella speranza di avere una qualche risposta. È evidente come esentando dall'imposta gli interessi pagati alle banche si verrebbero a sottoporre due operazioni di credito economicamente identiche a due trattamenti fiscali solo in funzione del soggetto che le compie. Vale a dire si assicurerebbe alle banche, agli istituti di credito, un privilegio nei confronti di tutti gli altri soggetti che esercitano il credito: le società commerciali, le *holdings*, l'istituto per la cessione del quinto, le casse di previdenza. Infatti l'impiegato che non ha alcuna possibilità di dare una garanzia e ricorre alla propria cassa di previdenza deve anche pagare l'imposta sul valore aggiunto sugli interessi che deve corrispondere, mentre colui che ha possibilità economiche ed ha da poter dare delle garanzie si presenta ad un istituto di credito regolato dalla legge bancaria e, siccome appunto ha possibilità economiche, paga gli interessi, ma non paga l'imposta sul valore aggiunto.

Potremmo fare una casistica se non avessi l'esigenza di restringere l'intervento.

Questo sarebbe paradossale nei confronti di chi non è soggetto d'imposta in quanto, mancando l'effetto di recupero che si verifica invece tra i soggetti d'imposta, l'esenzione o meno del tributo incide effettivamente sul mutuatario. Nei confronti invece dei soggetti d'imposta — e proprio in relazione al ricordato effetto di recu-

pero — la norma, pur essendo del pari assurda ed iniqua, produrrebbe conseguenze meno onerose.

Ora veramente, onorevoli colleghi, l'emendamento si rende necessario al fine di evitare al massimo gli effetti negativi della norma. Ma soprattutto, onorevoli colleghi, la questione di fondo è quella di aver costruito una norma che è una frattura del sistema, una frattura della logica del sistema, una frattura della struttura dell'imposta sul valore aggiunto.

Un'ultima osservazione, che è poi anche la prima che ho fatto: questa norma contrasta con tutte le norme esplicative, indicative del Mercato comune e contrasta anche con la prassi perchè tutti gli Stati che hanno adottato l'imposta sul valore aggiunto, giusta razionalizzazione per abolire l'iniqua imposta a cascata, non hanno affatto stabilito (come la Germania ed altri Stati non hanno adottato l'assoggettamento dei professionisti; e scusate questa parentesi) l'assoggettamento iniquo degli interessi all'imposta sul valore aggiunto.

Ma soprattutto si va contro la logica, contro il diritto e contro la struttura dell'imposta. Una riforma all'italiana!

S E G N A N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Con l'emendamento 5.31, che si illustra da sè, ci proponiamo di adottare la percentuale del 6 per cento per i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari in considerazione dei costi molto alti che vi sono nel settore dell'agricoltura e soprattutto dei ricavi modesti che si ottengono già da anni dai prodotti agricoli.

P E G O R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E G O R A R O . Mi permetta, onorevole Ministro, una breve premessa. Ho già ricordato che lo Stato italiano fin dal suo sorgere si presentò alle masse lavoratrici in generale e contadine in particolare come lo

Stato che scarica sulle loro spalle il peso maggiore delle imposte. Le esperienze non sono del tutto dimenticate: basterebbe ricordare la famosa imposta sul macinato, chiamata anche imposta sul pane; l'imposta statale e comunale sul vino che ha effettuato un prelievo fiscale tale che in certe annate superò persino il prezzo del prodotto oggetto di tassazione (nel 1931 di fronte ad un prezzo medio all'ingrosso del vino di lire 47,79 per ettolitro si pagarono 50 lire di imposta) e si potrebbe continuare.

Dopo questa premessa di carattere storico osservo che nemmeno il Governo di centro-sinistra scherza. Già ora abbiamo un sistema fiscale che si basa per il 70 per cento sul prelievo indiretto e con la « riforma » il prelievo indiretto dovrebbe perfino aumentare. Come è già stato ricordato, sono oggi esenti determinati prodotti di largo consumo popolare che non pagano imposte o che pagano imposte molto ridotte; sono esenti per esempio dall'IGE e da ogni altra imposta il pane, le farine e le paste alimentari, il latte alimentare, il frumento, il granturco, la segale e relative farine e poi, per uso zootecnico, sono esenti anche l'orzo, l'avena ed altri prodotti cereali minori e relative farine, lo zucchero e i mangimi bilanciati. Come i colleghi sanno poi gli ortofrutticoli pagano l'IGE una volta tanto con aliquota ridotta del 2,30 per cento, e facilitazioni analoghe esistono anche per quanto riguarda il riso che paga il 2 per cento una volta tanto.

Ora la riforma estende le imposizioni indirette su questi prodotti agricoli con un aggravio notevolissimo sulla maggioranza dei contribuenti minori. Come è già stato ricordato, con la prevista imposizione dell'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 6 per cento sulla base dei valori per il 1969, solo considerando il pane, i farinacei, il latte e gli ortofrutticoli, si ha una maggiore imposizione di 229 miliardi di lire circa.

Per una serie di considerazioni che svolgerò telegraficamente sarebbe, invece, quanto mai opportuno esonerare tali prodotti dall'IVA.

Vi è anzitutto, onorevole Ministro, una considerazione di ordine generale. Generalmente si ammette che, anche sulla base delle esperienze già fatte in altri Paesi, l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in luogo dell'imposta generale sull'entrata e dei dazi comunali, determinerà un aumento generale dei prezzi al consumo. È questa una questione che non può non preoccupare produttori e consumatori.

Vi sono tuttavia delle questioni particolari che investono comparti produttivi del settore primario ai quali farò brevemente riferimento; fra questi la questione dell'imposta sui mangimi. Penso che vada considerato il problema che sorge con l'imposizione sul granturco, sull'orzo e sui mangimi bilanciati per l'allevamento del bestiame. Oggi i nostri allevatori non sono in grado di soddisfare le crescenti esigenze del consumo interno delle carni. Il nostro Paese è costretto ad importare forti quantitativi di bestiame e di carne da altri Paesi con ripercussioni gravissime sulla nostra bilancia con l'estero.

Recentemente il Ministro dell'agricoltura, nel tentativo di superare queste difficoltà, ha indetto una conferenza nazionale zootecnica. Ora, mentre vi è l'esigenza di una incentivazione concreta per lo sviluppo degli allevamenti, con la nuova imposta sui mangimi avremo invece una disincentivazione. Perciò riteniamo questo un motivo in più per conservare l'esenzione in atto sui prodotti necessari all'allevamento.

Vorrei fare un'ultima osservazione circa gli ortofrutticoli. Il settore degli ortofrutticoli non è meno importante di quello zootecnico. Esso raggiunge una percentuale elevatissima di tutta la produzione lorda vendibile della nostra agricoltura. È inoltre un settore che ha favorevoli possibilità di estensione. Il previsto aumento dell'imposta non solo non agevola questo sviluppo, ma contribuirà ad elevare il divario del prezzo dalla produzione al consumo concorrendo così a determinare le crisi recenti, semplici o gravi che siano, con la relativa distruzione di prodotto.

Per finire, onorevoli colleghi, neghiamo che ci siano motivi seri a sostegno di queste

nuove imposizioni, all'infuori beninteso della ricerca di una maggiore entrata in senso assoluto. Si dice che non colpire questi prodotti comporterebbe forti diminuzioni nelle entrate dello Stato. È un'argomentazione che non tiene conto, come è già stato ricordato da altri colleghi, del fatto che generalmente non si tratterebbe di nuove esenzioni ma solo di conservare le esenzioni esistenti finora.

Si dice inoltre che le norme comunitarie non consentirebbero la conservazione di queste esenzioni. Questo non è vero. Le esenzioni sono previste per altri prodotti e del resto nelle direttive del consiglio CEE dell'11 aprile 1967 regimi particolari sono stati previsti. C'è anche chi sostiene che occorre tassare tutti i prodotti agricoli perché altrimenti non si potrebbero dedurre le spese sui mezzi tecnici necessari all'agricoltura. Anche questo problema può essere risolto a nostro avviso come è stato risolto da altri Paesi, cioè con il rimborso forfettario delle spese pagate a monte della produzione agricola.

Per quanto esposto chiedo ai colleghi di votare per l'emendamento 5.23 da me illustrato e con il quale chiediamo che debbano restare comunque esenti o intassabili i prodotti ortofrutticoli e i prodotti agricoli per i quali è disposta, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione della imposta generale sull'entrata.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**B E L O T T I , relatore.** Parere favorevole all'emendamento 5.39, proposto dalla Commissione. Parere invece contrario all'emendamento 5.3, dei senatori Bosso ed altri e all'emendamento 5.41. Sono favorevole all'emendamento 5.42, proposto dalla Commissione, ma vorrei osservare, signor Presidente, che per maggiore chiarezza l'emendamento deve essere così formulato:

« Al punto 1), lettera b), sostituire le parole: " dei canoni versati per i servizi di vigilanza notturna ", con le altre: " dei canoni versati agli istituti di vigilanza "; dopo le

parole: " e successive integrazioni e modificazioni " inserire le altre: " , degli interessi sulle operazioni di credito agrario " ».

La sostanza non cambia affatto, signor Presidente: si tratta di non ingenerare confusioni in un testo già piuttosto macchinoso e contorto.

**P R E S I D E N T E .** Provi a rileggere il testo e a vedere se resta convinto della sistemazione dell'emendamento.

**B E L O T T I , relatore.** Onorevole Presidente, rileggo, per intenderci meglio, l'intero testo della lettera *b*), quale risulterebbe con l'approvazione dell'emendamento proposto dalla Commissione: « *b*) prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa, ad eccezione di quelle espressamente esentate per motivi di rilevante utilità culturale e sociale, delle locazioni e degli affitti di beni immobili, delle operazioni di assicurazione, dei canoni versati agli istituti di vigilanza, degli interessi sulle operazioni di credito e di finanziamento fatte da aziende ed istituti di credito soggetti alla disciplina della legge bancaria di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni e modificazioni, degli interessi sulle operazioni di credito agrario e sulle operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilità, nonchè dei servizi di trasporto pubblico urbano di persone ». Letto così, il testo, a nostro avviso, risulta più chiaro. Quindi siamo favorevoli alla sostanza dell'emendamento, con la collocazione dianzi suggerita.

L'emendamento 5.33 è stato ritirato dal senatore Scardaccione perchè assorbito in un emendamento della Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Se non sbaglio, era contrario all'emendamento 5.41.

**B E L O T T I , relatore.** Sì, signor Presidente.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori, ci rimettiamo al Governo, tenendo però presente che in Commissione era sta-

ta contemplata solo l'inclusione delle linee di trasporto urbano di persone ed era stato escluso il servizio extra-urbano.

Per l'emendamento 5.5, si tratta di precisazione puramente formale. Quindi, sono favorevole dal momento che l'ho firmato.

Per l'emendamento 5.38, presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori, la Commissione è contraria.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.6 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori devo dire, con grande dispiacere, che non lo possiamo accogliere. L'argomento è stato oggetto di molte discussioni in Commissione, concluse col parere contrario, espresso a maggioranza.

Circa l'emendamento 5.36, il parere è favorevole. Detto emendamento assorbirebbe il successivo 5.27 del collega Lombardi, con l'espresso consenso del presentatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.34 presentato dal senatore Scardaccione, non ho bene capito se lo abbia ritirato o meno.

**P R E S I D E N T E .** Lo ha mantenuto.

**B E L O T T I , relatore.** Per detto emendamento ci rimettiamo allora al Governo, come per il successivo 5.37 presentato dal senatore Vignola. Devo esprimere parere contrario sull'emendamento 5.7 del senatore Trabucchi; contrario anche all'emendamento 5.8 presentato dal senatore Soliano ed altri; contrario, infine, all'emendamento 5.9 presentato dal senatore Bosso ed altri.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.10 presentato dal senatore Trabucchi, riteniamo che la materia possa rientrare nelle norme delegate, con raccomandazione al Ministro di tenerlo in particolare considerazione.

Parere favorevole sull'emendamento 5.28 presentato dal senatore Bargellini e da altri senatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.11 del collega Pozzar il mio parere è favorevole. Mi pare che quest'emendamento assorba, almeno in gran parte, il testo dell'emendamento Trabucchi 5.12.



P R E S I D E N T E . È stato ritirato proprio per questa ragione.

B E L O T T I , *relatore*. Parere favorevole per il 5.30 del collega Valsecchi. Per il 5.13, del collega Catellani, ci rimettiamo al Governo. Parere favorevole per gli emendamenti 5.16, 5.14, 5.17, 5.18, di analogo contenuto. Per quanto riguarda l'emendamento 5.19 del collega Li Vigni, riteniamo che sia analogo nel contenuto all'emendamento Catellani; per la parte aggiuntiva ci rimettiamo al Governo. L'emendamento 5.20 del collega Bosso è assorbito da quello del senatore Catellani.

Per quanto riguarda il 5.21 debbo dire due parole, perchè in effetti non possiamo accoglierlo, pur con vivo dispiacere. Infatti la grave crisi attuale nel settore tessile è un problema angoscioso. Auspichiamo che il Governo, non potendo accedere alle invocate facilitazioni di natura fiscale, accentui e meglio coordini gli interventi diretti a sostegno di un settore di vitale importanza per la produzione e per l'occupazione.

Per l'emendamento 5.29, del collega Noè e di altri senatori, ci rimettiamo al Governo. Al 5.31 del senatore Segnana e di altri siamo favorevoli. Il 5.35 è stato ritirato. Sul 5.32, parere contrario. Sul 5.22, parere contrario. Sul 5.40, proposto dalla Commissione, ovviamente parere favorevole. Sul 5.26, parere favorevole. Sul 5.23, del senatore Pegoraro ed altri, parere contrario. Contrario pure il parere sull'emendamento 5.24 del senatore Trabucchi, come sull'emendamento 5.25 del senatore Li Vigni e di altri senatori.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* P R E T I , *Ministro delle finanze*. Naturalmente il Governo non può accogliere taluni emendamenti perchè se venissero accettati, come quelli che mirano ad introdurre un trattamento fiscale più favorevole per i consumi di pasta e verdura e per il settore tessile, l'erario perderebbe centinaia di miliardi e l'IVA finirebbe per rendere meno di quanto renda oggi l'IGE, con un grosso immediato insuccesso della riforma tributaria.

All'emendamento 5.39 il Governo è favorevole, mentre è contrario al 5.3 del senatore Bosso. Il Governo è altresì favorevole all'emendamento 5.42 della Commissione e considera che l'emendamento del senatore Scardaccione sia compreso in quello della Commissione.

Al 5.41 il Governo è contrario come pure è contrario al 5.4, perchè con i trasporti extraurbani non si sa mai dove si va a finire. Ho già detto che il tram che va da Bologna a Casalecchio è urbano, quindi se è per questo non c'è bisogno dell'emendamento. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Stavamo parlando tra emiliani in Commissione; è un esempio locale.

All'emendamento 5.38 del senatore Veronesi il Governo è contrario, così come al 5.6. Riguardo agli aeromobili ci sono due emendamenti: c'è quello dei senatori Noè, Farabegoli ed altri, che parla di aeromobili in genere, e poi c'è l'altro del senatore Lombardi...

P R E S I D E N T E . Il senatore Lombardi lo ha ritirato aderendo a quello del senatore Noè.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Non sono d'accordo. Se si tratta di accettare quello del senatore Lombardi, va bene.

B E L O T T I , *relatore*. Era il testo del Governo approvato dalla Camera.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Però in Commissione si erano fatte determinate considerazioni, per cui era stato deciso di togliere il termine « aeromobili ». Successivamente è venuto in mente a molti commissari che si sarebbe danneggiata l'Alitalia, cioè la compagnia di bandiera, che avrebbe dovuto pagare l'IVA sugli aeromobili acquistati all'estero, ed in relazione a ciò era stato preparato un emendamento presentato dal senatore Lombardi che parla di peso a vuoto superiore a 15 tonnellate. Il che significa che si vengono ad esonerare appunto gli acquisti degli aerei più grandi effettuati dall'Alitalia, compagnia a partecipazione statale senza contributo dello Stato.

MACCARRONE ANTONINO. I grandi aeromobili sì e la povera gente no!

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Non vorrà mica dire che ci sono aeromobili acquistati dalla povera gente! Tra l'altro lei si contraddice con l'atteggiamento assunto in Commissione dal suo Gruppo. Con molta obiettività vorrei far presente che in Commissione è stata tolta la parola « aeromobili » ma non si era pensato all'Alitalia. L'emendamento Lombardi viene incontro invece alle esigenze dell'Alitalia, mentre l'altro emendamento che parla degli aeromobili in genere si riferisce a tutti gli aeromobili, quindi non c'entrano gli acquisti della povera gente che, fino a prova contraria...

MACCARRONE ANTONINO. La povera gente che acquista il pane e che volete tassare!

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Senatore Maccarrone, ho il massimo rispetto di lei, ma mi sembra che in questo momento introduca elementi contraddittori... (*Interruzione del senatore Maccarrone Antonino*). Ho detto che si tratterebbe con l'emendamento Lombardi di esonerare gli acquisti di aeromobili effettuati dall'Alitalia, compagnia di bandiera che non è nemmeno finanziata dallo Stato e che appartiene allo Stato, mentre viceversa con la formula del senatore Noè tutti gli acquisti di aeromobili — e gli aeromobili per turismo non li acquistano i poveretti — verrebbero esonerati. Mi sembra che quello da me assunto sia un atteggiamento più avanzato del suo. Riterrei pertanto che sarebbe migliore la formulazione del senatore Lombardi.

N O È . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* N O È . Onorevole Presidente, vorrei solo chiarire i termini del problema. Con la limitazione prevista dall'emendamento del collega Lombardi si arriverebbe dagli aerei più grandi fino al Caravelle, ma al di sotto del Caravelle ci sono il Fokker-28 e il

Fokker-27 che fanno servizio su linee nazionali e che sarebbero esclusi. Poi sono in studio altri prototipi di peso inferiore al Caravelle, che in futuro sarebbero ingiustamente discriminati. Quindi non si tratta affatto di apparecchi da turismo, ma di apparecchi di trasporto di persone sebbene più piccoli del Caravelle.

P R E S I D E N T E . Evidentemente allora il riferimento al tonnellaggio è sbagliato. Bisogna fare riferimento alla destinazione.

L O M B A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O M B A R D I . Signor Presidente, devo dare un chiarimento. La misura delle quindici tonnellate è della CEE e si riferisce ai dazi di importazione. La ragione della richiesta fatta in sede di regolamento CEE è dovuta ad un fatto tecnico ed economico e cioè battersi per la concorrenza internazionale che è spietata in questo settore. Ora gli apparecchi che sono superiori a quindici tonnellate sono quelli utilizzabili in servizi internazionali. Nel nostro caso non c'è soltanto l'Alitalia che usa questi apparecchi, ma l'Itavia, l'Ati ed altre compagnie; pertanto non c'è un'esclusiva a favore dell'Alitalia: sono incluse tutte le compagnie che usano Caravelle, DC-8, DC-9 e DC-10.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* P R E T I , *Ministro delle finanze*. Poichè adesso non possiamo andare a pesare gli aerei (*ilarità*) e d'altro lato non credo che vogliamo e che abbiamo motivo di esonerare anche gli aeromobili per il turismo eccetera, potremmo dire: « gli aeromobili impiegati per servizi di linea »: in questo modo si distinguerebbe tra gli aeromobili acquistati dai ricchi signori e gli altri. (*Commenti*).

B E L O T T I , *relatore*. Ci sono gli apparecchi militari e di rappresentanza che non fanno servizio di linea: non si può introdurre una discriminazione.

V A L S E C C H I A T H O S . Non si può improvvisare.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Gli aerei militari sono dello Stato; pertanto si potrebbe dire: « gli aeromobili statali o destinati a servizi di linea ». Gli aeromobili militari sono dello Stato e perciò sono compresi.

B E L O T T I , *relatore*. A nome della Commissione, propongo il seguente emendamento (5.43) tendente ad aggiungere, al numero 2), lettera *b*), dopo le parole: « del prezzo delle navi », le altre: « e del prezzo degli aeromobili statali o destinati a servizi di linea ».

P R E S I D E N T E . Senatore Lombardi, è soddisfatto di questo nuovo emendamento?

L O M B A R D I . Sono soddisfatto.

P R E S I D E N T E : Senatore Noè, è soddisfatto?

N O È . Accetto l'emendamento presentato dalla Commissione; quindi ritiro l'emendamento 5.36.

P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole Ministro di proseguire nell'esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* P R E T I , *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento 5.34 vorrei invitare il senatore Scardaccione a ritirarlo perchè abbiamo già accettato, ispirandoci al suo emendamento relativo al credito agrario, il suo punto di vista in quel settore; però con la sua aggiunta (i « corrispettivi dei servizi effettuati con macchine agricole nell'interesse di aziende agricole singole ed associate ») si potrebbero in certo qual modo an-

che favorire organizzazioni industriali che si dedicano a questa attività...

M A C C A R R O N E A N T O N I N O . Siccome gli aeromobili rappresentano lo spirito capitalistico si va loro incontro, mentre per le macchine agricole...

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Non so perchè lei faccia questa polemica: abbiamo detto che gli aeromobili sono quelli statali e quelli in servizio di linea...

M A C C A R R O N E A N T O N I N O . Onorevole Ministro, lei dice aeromobili adibiti a servizi di linea, ma questi in Italia sono esercitati dall'Alitalia, che è un'industria a partecipazione statale, è vero, ma anche dall'Itavia, che è un'industria a partecipazione statale, e da altre compagnie che sono private anche se fanno il servizio pubblico!

P R E S I D E N T E . Abbiamo chiuso l'argomento degli aeromobili: siamo alla terra, non più all'aria; infatti l'emendamento 5.34 parla di macchine agricole. Quell'argomento è chiuso; senatore Maccarrone Antonino, lei potrà fare dopo una dichiarazione di voto...

M A C C A R R O N E A N T O N I N O . Qui c'è una contraddizione!

P R E S I D E N T E . Può aver ragione, ma lei potrà fare una dichiarazione di voto; non possiamo tornare indietro. Abbia pazienza.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Pregherei il senatore Vignola di voler ritirare l'emendamento 5.37.

A L B E R T I N I . Lo ritiriamo.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Sono contrario all'emendamento 5.7 del senatore Trabucchi ed altresì all'emendamento 5.8 dei senatori Soliano ed altri. Sono contrario anche all'emendamento 5.9 dei senatori Bosso, Biaggi e Bergamasco e vorrei invitare l'onorevole Bosso a ritirarlo.

B O S S O . Infatti lo ritiriamo.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento 5.10 del senatore Trabucchi, direi che alcune cose sono già comprese; altre non sono comprese, ma vorrei che il senatore Trabucchi ritirasse l'emendamento perchè di questi problemi parleremo in sede di legislazione delegata. Sono problemi particolarissimi.

T R A B U C C H I . Sta bene, lo ritiro.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Circa l'emendamento 5.28 del senatore Bargellini e di altri senatori, vorrei dire al senatore Bargellini che quando parliamo di libri intendiamo ovviamente tutti i libri, quindi credo che il suo emendamento non sia necessario. Se lei, senatore Bargellini, insiste, io ho tanto rispetto per lei che sono disposto ad accettarlo. Ma, ripeto, poichè il termine « libri » è onnicomprensivo, mi sembra che non possa nascere nessun dubbio.

N E N C I O N I . Le norme si esaminano secondo il rispetto personale per i proponenti... (*Commenti*).

P R E T I , *Ministro delle finanze*. No, senatore Nencioni. Questo è un problema di carattere eminentemente culturale, non di carattere economico, ed è questa la ragione per cui mi rivolgevo al senatore Bargellini, come uomo di cultura, in quei termini. Non mi permetterei mai di fare distinzioni sotto altri aspetti tra i vari membri di questa Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.11 dei senatori Pozzar e Vignola, il relatore ha dichiarato di essere favorevole e io non vorrei mettermi in contrasto con il relatore. Certamente sarà molto difficile andare a determinare quali materiali audiovisivi sono di contenuto didattico e tutto questo creerà numerose grane per gli uffici. Io, ripeto, non posso che associarmi a quanto ha detto il relatore. Se però il senatore Pozzar si rendesse conto che le spese che dovrà sopportare lo Stato per distinguere tra questi materiali e gli altri potrebbero essere

troppo onerose, potrebbe anche ritirare l'emendamento. Comunque mi rimetto a lui.

Accetto l'emendamento 5.30 del senatore Athos Valsecchi, riguardante i servizi telefonici per uso privato, purchè si dica: « per uso familiare ». Non vorrei che l'espressione « uso privato » venisse intesa male così che distinguendo fra uso privato e uso pubblico per « uso privato » si intendesse l'uso di tutti i soggetti non pubblici, anche delle grandi società e via dicendo, ciò che sarebbe proprio esattamente il contrario di quello che il senatore Valsecchi si propone.

V A L S E C C H I A T H O S . A me sembrava sufficiente dire: « per uso privato ».

P R E T I , *Ministro delle finanze*. È meglio abbondare; spero quindi che il senatore Valsecchi accetti che si dica: « per uso familiare ».

V A L S E C C H I A T H O S . Sta bene, accetto la modifica.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento 5.13 del senatore Catellani, che si riferisce alle prestazioni dei pubblici esercizi (e mi pare vi siano altri emendamenti del genere), vorrei invitare il senatore Catellani a ritirarlo tenendo presente che ciò a cui miravano i pubblici esercizi era che gli alberghi, quando fanno esercizio di ristorante per gli esterni, non avessero vantaggi. Ma poichè questi vantaggi sono stati esclusi, non c'è un particolare interesse dei pubblici esercizi ad avere questa riduzione della aliquota. D'altro lato vorrei fare presente al senatore Catellani che noi ci rendiamo conto delle esigenze di questa categoria e in altro settore, con altri provvedimenti, vi potremo andare incontro.

P R E S I D E N T E . Senatore Catellani, insiste per la votazione dell'emendamento 5.13?

C A T E L L A N I . Lo ritiro.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Ci sono poi vari emendamenti che parlano delle prestazioni delle aziende alberghiere escluse quelle di lusso, per i soli clienti alloggiati. Io accetto questi emendamenti ma preferirei quello formulato dal senatore Cifarelli dove non c'è l'aggettivo « tutte ».

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è decaduto poichè il senatore Cifarelli non era presente in Aula. Il Governo può farlo suo.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Credo che il senatore Zannini come i presentatori degli altri emendamenti non abbiano difficoltà a sopprimere questo aggettivo, dato che il risultato è lo stesso.

Z A N N I N I . D'accordo.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Quindi accetto l'emendamento del senatore Zannini ed accetto l'emendamento 5. 14, sempre con la soppressione della parola « tutte », presentato dal senatore Li Vigni, che è identico all'emendamento 5. 16 del senatore Zannini, così come accetto anche l'emendamento 5. 17, che è pure identico, presentato dal senatore Minnocci, nonchè l'emendamento 5. 18, anch'esso identico, presentato dal senatore Garavelli. Non posso accettare l'emendamento 5. 19 presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Non posso nemmeno accettare l'emendamento 5. 20 presentato dal senatore Bosso e da altri senatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 5. 21 presentato sempre dal senatore Bosso e da altri senatori, e che si riferisce ai prodotti delle industrie tessili, devo dire che non posso accettarlo. Vorrei pregare il senatore Bosso di ritirarlo. Devo riconoscere che la situazione dell'industria tessile italiana in questo momento è grave e che il Governo ha il dovere di andare incontro alle difficoltà di questo settore industriale più ancora di quanto non abbia fatto fino ad oggi; ma deve farlo con altre misure, che direttamente lo favoriscano. Viceversa l'accettazione di questo emendamento finirebbe per dare un bonifico a tutti i tessuti messi in vendita,

compresi magari quelli di lusso, e quindi non si raggiungerebbero quelli che io credo siano i veri fini del senatore Bosso, cioè dell'aiuto alle aziende tessili. Se il senatore Bosso è convinto di queste mie argomentazioni...

B O S S O . Onorevole Ministro, non è che io sia completamente convinto delle sue argomentazioni, ma rendendomi conto che non avrei nessuna possibilità di far approvare oggi questo emendamento lo ritiro. Però vorrei pregarla, signor Ministro, di dare assicurazioni che non soltanto si terrà conto della crisi nel settore tessile in leggi di altro tipo che possano aiutarlo, ma che proprio nel campo tributario in seguito la situazione possa essere esaminata e corretta, qualora ci si renda conto che va corretta.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Nel campo delle importazioni, si capisce. Lei si preoccupa che le industrie tessili italiane non siano eccessivamente svantaggiate dalle importazioni dei tessuti stranieri...

B O S S O . Ci interessa che in sostanza venga seguito attentamente il problema fiscale nel settore dell'industria tessile con dei correttivi da applicarsi in seguito. In questo senso ritiro l'emendamento.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. D'accordo.

Per quanto riguarda l'emendamento 5. 29, presentato dal senatore Noè e da altri senatori, vorrei far osservare che non è molto facile (il senatore Belotti si è rimesso al Governo) distinguere fra le apparecchiature scientifiche a seconda se siano destinate ad una funzione o ad un'altra e credo che ciò implichi una fatica notevole per gli uffici.

N O È . Nel mio emendamento si prevede appositamente l'approvazione del CNR, proprio per evitare il dubbio che ci fossero altri...

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Sì, naturalmente; però, senatore Noè, ritengo che gli interventi e gli accertamenti del CNR fini-

ranno per richiedere una procedura piuttosto complicata. Se lei tuttavia insiste io posso anche accettare l'emendamento, sebbene con scarsa convinzione, perchè l'amministrazione finanziaria certamente si troverà a disagio.

Accetto l'emendamento 5.31 del senatore Segnana. Il 5.35 del senatore Scardaccione mi pare sia stato ritirato.

Non posso accettare il 5.32 del senatore Nencioni e nemmeno il 5.22 del senatore Trabucchi. Accetto il 5.40 della Commissione, accetto anche il 5.26 dei senatori Segnana e Andò. Non posso accettare il 5.23 del senatore Pegoraro e non posso nemmeno accettare il 5.24 del senatore Trabucchi; sarebbe troppo lungo spiegarne i motivi, glieli spiegherò dopo senza annoiare questa Assemblea.

Vorrei invitare cortesemente il senatore Li Vigni a ritirare l'emendamento 5.25. Il senatore Li Vigni sa perfettamente che in sede di Commissione siamo andati molto incontro alle esigenze delle cooperative e abbiamo accettato anche vari suoi emendamenti come parecchi altri erano stati accolti dalla Camera dei deputati. Certe cose inoltre potranno essere esaminate successivamente in sede di legislazione delegata. Se egli volesse ritirarlo gliene sarei grato.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Li Vigni, insiste per la votazione dell'emendamento 5.25?

**L I V I G N I .** Lo ritiro, signor Presidente, perchè riapriremo, come dissi anche in sede di ordini del giorno, tali questioni sui decreti delegati.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 5.39, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.3, nel nuovo testo, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.42, presentato dalla Commissione, nel testo modificato proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.41, presentato dal senatore Rotta e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 5.33 è stato ritirato dal senatore Scardaccione.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dai senatori Belotti e Formica. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.38, presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6.

**A N D E R L I N I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **A N D E R L I N I .** Signor Presidente, l'onorevole Ministro ha pronunciato, credo per la quarta volta nelle Aule del Parlamento italiano, un grosso no alla richiesta che abbiamo avanzato stamane in quest'Aula e che i sindacati sostengono da molti mesi nel Paese. Contemporaneamente, signor Ministro, lei che dice di non poter accettare il nostro emendamento sulla pasta, sul pane e sulle verdure è stato costretto — e me ne rendo conto — forse al di là della sua stessa volontà ad accettare l'esenzione dall'IVA per gli acquisti di aeromobili e solo per mi-

racolo non sono stati esentati anche gli aeromobili adibiti ad uso privato, evitando così di codificare l'assurdo per cui Agnelli può comprare un bireattore per uso personale senza pagare l'imposta, mentre il bracciante che va a comprare il pane o la pasta paga l'IVA, e badate che su questi generi oggi non grava l'imposta! Certo, sono stati esentati dall'IVA gli aeromobili non adibiti ad uso privato, ma se l'imposizione fosse stata mantenuta ne sarebbe derivato solo un lieve aumento dei biglietti aerei, ma è meglio aumentare i biglietti aerei che mantenere l'IVA sulla pasta, sul pane e sulla verdura. Inoltre, se non fosse stato accolto l'emendamento Valsecchi, forse sarebbero aumentate di poco le tariffe telefoniche, cosa questa non piacevole, ma che non avrebbe colpito la generalità degli italiani. Meglio aumentare di due o tre lire ogni telefonata che stabilire per la prima volta da molti anni a questa parte nella storia del nostro Paese, come voi state facendo, una nuova imposta sul macinato.

Ecco perchè mantengo l'emendamento e sono deciso a fare tutto il possibile perchè questa battaglia vada fino in fondo. E voi, colleghi democristiani, vi sentirete ripetere questa storia nelle piazze.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.43, presentato dalla Commissione, tendente ad aggiungere al numero 2), lettera b), dell'articolo 5, dopo le parole: « delle navi », le altre: « e del prezzo degli aeromobili statali o destinati a servizi di linea ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 5.36, del senatore Noè e di altri senatori, e l'emendamento 5.27, presentato dal senatore Lombardi, sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.34.

**S C A R D A C C I O N E .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S C A R D A C C I O N E .** Signor Presidente, debbo tornare con la mia dichiarazione di voto su questo emendamento perchè non riesco a spiegarmi come il Ministro possa accettare l'esenzione sugli aeromobili e non accetti questa richiesta che è di una evidenza lapalissiana. Si tratta di un settore in cui non esiste attualmente nessuna imposta; non sottraiamo nulla all'erario, diamo semplicemente il benessere ad una situazione che già si realizza.

Non voglio aggiungere altro perchè il tempo a mia disposizione è breve, comunque insisto perchè l'emendamento sia votato.

**P R E T I ,** *Ministro delle finanze.* Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **P R E T I ,** *Ministro delle finanze.* Senatore Scardaccione, ella mi rimprovera di aver accettato l'esenzione per gli aeromobili. Lei ha visto come si è svolta la discussione, quindi non mi faccia rimproveri non opportuni perchè il mio proposito era quello di esentare semplicemente gli acquisti di aerei effettuati dall'Alitalia, compagnia di bandiera, per evitare una grossa partita di giro dato che l'Alitalia è una delle poche aziende a partecipazione statale che non ha ancora chiesto soldi allo Stato. Questo era il mio proposito che credo nessuna parte politica possa contestare o criticare.

Per quanto riguarda questi corrispettivi di servizi effettuati con macchine agricole, so che nella mia regione sono gli industriali a fare questo mestiere. Quindi non vedo per quale motivo dovrei accettare la sua proposta. Mi sembra che sia un'attività da considerare alla stregua di altre e per tale ragione ho assunto questa posizione. D'altro canto ella sa che abbiamo accettato l'emenda-

mento per la riduzione sui fertilizzanti perchè sono direttamente impiegati nelle aziende agricole.

Questa è la mia opinione, senatore Scardaccione, e la esprimo nella convinzione che determinati operatori economici potrebbero essere favoriti nei confronti di altri. Onestamente ci credo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 5.34, presentato dal senatore Scardaccione e da altri senatori, non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 5.37, presentato dal senatore Vignola e da altri senatori, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.7, presentato dal senatore Trabucchi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

**T R A B U C C H I .** Rinunzio alla votazione.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Soliano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 5.9 e 5.10 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 5.28, presentato dal senatore Bargellini e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dai senatori Pozzar e Vignola, accettato dalla Commissione e con perplessità dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

L'emendamento 5.12, presentato dal senatore Trabucchi, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.30, presentato dal senatore Athos Valsecchi e da altri senatori, modificato nel senso che la parola: « privato » è sostituita dall'altra: « familiare », accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

L'emendamento 5.13, presentato dal senatore Catellani, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.16, presentato dal senatore Zannini e da altri senatori, senza la parola « tutte » e con l'intesa che, qualora risultasse approvato, saranno da considerarsi assorbiti gli emendamenti 5.14, 5.17 e 5.18 di analogo contenuto.

**C I F A R E L L I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**C I F A R E L L I .** Volevo solo chiarire che voterò a favore di questo emendamento in quanto la mia assenza di un minuto — e me ne scuso — ha fatto decadere il mio emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Infatti quando il Ministro ha detto che accettava la sua formula ho invitato il Ministro a farla propria.

**C I F A R E L L I .** La ringrazio, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 5.16, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.19, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori, non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**



Con questa votazione è precluso il successivo emendamento 5.20, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori.

L'emendamento 5.21, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.29, presentato dal senatore Noè e da altri senatori, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.31, presentato dal senatore Segnana e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

L'emendamento 5.35, presentato dal senatore Scardaccione e da altri senatori, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.32, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

**NENCIONI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NENCIONI.** Onorevole Presidente, richiamandomi a quanto già detto, vorrei sostenere innanzitutto la fondatezza economica e contributiva dell'emendamento che, se non accolto, aggraverebbe ulteriormente la crisi esistente nei riflessi del mercato interno e renderebbe meno competitivi i nostri prodotti agricoli negli scambi internazionali, specialmente nei confronti degli altri Paesi della CEE. La Francia e l'Olanda, che sono notoriamente i Paesi a più avanzata produzione agricola, applicano rispettivamente le aliquote del 7,5 e del 4 per cento su alcune materie utili all'agricoltura.

Si rendeva altresì necessario l'emendamento al fine di limitare al massimo gli effetti negativi che derivano agli agricoltori dal sistema di imposizione per essi previsto, forfettizzato dalla imposta pagata a monte, da-

to che il loro scarso potere contrattuale nella determinazione dei prezzi di vendita rende praticamente nulle le possibilità del recupero dell'imposta assolta sugli acquisti attraverso le quote forfettarie.

Onorevole Presidente, fatta questa precisazione per la fondatezza giuridica, economica e morale dell'emendamento, debbo dire che l'emendamento stesso è assorbito dall'emendamento 5.34 del senatore Scardaccione. Mentre io chiedevo la riduzione, egli ha chiesto la esenzione. Pertanto sono lieto che il mio emendamento sia stato accolto dall'emendamento Scardaccione *ultra petita* e ritiro l'emendamento 5.32.

**TRABUCCHI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TRABUCCHI.** Io avevo presentato l'emendamento 5.22, ma se il Governo non lo vuole accettare, lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento 5.40 proposto dalla Commissione, per il quale il Governo ha espresso parere favorevole.

**SOLIANO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SOLIANO.** Onorevole Presidente, in sede di Commissione il nostro Gruppo e quelli dei compagni del Partito socialista di unità proletaria e degli indipendenti di sinistra presentarono uguale emendamento, che la maggioranza della Commissione non accolse preferendo una via di mezzo tra l'esenzione prevista in tre milioni e quella da noi proposta in cinque milioni e portandola a quattro.

Noi prendiamo atto con favore di questo ripensamento della maggioranza della Commissione, che propone ora di portare l'esenzione a cinque milioni come noi avevamo chiesto. Di conseguenza voteremo a favore.

L I V I G N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Dichiaro di votare a favore e, se mi è permesso, mi rammarico che proprio una Commissione come la nostra, la quinta, dove si lavora in un certo modo, sia poi obbligata a mettere la minoranza della Commissione di fronte ad atti di questo genere. Infatti non credo che nel giro di poche ore possiate avere avuto un ripensamento per il quale accettate le cose che avete negato duramente in sede di Commissione.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, io dichiaro che voterò contro questo emendamento. In sostanza lo faccio per le stesse obiezioni del collega Li Vigni, capovolte. Ritengo, cioè, che già si sia fatto un esame approfondito per quanto riguarda il minimo di esenzione, onde volere all'ultimo momento introdurre uno spostamento da 4 a 5 milioni costituisce una improvvisazione. Io non ritengo che in tutta la materia di questa legge, dopo tanti esami della Camera e della nostra Commissione, si possa dare adito a grandi novità all'ultimo minuto. Quindi il mio giudizio è contrario ed il mio voto è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 5.40, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.26, presentato dai senatori Segnana ed Andò, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.23, presentato dal senatore Pegoraro e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.24, presentato dal senatore Trabucchi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 5.25 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

#### Art. 6.

La disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta agli incrementi di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito;

2) applicazione dell'imposta agli incrementi di valore degli immobili di proprietà di società che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di gestione di immobili al compimento del decennio dalla data di acquisto dell'immobile e di ogni successivo decennio di ininterrotto possesso. In ogni caso il tributo troverà applicazione a decorrere dal secondo anno successivo a quello della sua istituzione; esclusione da tali disposizioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, a condizione che negli statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualità previsti dalla legge e che siano costituiti

esclusivamente tra soci, aventi requisiti necessari per diventare assegnatari degli alloggi popolari a norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare;

3) commisurazione dell'imposta per gli immobili di cui al numero 1 alla differenza tra il valore degli immobili alla data dell'alienazione o della trasmissione a titolo gratuito e il valore di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o per causa di morte, aumentato delle spese di acquisto, di costruzione e incrementative, e per gli immobili di cui al numero 2 alla differenza tra il valore degli immobili stessi al compimento del decennio e il valore di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o per causa di morte o assunto a base della precedente tassazione, aumentato delle spese di acquisto, costruzione e incrementative. Per gli immobili acquistati oltre un decennio prima della istituzione dell'imposta la differenza sarà determinata con riferimento al valore di essi nel decimo anno anteriore ovvero, per le aree fabbricabili, alla diversa data stabilita con la deliberazione istitutiva dell'imposta già prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 246;

4) determinazione della differenza imponibile, per gli immobili di cui al numero 1 sulla base dei valori accertati ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni ovvero sulla base dei corrispettivi assoggettati alla imposta sul valore aggiunto e per gli immobili di cui al numero 2 sulla base dei valori correnti alla data di compimento del decennio. Per gli immobili acquistati oltre un decennio prima della istituzione dell'imposta, il valore così accertato all'atto dell'acquisto sarà rivalutato con appositi coefficienti, da applicare anche alle spese di costruzione e incrementative sostenute prima della detta data;

5) detrazione dall'incremento di valore di una somma determinata in ragione del quattro per cento del valore di riferimento per ogni anno di formazione dell'incremento stesso;

6) commisurazione per scaglioni con aliquote stabilite dai comuni tra un minimo dal tre al cinque per cento per lo scaglione di incremento corrispondente al dieci per cento

del valore di riferimento e un massimo dal venticinque al trenta per cento per lo scaglione eccedente il duecento per cento;

7) accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato;

8) attribuzione del gettito ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili;

9) indeducibilità del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e deducibilità del tributo dalla plusvalenza assoggettata all'imposta sui redditi delle persone fisiche od alla imposta sul reddito delle persone giuridiche nei confronti delle imprese commerciali, delle società indicate dall'articolo 2200 del codice civile e delle persone giuridiche diverse dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

10) esclusione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili di proprietà delle società di cui al numero 2, quando siano dati in locazione e destinati totalmente allo svolgimento: a) delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; b) delle attività culturali, ricreative, sportive, educative di circoli aderenti alle organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; c) dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso. L'esclusione è subordinata alla condizione che, alla data del compimento del decennio di ininterrotto possesso, la destinazione di cui alle precedenti lettere duri almeno da otto anni.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 6.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

*Al numero 1), sopprimere le parole: « o trasmessi a titolo gratuito ».*

6.9

TRABUCCHI

*Alla fine del numero 1) aggiungere le seguenti parole: « per atto tra vivi con esclusione delle donazioni a favore di parenti entro il primo grado e di enti morali aventi fini di beneficenza, di assistenza, di cul-*

tura e di religione ed esclusi anche gli atti di liberalità a beneficio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni ».

6.1 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LANTANZA, PICARDO

*Al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « eccetto quelle appartenenti alle cooperative e loro consorzi retti e disciplinati dai principi di cui all'articolo 3, n. 10, a condizione che vengano reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale, e con esenzione dei terreni e dei fabbricati costituenti l'azienda agricola dei coltivatori diretti, ad eccezione di quelli ceduti a scopo diverso dalla coltivazione agricola e di quelli compresi nelle aree non agricole dei piani regolatori generali o nelle aree comprese nei piani di fabbricazione ».

6.16 PEGORARO, BORSARI, CERRI, FORTUNATI, MACCARRONE Antonino, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI, LIVIGNI, MASCIALE, ANDERLINI

*Al numero 3), sostituire il primo periodo con il seguente:* « commisurazione dell'imposta per gli immobili di cui al numero 1) alla differenza tra il valore degli immobili alla data dell'alienazione e il valore di essi alla data dell'acquisto a titolo oneroso effettuato dal venditore o dai suoi danti causa, aumentato delle spese di acquisto, di costruzione e incrementative, e per gli immobili di cui al numero 2) alla differenza tra il valore degli immobili stessi al compimento del decennio e il valore di essi alla data dell'acquisto a titolo oneroso da parte della società o di suoi danti causa a titolo gratuito o assunto a base della precedente tassazione, aumentato dalle spese di acquisto, costruzione e incrementative ».

6.10 TRABUCCHI

*Al numero 3), al secondo periodo, dopo le parole:* « la differenza sarà determinata con riferimento al valore », *inserire l'altra:* « corrente », *e sopprimere l'ultimo periodo del successivo numero 4) dalle parole:* « Per gli immobili acquistati » *sino alla fine.*

6.20 IL GOVERNO

*Al numero 4), dopo le parole:* « imposta di registro », *inserire le altre:* « non in base ai criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 27 marzo 1959, n. 355, e successive modificazioni ed aggiunte ».

6.5 TRABUCCHI

*Al numero 4), dopo le parole:* « imposta sulle successioni e donazioni », *inserire le altre:* « con esclusione di quelli determinati ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 marzo 1959, n. 355, che dovranno essere accettati sulla base dei valori correnti all'epoca dell'acquisto ».

6.11 IL GOVERNO

*Al numero 4), sopprimere le parole:* « o dell'imposta sulle successioni o donazioni ».

6.4 TRABUCCHI

*Sostituire il numero 6) con il seguente:*

« 6) commisurazione per scaglione con aliquota unica e progressiva stabilita dallo Stato tra un minimo del tre per cento per lo scaglione di incremento corrispondente al dieci per cento medio annuo del valore di riferimento ed un massimo del venticinque per cento per lo scaglione eccedente il duecento per cento medio annuo ».

6.3 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LANTANZA, PICARDO

*Al numero 6), dopo le parole:* « dieci per cento », *inserire le altre:* « medio annuo » *e così pure dopo le parole:* « duecento per cento » *aggiungere le parole:* « medio annuo ».

6.12 BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO

*Al numero 6), dopo la parola:* « riferimento », *inserire le altre:* « in ragione di anno ». *Conseguentemente, in fine, aggiungere le parole:* « in ragione di anno ».

6.6 TRABUCCHI

*Sostituire il numero 9) con il seguente:*

« 9) deducibilità del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e

delle persone giuridiche e deducibilità del tributo dalle plusvalenze da computarsi agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sul reddito ».

6. 7 TRABUCCHI

*Sostituire il numero 9) con il seguente:*

« 9) in deducibilità del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche e sua detrazione dall'imposta locale sui redditi patrimoniali di impresa e professionali tutte le volte che l'incremento di valore sia soggetto a tale imposta ».

6. 13 BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO

*Sostituire il numero 9) con il seguente:*

« 9) in deducibilità del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e deducibilità del tributo dalla plusvalenza assoggettata all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi ».

6. 17 BELOTTI, FORMICA

*In via subordinata, al numero 9), sostituire le parole: « deducibilità del tributo » con le altre: « deducibilità dell'incremento di valore assoggettato all'imposta ».*

6. 14 BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO

*In via ulteriormente subordinata, al numero 9), in fine, aggiungere le parole: « nonchè delle associazioni non riconosciute e delle altre organizzazioni di cui al numero 8) dell'articolo 3 ».*

6. 15 BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO

*Al numero 10), aggiungere, alla fine della lettera a), le parole: « e delle attività dei sindacati dei lavoratori ».*

6. 19 COPPO, BRUNI, TORELLI, VALSECCHI  
Pasquale, COLLEONI, RICCI, POZZAR, ACCILI

*Al numero 10), dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« (...) delle attività sindacali, svolte dai sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

6. 18 VIGNOLO, ABBIATI GRECO CASOTTI  
Dolores, FARNETI Ariella, PIRASTU, BONATTI, BRAMBILLA, PALAZZESCHI, MAGNO, FERMARIELLO, SOLIANO

*Aggiungere, in fine, i seguenti numeri:*

« (...) saranno esenti dall'imposta sugli incrementi di valore i trasferimenti di immobili effettuati in sede di procedimento di espropriazione per pubblica utilità a prezzo determinato in base a leggi speciali che prevedono la corresponsione di un'indennità inferiore al valore corrente;

...) saranno esenti dall'imposta le trasmissioni nel seno della stessa famiglia (parenti entro il terzo grado o coniuge) della casa di abitazione e del fondo coltivato dalla famiglia stessa fino al limite complessivo di valore venale del bene di milioni trenta, e le cessioni di quote o di diritti reali gravanti sui beni stessi;

...) il tributo di cui al presente articolo sarà strutturato come tributo personale con privilegio speciale sugli immobili oggetto della cessione, non opponibile ai creditori ipotecari iscritti prima della data della cessione nè in sede concorsuale ai titolari di credito anche chirografari risultanti da documenti antecedenti alla data della cessione stessa ».

6. 8 TRABUCCHI

PRESIDENTE. Avverto che da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, Segretario:

*Al punto 5), sostituire le parole: « quattro per cento » con le altre: « sei per cento ».*

6. 2 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LANTANZA, PICARDO

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Signor Presidente, i miei emendamenti non sono molti, però so-

no veramente importanti. Infatti l'articolo 6 riguarda l'imposta sulle plusvalenze immobiliari, che è introdotta per la prima volta come imposta autonoma...

### Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(Segue TRABUCCHI). ... e va assai al di là di quello che era già stabilito per l'imposta sulle aree fabbricabili, dimenticando che mentre per le aree fabbricabili è abbastanza facile applicare una imposta sulle plusvalenze, è assolutamente più difficile e non giusto sempre creare un'imposta generale sulle plusvalenze monetarie. In ogni modo ciò che preoccupa su questo tema è anzitutto quello che è oggetto del primo emendamento. La nuova imposta viene concepita come imposizione sul maggior valore realizzato su beni posseduti. Nel momento in cui il plusvalore si realizza è ammessa una imposizione; curioso è che si ammetta che la realizzazione possa essere realizzata anche morendo! Ho ricordato ai colleghi che sarebbe — secondo il proponente — un piccolo conforto il realizzare le plusvalenze morendo; peccato è che si realizzino le plusvalenze e si abbandonino nello stesso istante! Ammettere che si realizzi una plusvalenza nel momento in cui si muore implica una infinita serie di questioni giuridiche che abbandono al Senato. Mi sembra che specie entro certi limiti di proprietà e soprattutto per quelle che costituiscono il sostegno della famiglia, prevalentemente per quelle dei nostri coltivatori diretti, dire che nel momento in cui il capofamiglia muore si realizzi la plusvalenza sia veramente dire cosa contraria a qualsiasi concezione logica.

Ritengo invece che sia non contrario alla logica ma all'opportunità colpire anche la cessione a titolo gratuito, soprattutto quando sia fatta ad istituzioni di beneficenza ed enti morali.

Il secondo emendamento riguarda semplicemente una modificazione consequenziale alla prima.

Circa l'emendamento 6.5 invece sono contento che con il 6.11 il Governo abbia mutato opinione da quella che il Ministro espone in Commissione e che egli abbia capito che non si possono usare due pesi e due misure. Anche se mi si è data ragione in ritardo, ne sono lieto; ritiro il mio emendamento in favore di quello del Governo che avrà certo possibilità maggiori di essere accettato.

L'emendamento 6.4 è consequenziale al 6.9, se viene accettata l'idea che non si possa realizzare una plusvalenza in punto di morte. Il contenuto dell'emendamento 6.6 mi pare assai logico e lo stesso Ministro aveva incertezze in proposito; poi però si è attenuto alla posizione già espressa. Comunque spiego la mia posizione. Poichè la imposta è un'imposta progressiva questa si deve applicare in relazione all'aumento di valore che si sia realizzato ma tenendo conto del periodo trascorso tra l'acquisto e la vendita successiva del bene di cui si tratta. La plusvalenza si può verificare in un anno o in dieci o in cinquanta (ora si pensa di poter portare il punto di partenza anche più indietro). È evidente che si deve fare riferimento all'aumento medio annuo agli effetti della progressività, non all'aumento in senso oggettivo.

Spero che il Ministro ripensandoci possa ritornare sull'idea che si deve far conto della media annua, in quanto la speculazione può essere colpita in base ai due elementi del guadagno: le cifre in sé, e la sollecitudine dell'aumento. In ogni modo credo che se il Ministro non accetterà provvederà a suo tempo la Corte costituzionale.

Non resta che la questione della deducibilità del tributo dalle plusvalenze da compu-

tarsi agli effetti dell'imposta sulle persone fisiche. È evidente che se si colpisce una plusvalenza, la plusvalenza che deve essere considerata reddito, è la plusvalenza netta, con detrazione della imposta che si sia applicata. Mi sembra un discorso molto chiaro; ma qui pare che non lo si voglia accettare; ad ogni modo la chiarezza è assoluta.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.8, vi sono tre punti che mi sembrano chiari: colui che viene già colpito con le espropriazioni confiscatrici — e ieri abbiamo visto in che modo si faranno in futuro alcune espropriazioni, cioè con espropriazioni in base a leggi speciali che prevedano la corresponsione di una indennità inferiore al valore corrente — non deve subire — sarebbe equo — anche l'imposta sulle plusvalenze. Inoltre quando ci sono trasferimenti di quote o di beni nel seno della famiglia coltivatrice, almeno nei limiti dei beni di un valore complessivo massimo di trenta milioni, sarebbe logico non applicare l'imposta che sarebbe puramente e semplicemente imposta su un valore nominale perchè la famiglia coltivatrice resterebbe in possesso degli stessi beni.

Il terzo punto riguarda un tentativo di quelli che faccio ogni tanto anch'io, quello cioè di offrire al Governo la possibilità di inquadrare questa legge nel sistema giuridico. Infatti qui non si sa se si tratti di un'imposta reale o personale, se sia garantita con il privilegio o senza, e quali beni colpisca, se il privilegio sia opponibile o no. Pertanto ho cercato, quanto meno, di indicare una via al Governo perchè, se vorrà, stabilisca la natura dell'imposta; se non vorrà, pazienza; io non sono tenuto a supplire a quello che il Governo non vuole accertare. D'altra parte è necessario dire — ed in qualche modo lo si farà — di che natura è questa imposta, perchè se per esempio se ne mantenesse l'applicazione nel momento in cui si effettua la cosiddetta realizzazione delle plusvalenze in sede di successione, sarebbe evidentemente di grande importanza sapere se l'imposta la devono pagare gli eredi o i legatari. Se è vero che il morto ha realizzato le sue plusvalenze è certo che il morto non paga, e l'imposta si

applica quindi agli eredi; se non paga il morto devono pagare i vivi, ma se l'imposta costituisse un onere reale è evidente che l'imposta dovrebbe passare ai legatari.

Tutti questi dubbi non sono passati neanche per la testa di chi ha redatto il testo; ma è bene tener conto che queste cose passeranno per la testa dei cittadini quando sarà necessario applicare la legge. Comunque sentiremo che cosa ci dirà il Governo in proposito.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 6.3.

In ordine all'emendamento 6.1, mi permetto di osservare che l'imposta comunale sull'incremento di valore viene applicata agli immobili alienati a titolo oneroso ed anche a quelli trasmessi a titolo gratuito. Tra questi sarebbero compresi anche i trasferimenti *mortis causa*. Il criterio non ci pare che possa condividersi. Già i beni immobili per il caso di successione ereditaria sono onerati dall'imposta di successione e da quella sul valore globale netto. L'aggravio di una ulteriore imposta ci sembra veramente eccessivo ed erode pesantemente il diritto alla proprietà. L'imposta sull'incremento di valore colpirebbe anche i parenti entro il primo grado e gli enti morali aventi fini di beneficenza, di assistenza, di cultura e di religione nonchè gli atti di liberalità a favore dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni. La previsione ci sembra assai rigorosa e drastica e proponiamo pertanto di escludere dalla predetta imposta i trasferimenti a causa di morte e quelli a qualsiasi titolo fatti agli enti sopra richiamati.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.2, rilevo che, in relazione alla costante svalutazione della moneta e alla precaria situazione economica italiana, la previsione della detrazione dall'incremento di valore di una somma determinata in ragione del 4 per cento del valore di riferimento per ogni anno di formazione dell'incremento stesso ci sembra assai esigua. È notorio che la svalutazio-

ne monetaria di gran lunga eccede ogni anno la misura del 6 per cento e conseguentemente è da presumere che i beni immobili aumentino il loro valore di almeno il 6 per cento. Trattasi di un aumento di valore meramente fittizio, peraltro, che quanto meno nella predetta misura del 6 per cento in ragione di anno non può certamente essere gravato dell'imposta prevista dall'articolo 6 del disegno di legge.

PEGORARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORARO. Nella brevissima illustrazione che farò dell'emendamento 6.16 mi rivolgo particolarmente all'onorevole Ministro e ai colleghi più direttamente collegati con il lavoro contadino. Devo amaramente constatare, onorevole Ministro, che tutti gli emendamenti che riguardano i coltivatori diretti sono stati respinti creando situazioni che non esito a definire molto serie per quanto concerne le conseguenze che si avranno nell'impresa coltivatrice. Chiedo quindi un minuto di attenzione all'onorevole Ministro ed ai colleghi per quanto sto dicendo in relazione all'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili, perchè se l'imposta dovesse passare così come è per i coltivatori diretti si creerebbe una situazione di incredibile ingiustizia.

Onorevole Ministro, lei non ha accettato il nostro discorso per quanto riguarda la definizione di reddito contadino come reddito di lavoro, non ha risposto alle nostre argomentazioni per quanto riguarda l'imposta locale sui redditi che per la seconda volta colpisce un reddito che, come abbiamo dimostrato, anche se ci sono alle volte investimenti notevoli di capitale, produce soltanto un modesto compenso per il lavoro del coltivatore e della sua famiglia. Non abbiamo avuto garanzie nemmeno per quanto riguarda la riduzione del 50 per cento sui redditi dominicali ed agrari congiunti del coltivatore diretto sempre in relazione all'imposta locale sui redditi. Con l'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili arriviamo però ad una situazione incredibile la cui gravità deve essere presente a tutti.

L'imposta in parola, come è noto, sostituisce quella sull'incremento del valore delle aree fabbricabili e viene applicata nel momento in cui si verifica il passaggio di proprietà sia per titolo oneroso, sia per titolo gratuito. Il valore tassabile viene determinato dalla differenza tra il valore stabilito all'atto della vendita o della successione e il valore iniziale dell'acquisto del valore immobile per acquisto o per successione. Le aliquote variano dal 3 per cento per un incremento di valore del 10 per cento, al 30 per cento per un incremento del 200 per cento. Sarebbe una imposta pesantissima, specie per i coltivatori diretti, data la lievitazione che hanno avuto i valori fondiari, che, se applicata così come è, provocherà un vero e proprio esproprio di quella che è la proprietà coltivatrice. La domanda che io le voglio rivolgere, onorevole Ministro, è questa: noi siamo disponibili anche per un'esenzione limitata al passaggio di proprietà per titolo gratuito vale a dire in caso di successione e soltanto limitatamente (per questo non condividiamo lo emendamento del collega Trabucchi) a quella che è l'azienda coltivatrice, singola e associata. Si potrebbe quindi, a nostro avviso, arrivare ad una brevissima sospensione della seduta oppure accantonare momentaneamente l'articolo se si crede di accogliere questa proposta per concordare un emendamento che tenga almeno conto di questa esigenza.

È facile osservare, onorevole Ministro, che soprattutto quando si tratta di successione si opera una tassazione ingiusta in quanto non si verifica nè formazione, nè trasferimento di nuova ricchezza. Il terreno, le attrezzature fondiarie ed agrarie, frutto del lavoro, di duri sacrifici di tutta la famiglia coltivatrice continuano a essere nella realtà uno strumento di lavoro per questa famiglia così come lo erano prima della morte del capofamiglia. In questa circostanza se qualche cosa cambia sono le spese che la famiglia contadina deve sopportare per malattie molte volte lunghe, e lei sa che non c'è per i coltivatori diretti l'assistenza delle medicine, per i funerali e per tutto il resto. Io mi appello quindi alla sua sensibilità, alla conoscenza che ha di questi problemi e soprattutto ai colleghi che seguono più diretta-



mente il lavoro contadino perchè, almeno nei limiti che io ho proposto, l'emendamento venga accolto.

P R E T T I , *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* P R E T T I , *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, gli emendamenti 6.20 e 6.11 vanno incontro alle stesse esigenze prospettate dal senatore Trabucchi per evitare che in determinati casi si debba fare riferimento a valori che poi non si possono ben determinare. Credo quindi che si tratti di una razionalizzazione del sistema e penso anche che i due emendamenti del Governo assorbano sostanzialmente quello del senatore Trabucchi.

B O S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S S O . Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo disegno di legge stabilisce che gli incrementi di valore dei beni immobili siano tassati in modo progressivo e non in base all'ammontare del valore dell'incremento ma in base alla percentuale dell'incremento stesso. Innanzitutto non si capisce come mai sia stato fatto riferimento all'incremento percentuale con aliquote molto elevate, che raggiungono anche il 25-30 per cento; non si tiene alcun conto del periodo in cui questo incremento si è verificato e vi è una vera tassazione sullo slittamento della moneta e sull'inflazione. È inutile richiamarsi al fatto che è stata introdotta una correzione annua del 4 per cento: questo 4 per cento si riferisce al valore iniziale dell'immobile e quindi, man mano che il tempo passa, incide sempre meno ed apporta una riduzione che può essere alla fine insignificante. In questo modo non si fa altro che sollecitare, in un certo senso, la vendita degli immobili e non si favorisce certo l'investimento immobiliare che è essenziale per l'avviamento del risparmio verso forme atte a favorire l'occupazione e l'economia nazionale. Noi pertan-

to abbiamo proposto con un nostro emendamento di modificare l'articolo inserendo le parole: « medio annuo ». Con questo si verrebbe ad eliminare la conseguenza più grave di questa legge che appunto tassa in modo eccezionale incrementi di lungo periodo, dovuti essenzialmente ad un fatto inflazionistico.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.13 e quelli ad esso subordinati, cioè il 6.14 e il 6.15, vorrei ricordare all'onorevole Ministro, all'onorevole Sottosegretario ed ai relatori la battaglia, in un certo senso, che abbiamo condotto in Commissione. Io mi sono battuto con tutta l'energia possibile — come lo ha fatto anche il senatore Cifarelli — per far comprendere la grave distorsione e l'ingiustizia insita nella non accettazione di questo emendamento. Purtroppo in quella sede nè il senatore Cifarelli nè io siamo riusciti nel nostro intento. Vedo ora che è stato presentato l'emendamento 6.17 dai relatori Belotti e Formica; è in termini ben diversi ed accoglie solo molto parzialmente ciò che noi avevamo sostenuto. Non avendo peraltro speranza di ottenere l'approvazione del nostro emendamento dichiaro che, se sarà accolto l'emendamento 6.17 presentato dai relatori Belotti e Formica (e sono certo che sarà approvato), noi ritireremo l'emendamento 6.13 e gli emendamenti 6.14 e 6.15 ad esso subordinati.

B E L O T T I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L O T T I , *relatore*. L'emendamento 6.17, anche se porta solo la firma mia e quella del correlatore senatore Formica, è stato concordato con la maggioranza della Commissione; e si illustra da sè.

C O P P O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O P P O . Signor Presidente, onorevole Ministro, la Commissione ha apportato al testo approvato dalla Camera una modifica,

aggiungendo un comma in cui si dà luogo ad esenzioni dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili destinati ad alcuni tipi di attività; queste attività sono le attività politiche dei partiti, le attività culturali, ricreative, sportive, educative eccetera. La proposta che ho avanzato (e mi pare che sia analoga alla proposta avanzata dal collega Vignolo: penso anzi che i due testi potrebbero essere più agevolmente e funzionalmente unificati) tende ad inserire fra questi tipi di esenzioni anche le attività dei sindacati. Nella formula da me presentata si dice generalmente « sindacati dei lavoratori »; ma questa formula si potrebbe benissimo chiarire nel senso di dire « sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro », anche per poter meglio configurarli.

Credo che non ci sia bisogno di spiegare ulteriormente il perchè di questa proposta. Mi parrebbe veramente fuori luogo, dopo avere esentato alcuni tipi di attività, escludere l'attività sindacale dall'esenzione.

VIGNOLO . Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

VIGNOLO . Come già ha detto il senatore Coppo, anche il mio emendamento 6.18 fa riferimento al numero 10 dell'articolo 6; tutti e due gli emendamenti si ispirano agli stessi concetti e tengono conto di un criterio di carattere generale che uniforma il trattamento delle organizzazioni sindacali a tutte le altre associazioni e rappresentanze di carattere culturale, ricreativo, politico, eccetera, presenti nella nostra società. È del tutto fuori luogo includere in questa esenzione dall'imposta sugli incrementi di valore le associazioni e organizzazioni ricreative, culturali eccetera e non includere le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Quindi i due emendamenti 6.19 e 6.18 potrebbero essere unificati, come diceva il collega Coppo — e su questo siamo completamente d'accordo — con la seguente formulazione: « ... ) delle attività sindacali, svolte

dai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

PRESIDENTE . Senatore Coppo, accetta questa formulazione?

COPPO . Sì, signor Presidente, e vi aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE . Allora l'emendamento presentato dai senatori Vignolo e Coppo prenderà il n. 6.21. Si devono intendere ritirati gli emendamenti 6.19 e 6.18.

TRABUCCHI . Volevo pregare i senatori Coppo e Vignolo di non dire: « attività », ma « immobili », perchè l'imposta riguarda...

SOLIANO . C'è il cappello del punto 10.

TRABUCCHI . Bisognerebbe fare una modifica perchè già altre volte abbiamo detto: « attività ». Bisognerebbe quindi cambiare il testo; non ho il potere di farlo perchè sono solo, ma voi che siete firmatari dell'emendamento potete scrivere: « attività immobiliari » o « immobili ».

PRESIDENTE . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BELOTTI , *relatore*. Parere contrario sugli emendamenti 6.9 del senatore Trabucchi e 6.1 del senatore Nencioni ed altri. Per quanto riguarda l'emendamento 6.16, del senatore Pegoraro e altri, ci rimettiamo al Governo.

Parere contrario all'emendamento 6.10 e favorevole agli emendamenti 6.11 e 6.20. Siamo poi contrari agli emendamenti 6.2; 6.12; 6.6; 6.13.

BOSSO . Ritiro l'emendamento 6.13 se viene approvato l'emendamento 6.17 proposto dal relatore.

**B E L O T T I**, *relatore*. C'è connessione di materia, ma i due emendamenti non sono identici. Il testo dell'emendamento 6.17 viene proposto dalla maggioranza della Commissione.

Gli emendamenti 6.14 e 6.15 del senatore Bosso e di altri senatori sono presentati in via subordinata.

Per quanto riguarda gli emendamenti 6.19, del senatore Coppo ed altri, e 6.18, presentato dal senatore Vignolo ed altri, accettiamo la formulazione seguente dell'emendamento 6.21: « delle attività sindacali, svolte dai sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

Per quanto riguarda l'emendamento 6.8 del senatore Trabucchi, il parere è contrario.

**P R E S I D E N T E**. Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* **P R E T I**, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento 6.9 presentato dal senatore Trabucchi, all'emendamento 6.1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, all'emendamento 6.16, presentato dal senatore Pegoraro e da altri senatori, all'emendamento 6.10, presentato dal senatore Trabucchi.

Vi sono poi gli emendamenti presentati dal senatore Trabucchi che riguardano l'imposta di registro. Credo che egli li ritiri; comunque sono favorevole agli emendamenti 6.20 e 6.11 presentati dal Governo in questa materia. Mi sembra che anche l'emendamento 6.4 del senatore Trabucchi venga ritirato.

Il Governo è altresì contrario all'emendamento 6.2, nonché agli emendamenti 6.12 e 6.6. L'emendamento 6.7 è stato ritirato.

Accetto l'emendamento 6.17 presentato dai senatori Belotti e Formica e di conseguenza non accetto gli altri emendamenti su argomento analogo che in parte sono assorbiti dal 6.17.

Il Governo concorda con il parere espresso dalla Commissione sull'emendamento 6.21.

Per quanto concerne l'emendamento 6.8, del senatore Trabucchi, lo inviterei a ritirarlo perchè per varie ragioni molti commi non

sarebbero accettabili. Mi pare di essermi pronunziato su tutti gli emendamenti.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Il primo emendamento è il 6.9, presentato dal senatore Trabucchi.

**T R A B U C C H I**. Lo ritiro ed aderisco all'emendamento 6.16 del senatore Pegoraro.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.16 presentato dal senatore Pegoraro e da altri senatori.

**A N D E R L I N I**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

\* **A N D E R L I N I**. Signor Presidente, il problema che il collega Pegoraro ha sollevato con il suo emendamento è di notevole portata e significato. Io vorrei che ci riflettessimo un momento.

Noi stiamo discutendo dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e il testo della legge, se non lo modifichiamo, è tale che nel caso in cui un coltivatore diretto che sia proprietario di un fondo di cinque, dieci, quindici, o venti ettari, per dieci, quindici o venti milioni, con la sola casa, muoia, il figlio, anche lui coltivatore diretto, cui la casa sia stata trasferita per eredità, sarebbe costretto a pagare una grossa imposta sull'incremento di valore: il 30 per cento. Io domando ai colleghi socialisti e ai colleghi della Democrazia cristiana se possiamo arrivare a stabilire il 30 per cento di imposta sull'incremento di valore ogni volta che un piccolo fondo, che secondo me è strumento di lavoro e non proprietà, si trasferisce di padre in figlio. Ora io non so; può darsi che l'emen-

damento Pegoraro non trovi in questo momento una maggioranza disposta a votarlo, anche perchè propone altre cose oltre alla esenzione del trasferimento della proprietà di padre in figlio nell'ambito di una famiglia di coltivatori diretti.

Per risolvere per lo meno il caso limite che vi facevo mi permetterei, signor Presidente, di presentare un subemendamento, il quale suonerebbe così: « L'imposta non si applica nel caso in cui la proprietà venga trasferita per successione nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice ». Qualora non sia ammessa la presentazione di tale emendamento, dichiaro che voterò per l'emendamento 6.16 del collega Pegoraro, mentre mi riservo di chiedere la parola sull'emendamento 6.8 del senatore Trabucchi perchè il testo da lui proposto al secondo punto è pressappoco il testo che mi sono permesso di presentare con il subemendamento. Se il collega Trabucchi sarà disposto ad accettare una piccola modifica io credo di potere appoggiare, probabilmente insieme ad altri colleghi, la posizione che egli ha definito al secondo punto del suo emendamento 6.8.

**P R E T I**, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

\* **P R E T I**, *Ministro delle finanze*. Io ho detto che non posso accettare l'emendamento 6.16 appunto perchè tratta vari argomenti e credo che si presterebbe a parecchie violazioni della legge, al di là delle buone intenzioni dei proponenti. Però per quanto riguarda l'emendamento subordinato, che dice semplicemente che l'imposta non si applica nel caso in cui la proprietà venga trasferita per successione nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice (imposta appunto sull'incremento dei valori immobiliari), credo che non ci siano difficoltà e quindi, dal momento che voi non potete più presentarlo perchè è troppo tardi, lo faccio mio e lo presento a nome del Governo.

**P R E S I D E N T E**. Allora avverto che il Governo presenta il seguente emendamen-

to, tendente ad aggiungere al numero 1), in fine, le seguenti parole: « L'imposta non si applica nel caso in cui la proprietà venga trasferita per successione nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice » (6.22).

**B E L O T T I**, *relatore*. La Commissione è favorevole.

**P E G O R A R O**. Ritiro l'emendamento 6.16.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento 6.22, presentato dal Governo, di cui ho dato testè lettura. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**P R E S I D E N T E**. Senatore Trabucchi, mantiene l'emendamento 6.10?

**T R A B U C C H I**. Lo ritiro.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento 6.20, presentato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Gli emendamenti 6.5 e 6.4, del senatore Trabucchi, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

L'emendamento 6.6, del senatore Trabucchi, è precluso. L'emendamento 6.7, del senatore Trabucchi, è stato ritirato. Passiamo al 6.13.

**B O S S O .** Questo nostro emendamento dovrebbe essere messo in votazione dopo l'emendamento Belotti, perchè è subordinato all'accettazione di quello.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 6.17, presentato dai senatori Belotti e Formica, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**B O S S O .** Allora ritiriamo gli emendamenti 6.13, 6.14 e 6.15.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 6.21, presentato dai senatori Vignolo e Coppo, tendente ad aggiungere al numero 10), dopo la lettera c), la seguente: « d) delle attività sindacali, svolte dai sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro », sul quale la Commissione e il Governo hanno espresso parere favorevole. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Trabucchi, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

**G E R M A N ò , Segretario:**

**Art. 7.**

La disciplina delle imposte di registro e di bollo, delle imposte ipotecarie, dei tributi

catastali, delle tasse di concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli sarà riveduta secondo criteri di coordinamento con le riforme previste dagli articoli precedenti e di semplificazione dei sistemi di determinazione dell'imponibile e di applicazione dei tributi. Sarà inoltre adeguata alla direttiva del Consiglio dei ministri delle Comunità europee 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali.

Le disposizioni da emanare dovranno in particolare prevedere:

1) l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria sulle trascrizioni e dei tributi catastali sugli atti che prevedono corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto e l'assoggettamento di tali atti alla registrazione solo in caso d'uso semprechè non si tratti di atti pubblici o di scritture private autenticate;

2) la revisione e la razionale determinazione delle aliquote, salvo quanto disposto al numero 1, e la contemporanea abolizione delle esenzioni e delle riduzioni attualmente previste, ad eccezione di quelle stabilite per le società di mutuo soccorso, le cooperative e loro consorzi, nonchè di quelle previste per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione od arrotondamento delle imprese agricole diretto-coltivatrici;

3) l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie afferenti i trasferimenti a titolo oneroso di immobili e di diritti immobiliari a favore di comuni, province e regioni;

4) la semplificazione delle tariffe e delle tabelle ed il raggruppamento degli atti e fatti imponibili soggetti ad onere tributario uguale o tra i quali non sussistano ragioni di discriminazione;

5) l'esenzione dall'imposta di bollo dei documenti relativi a rapporti soggetti alla imposta sul valore aggiunto nonchè degli atti relativi alla riscossione dei tributi;

6) la revisione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, giochi e divertimenti implicante l'attenuazione delle aliquote per i corrispettivi più modesti sino a 300 lire nette, una fascia ridotta fino a 1.300 lire nette,

una seconda fascia d'imposta fino a 8.000 lire nette ed una aliquota maggiorata per corrispettivi superiori.

**PRESIDENTE**. Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

**GERMANÒ**, Segretario:

*Al numero 2), in fine, aggiungere le seguenti parole: « e di quelle a favore dell'industria cantieristica ».*

7.2 **BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO**

*Dopo il punto 4), inserire i seguenti:*

«...») l'abolizione delle presunzioni in materia di imposta di registro;

«...») la tassazione separata per i trasferimenti disgiunti dei diritti limitati (usufrutto, uso ed abitazione) e della nuda proprietà secondo i valori dell'epoca del rispettivo acquisto;

«...») l'applicazione della imposta graduale per le divisioni anche per il caso di scioglimento di comunione di masse plurime limitando l'imposta di trasferimento a titolo di conguaglio alla sola parte che il condividente riceva in eccedenza alle sue ragioni sull'intero asse comune;

«...») la unicità del sistema di valutazione dei beni immobili sia per gli atti aventi carattere dichiarativo che per quelli con efficacia traslativa ».

7.1 **NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LANTANZA, PICARDO**

*Dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«...») revisione delle imposte e tasse afferenti i procedimenti civili, penali ed amministrativi per raggiungere il fine di rendere più spediti i procedimenti eliminando le imposte di bollo su atti e documenti e sostituendo ad esse una imposta *una tantum*; eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ».

7.3 **ZUCCALÀ**

**BERGAMASCO**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BERGAMASCO**. Onorevole Presidente, per la verità non so se l'emendamento 7.2 vada inserito proprio a questo punto, ma non ne ho trovato uno migliore. Come è noto, l'industria delle costruzioni e riparazioni navali opera in regime di aperta concorrenza internazionale anche quando produce per l'armamento nazionale, tanto che il bene nave è in tutti i casi considerato per definizione bene esportato. Per questa caratteristica a tale industria è stato sempre riservato, analogamente del resto a quanto avviene negli altri Paesi per i propri cantieri, un trattamento fiscale agevolato ai fini di non pregiudicarne la capacità competitiva. Così, al presente, l'industria nazionale delle costruzioni e delle riparazioni navali è assistita con la legge 939 da agevolazioni in materia di IGE e in materia di tassa di registro, ipotecaria e tributi catastali e via dicendo. Senonchè il progetto di legge in oggetto esclude all'articolo 5 l'industria cantieristica dall'imposta dell'IVA sostitutiva dell'IGE, riconoscendo così nel nuovo regime impositivo l'agevolazione fiscale in atto, ma non contempla, secondo la presente formulazione dell'articolo 7, il mantenimento delle agevolazioni per le imposte di registro, ipotecarie, tributi catastali e concessioni governative. Ne deriverebbe una gravosa innovazione per i pesanti oneri conseguiti e irrecuperabili data la mancanza di margini nei prezzi concorrenziali del mercato.

Si rende, pertanto, necessario rinnovare nel nuovo provvedimento legislativo le agevolazioni in atto in favore dei cantieri per le imposte di registro, ipotecarie, catastali e le concessioni governative, ripristino che, per le ragioni già dette, non è contrario del resto allo spirito, alla *ratio* e ai principi di neutralità fiscale che informano il disegno di legge in esame.

**FILETTI**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Sarà forse per effetto dell'aria condizionata che si respira in quest'Aula — ipotesi benevola — o per altra aria che corre nell'ambito della coalizione del centro-sinistra a causa della quale i nostri emendamenti sono condizionati, o meglio condannati ad un preordinato, sistematico rigetto — ipotesi meno benevola — sta di fatto che già siamo al terzo dei giorni in cui questa Assemblea esamina emendamenti, sia quelli relativi alla riforma tributaria, sia quelli concernenti la riforma della casa, ma ancora le nostre aspettative di accoglimento di almeno uno dei nostri emendamenti rimangono *sub condicione*.

P R E S I D E N T E . Senatore Filetti, la devo pregare molto sommessamente di attenersi al tema.

F I L E T T I . Desideravo far rilevare qualche inconveniente che si è verificato (*Interruzione del Ministro delle finanze*). Formalmente non avete accettato alcuno dei nostri emendamenti; comunque, ciò premesso, nella speranza di un cambiamento di aria, vengo ad illustrare brevemente l'emendamento 7.1 che sottopone all'Assemblea quattro importanti problemi per cui vorrei che esso venisse considerato con particolare attenzione.

Il primo di tali problemi riflette l'abolizione delle presunzioni in materia di imposte di registro. Sotto il riflesso che gli atti vanno tassati secondo la loro natura e secondo gli effetti che producono, l'amministrazione finanziaria ed il fisco in genere, dilatando ed applicando erroneamente tale principio, spesso ricorrono alle cosiddette presunzioni. Ciò avviene, ad esempio, in tema di enunciazione di società di fatto, in materia di trasferimenti a titolo oneroso tra parenti ed in molteplici altri casi. Ora, in sede di riforma, ci pare che il rispetto del principio della certezza tributaria imponga l'abolizione delle presunzioni in materia di imposte di registro. Di tale principio non c'è alcun cenno nel disegno di legge in esame.

Il secondo dei problemi da noi prospettati concerne il sistema di tassazione dei diritti di usufrutto, di uso e di abitazione trasferiti disgiuntamente dalla nuda proprietà.

Come abbiamo sottolineato in sede di discussione generale, la disciplina al riguardo, prevista dagli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge sul registro in vigore, dà luogo a continue contestazioni tra contribuente e fisco e a contrastanti pronunzie giurisprudenziali perchè, dovendosi rinviare la valutazione alla epoca della riunione alla nuda proprietà degli altri diritti reali e con i valori relativi a tale data, frequentemente insorgono notevoli divergenze per l'individuazione del soggetto tenuto a pagare la tassa di consolidazione, particolarmente nei casi in cui la riunione dell'usufrutto o di altro diritto reale alla nuda proprietà avvenga non *mortis causa*, ma per effetto di coevo trasferimento della piena proprietà per atto *inter vivos*. Per eliminare il grave inconveniente proponiamo di includere tra le disposizioni da emanare in materia di imposta di registro un principio che stabilisca la tassazione separata per i trasferimenti disgiunti della nuda proprietà e degli altri diritti reali secondo i valori della epoca del rispettivo acquisto. In tal modo vengono tra l'altro evitate sperequazioni enormi dovute, ad esempio, all'incidenza a volte rilevantissima della svalutazione monetaria o dei valori di mercato nella valutazione che, secondo il sistema attuale, non raramente viene fatta a distanza di tempo notevole; e ciò nel caso che la consolidazione dell'usufrutto alla nuda proprietà si verifichi moltissimi anni dopo i trasferimenti disgiunti di detti diritti reali.

La terza disposizione che suggeriamo si riferisce all'applicazione dell'imposta graduale per le divisioni anche nell'ipotesi di scioglimento di comunione di masse plurime, limitando in tal caso l'imposta di trasferimento a titolo di conguaglio alla sola parte che il dividente riceve in eccedenza alle sue ragioni sull'intero asse comune. Come abbiamo osservato in sede di discussione generale e come è peraltro noto a tutti gli operatori del diritto, nelle divisioni di beni provenienti per titoli diversi spesso si configurano da parte del fisco permutate tra quote di singoli immobili con conseguente richiesta della imposta proporzionale, mentre effettivamente le parti hanno voluto soltanto evitare eccessivi frazionamenti e dispersione di ricchezze ed hanno voluto conseguire effetti esclusiva-

mente dichiarativi e non traslativi. La pretesa del fisco, oltre a dare luogo a notevoli contestazioni amministrative e giudiziarie, ha spesso indotto le parti a procedere a frazionamenti immobiliari di assoluta antieconomicità per l'esigua consistenza dei singoli appezzamenti frazionati, con notevole nocimento non solo per gli interessati, ma maggiormente per l'economia e l'agricoltura del nostro Paese.

Il quarto problema infine riguarda l'unicità del sistema di valutazione dei beni immobili sia per gli atti aventi carattere dichiarativo che per quelli con efficacia traslativa. Accade oggi che un terreno con il medesimo strumento — atto pubblico o scrittura privata — trasferito *pro indiviso* a più persone e tosto diviso tra i nuovi proprietari è soggetto a due diverse valutazioni e nello stesso momento è accreditato fiscalmente di due valori spesso rilevantemente divergenti perchè, come è risaputo, per i trasferimenti di immobili il valore è determinato automaticamente a mezzo di coefficienti predisposti e correlati ai redditi catastali, mentre per lo scioglimento delle comunioni si applica il sistema della valutazione secondo il valore venale in comune commercio. Trattasi di clamorosa disapplicazione del principio della certezza e dell'obiettività tributaria. Tale incongruenza non può mantenersi in sede di riforma fiscale e pertanto, tra i vari criteri da adottare in tema di imposta di registro, abbiamo proposto quello dell'unicità del sistema di valutazione dei beni immobili sia per gli atti con efficacia dichiarativa che per quelli con effetti traslativi. Ho così finito di illustrare l'emendamento 7.1, e mi auguro che le decisioni dell'Assemblea si ispirino ad un'aria nuova diversa da quella che finora ha accolto i nostri emendamenti.

Z U C C A L À . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L À . Onorevole Ministro, se dedica un momento di attenzione a questa breve illustrazione che faccio dell'emendamento 7.3 credo possiamo ripagare almeno una parte dei professionisti che ieri col mio

assenso e col mio contributo sono stati, contrariamente alle loro aspettative, inclusi fra i soggetti pagatori di una certa imposta. Questo, onorevole Ministro, è l'unico emendamento, credo, che non mette in croce il Ministro delle finanze, perchè non gli chiede di rinunciare ad alcuna entrata tributaria. È un emendamento di razionalizzazione che non è frutto della mia elaborazione improvvisata e momentanea ma che fa parte di una lunga richiesta di tutti i congressi giuridici forensi che si sono svolti da dieci anni a questa parte. E, ripeto, non si tratta di chiedere al fisco di rinunciare ad una sola lira dell'entrata. Si tratta soltanto di razionalizzare un certo sistema che oggi blocca veramente l'attività giudiziaria rendendola incredibilmente arretrata e lunga nel tempo. Per suffragare maggiormente questa mia tesi, ho evitato di formulare l'emendamento in modo tale da rendere rigide le applicazioni di certi principi direttivi. Si tratta infatti di due principi direttivi che in sede di legge delegata possono essere articolati nel modo più ampio possibile.

Quali sono questi due criteri?

Il primo riguarda il sistema delle carte bollate e delle marche di produzione in giudizio, un sistema veramente borbonico; non è attuato in nessun Paese del mondo. Noi non diciamo che il fisco debba rinunciare all'imposta di bollo per le carte bollate, ma vogliamo evitare che esse blocchino l'attività degli uffici giudiziari con i depositi, le registrazioni, le restituzioni. Allora proponiamo una cosa semplice: in sede di decreti delegati fate il calcolo medio di quello che potete ricavare da queste carte bollate e stabilite che per i singoli processi — pretura, tribunali, corti d'appello — ci sia una imposta *una tantum* che viene depositata in cancelleria e serve a copertura delle spese di bollo che sono state eliminate. Si elimina in tal modo la doppia registrazione in cancelleria e le molte contabilità che si devono fare e si semplifica enormemente l'*iter* processuale, senza rinuncia alcuna per il fisco.

Secondo principio direttivo. Accade oggi, signor Ministro, secondo la vigente legge di registro, che un processo civile non può andare avanti ed è sospeso se viene presentata



una scrittura non registrata anche perchè la legge di registro stabilisce che il giudice in prima persona e il cancelliere sono responsabili in proprio se accettano nel procedimento una scrittura non registrata, e quindi cautamente soppesano il procedimento. Di modo che l'articolo 24 della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini hanno diritto di agire in giudizio per il riconoscimento dei propri diritti e interessi legittimi, viene bloccato da una disposizione di carattere fiscale. Anche qui non diciamo che il fisco debba rinunciare a far valere il suo diritto, ma diciamo: non si stabilisca *ope legis* — come oggi accade — che il procedimento debba essere sospeso. L'ufficio del registro prenota a campione la tassa che deriva dalla scrittura presentata in giudizio e non registrata. E, signor Ministro, chi produce la scrittura in genere è la parte economicamente più forte per bloccare il processo nei confronti di quella economicamente più debole e più esposta. Il risultato è un vero e proprio atto di denegata giustizia nei confronti della parte economicamente più debole. Allora con l'ampio margine che gli diamo con questo emendamento, il Governo potrà evitare i criteri di rigore oggi vigenti ed ispirarsi a nuovi principi per rendere più moderna, efficace e attiva la giustizia nel nostro Paese; e veniamo così incontro, questa volta non in senso corporativo e settoriale, ad una grande aspirazione degli operatori del diritto che in questo campo veramente vogliono che la giustizia sia attiva, efficace e moderna.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Bosso e da altri senatori, esprimo parere contrario. Per l'emendamento 7.1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, parere contrario sul primo e sul quarto punto; mentre il secondo ed il terzo li riteniamo pleonastici, perchè già sostanzialmente recepiti nel compendio normativo in discussione.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.3 presentato dal senatore Zuccalà, il contenuto

è pure materia di legge delegata, e avrebbe potuto, a nostro giudizio, formare oggetto di apposito ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* P R E T I , *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento 7.2 ha già risposto il relatore e non ho nulla da aggiungere. Non ho nemmeno nulla da aggiungere sull'emendamento 7.1 dei senatori Nencioni, Filetti ed altri. Come ha già detto il relatore, i punti 2 e 3 sono utili semplificazioni delle quali parleremo in materia di legge delegate. Invece non possiamo accettare i punti 1 e 4. Quindi con questa precisazione non accetto l'emendamento.

L'emendamento del senatore Zuccalà è piuttosto tecnico. Io sono avvocato come lui, ma essendo stato eletto deputato fin dalla Costituente sono piuttosto giù di esercizio e quindi non conosco più tanto bene i procedimenti penali e soprattutto civili.

Senatore Zuccalà, l'accettazione di questo testo che io in verità non sono in grado di giudicare bene e che nemmeno i miei funzionari forse sono in grado di giudicare con esattezza perchè non hanno grande conoscenza dei procedimenti civili e penali in tribunale potrebbe domani crearci talune difficoltà. E quindi un testo di questo genere non mi sentirei di accettarlo. Se il senatore Zuccalà volesse accontentarsi di un testo più generico che permettesse a noi poi di guardare meglio le cose in sede di legislazione delegata, allora io non avrei nulla in contrario perchè in sostanza molte delle considerazioni da lui fatte erano ispirate al buon senso. Ci sono però anche altre considerazioni da fare, senatore Zuccalà, come quella che gli avvocati attaccabottoni ne potrebbero approfittare per fare comparse di duecento pagine. (*Interruzione del senatore Zuccalà*). Anche di questo si deve tener conto, se noi non poniamo una remora attraverso il bollo.

Comunque potrei accettare un testo di questo tipo, per la prima parte dell'emendamento: « revisione delle imposte e tasse afferenti i procedimenti civili, penali ed amministrativi per raggiungere il fine di rendere più spediti i procedimenti, anche con la possibi-

lità di eliminare le imposte di bollo su atti e documenti e di sostituirle con una imposta *una tantum*; ». Così modificato, l'emendamento può essere accettato.

**Z U C C A L À** . Accetto la formulazione proposta dal signor Ministro.

**B O S S O** . Ritiriamo l'emendamento 7.2.

**F I L E T T I** . Ritiriamo l'emendamento 7.1.

**T R A B U C C H I** . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**T R A B U C C H I** . Voterò a favore dell'emendamento 7.3 nella formula proposta dall'onorevole Ministro, raccomandandogli di rivedere la cosa, soprattutto dal punto di vista dell'imposta unica e dell'esenzione dal bollo degli atti giudiziali; è una questione a cui si pensa da tanto tempo, ma gli inconvenienti potrebbero essere più gravi di quelli attuali. Voto quindi a favore con fiducia, ma senza raccomandare la soluzione Zuccalà.

**P R E S I D E N T E** . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Zuccalà, modificato nel senso indicato dall'onorevole Ministro. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Avverto che, dopo l'esame e la votazione dell'articolo 8 e degli emendamenti relativi, la discussione sarà rinviata per consentire al Governo di rispondere ad alcune urgenti interrogazioni presentate sull'assassinio verificatosi a Campogalliano di Modena. Invito quindi i presentatori ad illustrare i loro

emendamenti nel modo più conciso possibile.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

**L I M O N I** , Segretario:

**Art. 8.**

Il regime tributario delle successioni e delle donazioni sarà riveduto in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alle eredità, alle singole quote ereditarie, ai legati e alle donazioni o ad altre liberalità per atto tra vivi, computando nei confronti dei residenti nel territorio dello Stato anche i beni esistenti all'estero;

2) commisurazione dell'imposta al valore netto con le aliquote crescenti per scaglioni di valore imponibile indicate nell'allegata tabella C, previa deduzione delle quote esenti risultanti dalla tabella stessa. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e per il coniuge si applicheranno soltanto le aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto. In tutti gli altri casi si applicheranno tanto le aliquote sul valore globale quanto quelle sulle quote di eredità, sommandole nel caso di un solo erede. Fra gli ascendenti e discendenti in linea retta saranno compresi i genitori e figli naturali e rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affiliati e gli affiliati. La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, dovrà risultare nei modi indicati dall'articolo 279 del codice civile e dall'articolo 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 23;

3) cumulabilità, ai fini della determinazione dell'aliquota, delle donazioni e altre liberalità, precedentemente fatte dal medesimo dante causa, rapportate al valore corrente alla data di apertura della successione;

4) irrilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile nelle successioni ereditarie, delle alienazioni di beni e delle accensioni di passività poste in essere negli ultimi

sei mesi di vita del dante causa, se non sia fornita la prova valida dell'investimento o del consumo del ricavo. Gli stessi atti, posti in essere in precedenza, saranno considerati irrilevanti quando ne sia dimostrata la simulazione;

5) detrazione dall'imposta di una parte, determinata in funzione del tempo trascorso, delle imposte sulle successioni e donazioni che abbiano gravato su beni compresi nella successione in occasione di altre successioni o liberalità nel quinquennio precedente;

6) detrazione, dall'imposta imputabile a singoli immobili compresi nella successione o nella liberalità, dell'imposta dovuta sullo incremento di valore degli immobili stessi, in dipendenza della medesima successione o liberalità, ai sensi dell'articolo 6;

7) attribuzione al soggetto, secondo criteri e con modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento, di un credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero, per i beni ivi esistenti, in dipendenza della medesima successione o liberalità;

8) ripetibilità dell'imposta per eventi successivi alla data della successione o della liberalità che importino con effetto dalla data stessa la perdita totale o parziale di beni compresi nella successione o nella liberalità;

9) ineducibilità del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche;

10) esenzione da ogni imposta sulle successioni e donazioni o altre liberalità per atto tra vivi a favore dello Stato, delle regioni, province e comuni. Ove detti trasferimenti concernano immobili non saranno sottoposti all'imposizione di cui all'articolo 6.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura:

LIMONI, Segretario:

Al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « dall'imposta è esente l'in-

tero valore dell'azienda agricola dei coltivatori diretti; »

8.7 PEGORARO, BORSARI, CERRI, FORTUNATI, MACCARRONE Antonino, PIRASTU, SOLIANO, STEFANELLI, LI VIGNI, MASCIALE, ANDERLINI

Dopo il numero 1), aggiungere il seguente:  
« (...) abolizione dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario ».

Conseguentemente nella tabella C, nella seconda colonna, sostituire le parole: « Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto » con le altre: « Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni tra coniugi e ascendenti e discendenti in linea retta ».

8.6 BOSSO, BIAGGI, BERGAMASCO

Dopo il punto 1), inserire il seguente:  
« (...) abolizione dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario; ».

Conseguentemente, alla Tabella C eliminare la colonna: « Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto ».

8.1 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LATANZA, PICARDO

Dopo il punto 1), inserire il seguente:  
« (...) abolizione della presunzione di liberalità nei trasferimenti fra parenti ».

8.2 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LATANZA, PICARDO

Al numero 2), sostituire le parole: « le aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto », con le altre: « le aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni ».

8.9 VERONESI, BERGAMASCO, BOSSO, BONALDI, ROTTA, ROBBA, D'ANDREA, CHIARIELLO, PALUMBO

Al punto 2), alla fine del quarto periodo, sostituire le parole: « , gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. », con le seguenti: « ; gli adottanti e gli adottati, gli

affilianti e gli affiliati ed i rispettivi discendenti in linea retta ».

*Conseguentemente nella Tabella C, nella nota, al comma secondo, sostituire le parole: « , gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati », con le seguenti: « ; gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati ed i rispettivi discendenti in linea retta ».*

8.3 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LANTANZA, PICARDO

*Sostituire il punto 3) con il seguente:*

« 3) cumulabilità, ai fini della determinazione dell'aliquota, delle donazioni e altre liberalità, precedentemente fatte dal medesimo dante causa, fermi restando i valori all'epoca del trasferimento ».

8.4 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LANTANZA, PICARDO

*Sostituire il punto 4) con il seguente:*

« 4) detrazione dall'asse ereditario delle passività anche se non sono ancora liquide all'atto dell'apertura della successione ».

8.5 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, LANTANZA, PICARDO

*Al numero 10), in fine, aggiungere il seguente periodo: « Esenzione da ogni imposta sulle successioni e donazioni o altre liberalità per atto tra vivi di beni agricoli a favore di coltivatori diretti, braccianti, coloni o mezzadri ».*

8.8 SCARDACCIONE, FOLLIERI, SCHIAVONE, DE LEONI, FALCUCCI Franca, MAZZOLI, CASSARINO, BERTOLA, LA ROSA, ZACCARI, PENNACCHIO, SMURRA, ZANNINI, BERTHET, FARABEGOLI, RICCI, DE ZAN, ORLANDO, FERRARI, INDELLI

PEGORARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORARO. Per quanto riguarda l'emendamento 8.7 vorrei osservare telegra-

ficamente che anche per l'imposta di successione bisogna ricordare che con una legge del 1962 si è ottenuta per i coltivatori diretti una importante conquista. Da quella data infatti i coltivatori diretti sono esenti dal pagamento dell'imposta di successione. Con il disegno di legge in discussione si farebbe un passo indietro in quanto l'esenzione sarebbe mantenuta soltanto per le proprietà coltivatrici il cui valore non superi i 20 milioni di lire. Anche per le considerazioni svolte illustrando l'emendamento riguardante l'imposta sull'incremento dei valori degli immobili (ritenute fondate da parte del Ministro ed approvate dai colleghi) ci sembra giusto « esentare » dall'imposta di successione l'intero valore dell'azienda agricola dei coltivatori diretti.

Mi permetta ora, onorevole Presidente, una considerazione conclusiva a completamento della illustrazione degli emendamenti che riguardano l'agricoltura.

Vi è grande preoccupazione, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, nelle campagne per gli aggravii tributari che minacciano di venire da questo disegno di legge delega per la riforma tributaria che riforma non è, ma soltanto una semplificazione dell'attuale sistema tributario. Si può anzi dire che la riforma al principio della capacità contributiva stabilito dalla Costituzione, sostituisce il principio della generalizzazione dell'imposta. Alcuni risultati positivi raggiunti nel corso di questo dibattito per interventi del Gruppo comunista (detrazioni a favore dei coltivatori per l'imposta sul reddito delle persone fisiche ed esclusione dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in caso di successione) non modificano il nostro giudizio complessivamente molto negativo.

La cosiddetta riforma rappresenta quindi la continuità della politica fiscale tradizionale delle classi dirigenti italiane, ed è perciò in aperto contrasto con la società che cresce e che vuole le vere riforme. Per questo, onorevole Ministro, i coltivatori diretti italiani continueranno la lotta assieme ai restanti lavoratori per ottenere una vera riforma tributaria che faccia pagare ogni citta-

dino secondo la propria capacità contributiva.

**B E R G A M A S C O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B E R G A M A S C O .** Signor Presidente, non insistiamo sull'emendamento 8.6 che pure riteniamo giusto e che doveva apparire tale anche al Ministro dal momento che nel testo governativo originario non era più prevista l'imposta globale. Ma è evidente che in queste condizioni non abbiamo nessuna speranza di vederlo accolto.

Manteniamo invece l'emendamento 8.9 che è in un certo senso subordinato rispetto al precedente. Come è noto, l'imposta globale sull'asse ereditario incide non in proporzione delle singole quote ereditarie ma sul complesso dell'eredità, creando evidenti sperequazioni a seconda che l'eredità venga o meno suddivisa tra due o più persone. Ciò ha un particolare rilievo nelle successioni in linea retta, tra genitori e figli, poichè questi ultimi pagheranno non già in proporzione delle quote che riceveranno, ma solo in proporzione dell'ammontare complessivo dell'asse ereditario.

Infatti, mentre in tutti i casi di successione, come sono dettagliati nella tabella C, è precisata una duplice imposizione, la globale e la personale, sulle quote di eredità in linea retta è prevista una sola imposta, ma non già l'imposta sulle quote bensì, con vera anomalia, l'imposta globale.

Avviene così, ad esempio, che un figlio se è solo può non pagare nulla, mentre se concorre con fratelli e sorelle ereditando la stessa identica somma deve pagare fino all'11 per cento: il che non essendo giusto ed essendo facilmente rimediabile suggerisce la presa in considerazione del nostro emendamento 8.9. So che le aliquote, che erano ancora quelle del 1945 o del 1949, sono state adeguate al valore corrente della moneta, però l'anomalia rimane.

Aggiungo infine che in caso di accoglimento di questo emendamento dovrebbe essere

anche corretta la tabella C, come abbiamo pure chiesto con separato emendamento.

**F I L E T T I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**F I L E T T I .** Cercherò di illustrare gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 quanto più brevemente possibile. In ordine all'emendamento 8.1 si rileva che la introduzione nel disegno di legge dell'imposta sull'asse globale netto ereditario desta non poca meraviglia. È risaputo che detta imposta venne introdotta nel nostro sistema tributario per motivi di carattere contingente e cioè al fine di penalizzare gli investimenti del tempo bellico difforni dall'impiego in titoli di Stato. Come ho rilevato in sede di discussione generale — e qui in sede di esame degli emendamenti non voglio ripetere per evidenti ragioni di celerità quanto ho già illustrato in detta sede — con l'applicazione dell'imposta globale la progressività agisce a rovescio, onde appare conferente abolire un'imposta che ha i caratteri dell'antidemocraticità e dell'antisocialità.

Per quanto riflette l'emendamento 8.2, si osserva che l'articolo 5 del decreto-legge 8 marzo 1945 sancisce, in conformità alla norma introdotta in tempi eccezionali e transitoriamente nella legislazione tributaria francese, il principio della cosiddetta presunzione di liberalità dei trasferimenti a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado. Nella pratica attuazione la disposizione ha dato luogo a notevoli inconvenienti con effetti assai ingiusti e gravosi. Il fisco ha preteso la prova certa sulla provenienza delle somme impiegate nell'acquisto. Su tale punto la giurisprudenza e la dottrina continuano tuttora a sfornare le interpretazioni più disparate. Proponiamo ora, ad eliminare il perpetuarsi di future contestazioni e in armonia al principio della certezza tributaria, che sia abolito nei casi di trasferimento di diritti immobiliari tra parenti il criterio della presunzione di liberalità e sia sostituito ad esso il criterio di carattere generale per il quale l'amministrazione finanziaria, ove voglia tassare un atto non secondo la natura

che da esso appare, debba dare la prova che il trasferimento del bene sia avvenuto a titolo gratuito e non a titolo oneroso.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.3 si precisa quanto segue. L'articolo 8, al punto 2, prevede che per gli ascendenti e discendenti in linea retta e per il coniuge si applicano soltanto le aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto e comprende tra detti ascendenti e discendenti i genitori e figli naturali e rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, nonchè gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati.

Ci sembra opportuno ed anzi necessario includere nella predetta previsione di favore anche i discendenti in linea retta degli adottati e degli affiliati. Per ragioni di maggiore chiarezza proponiamo una modifica al nostro emendamento, nel senso che al punto 2) dell'articolo 8, alla fine del quarto periodo, alle parole: « gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati » siano aggiunte le parole: « nonchè i discendenti in linea retta degli adottati e degli affiliati ».

In tale modo, per il caso di premorienza dell'adottante o dell'affiliante, il figlio adottivo o affiliato, ereditando per testamento il patrimonio dei genitori dell'adottante o affiliante, può godere del trattamento fiscale di favore, e cioè dell'applicazione delle sole aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto. Il correlativo emendamento alla nota della tabella C non ha più motivo di essere, essendo stata questa soppressa dalla Commissione finanze e tesoro perchè ripete principi già inclusi nel testo del disegno di legge.

Con l'emendamento 8.4 proponiamo che, ai fini della determinazione della aliquota, le donazioni e le altre liberalità che si cumulano ai beni relitti siano valutate secondo i valori che i beni avevano all'epoca del trasferimento. Non è raro il caso che una donazione di bene immobile sia fatta moltissimi anni prima del decesso del donante. Frattanto il donatario ha alienato il bene donato e a distanza notevole di tempo è tenuto a corrispondere una imposta che supera di gran lunga il valore ritratto dalla vendita. Tale inconveniente non sembra conforme ad un criterio di giustizia tributaria.

È strano peraltro che un bene debba essere valutato non con riferimento all'epoca dell'acquisto, ma con riferimento ad un fatto od evento *certus an ed incertus quando*; e ciò in aperta violazione del principio della certezza tributaria, che non dovrebbe legittimare previsioni normative dalle quali possano derivare nocivi effetti di imprevedibile e notevole portata economica ed anche sociale.

Per l'ultimo emendamento 8.5 si rileva che in tema di detrazioni di passività dall'asse ereditario la dottrina e gli arresti giurisprudenziali sono ricchissimi di contraddizioni e delle interpretazioni più varie. Si vuole che un debito ereditario, per essere portato in deduzione, debba essere certo e liquido all'atto dell'apertura della successione. Non è raro il caso che esso a tale data sia contestato e diventi certo successivamente.

Non vediamo per quale criterio di giustizia fiscale e di vera e propria giustizia esso non debba incidere sulla successione e sulla consistenza dell'asse ereditario in genere. Pertanto insistiamo nel nostro emendamento 8.5, raccomandandone l'accoglimento.

I N D E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

I N D E L L I . Signor Presidente, intendo mantenere il mio emendamento 8.8, pur rinunciando alla sua illustrazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I , *relatore*. L'emendamento 8.7, a firma Pegoraro ed altri, viene a configurare una isola di esenzione totale nel regime fiscale successorio, a esclusivo favore dei coltivatori diretti. La Commissione ritiene che detta esenzione non trovi equa giustificazione costituendo una discriminazione di privilegio nei confronti delle altre categorie del lavoro autonomo. Perchè mai prevedere l'esenzione totale per le aziende dei coltivatori diretti e non per quelle artigianali e del piccolo commercio?

Se l'esenzione totale venisse estesa, il gettito delle due imposte sulle successioni verrebbe contratto al di là di ogni limite ragionevole.

L'emendamento 8.1 prevede l'abolizione dell'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario. Abbiamo già rilevato in Commissione che detto tipo d'imposta è irrazionale ed opera contro il principio della progressività. Però, tenuto conto del fatto che la somma delle aliquote dei due tipi di imposta (quella sul valore globale netto dell'asse ereditario e quella sulle singole quote successive) rimane invariata rispetto al regime previsto nel testo governativo modificato dalla Camera e quindi nessun maggiore gravame complessivo deriva (anzi, siamo di fronte a un gravame notevolmente inferiore all'attuale), la Commissione non è favorevole all'emendamento 8.1. Parimenti, parere contrario sugli emendamenti 8.2 e 8.9.

Circa l'emendamento 8.3, che prospetta una diversa formulazione per quanto riguarda gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati, ci rimettiamo al Governo. Siamo infine, contrari agli emendamenti 8.4 e 8.5, presentati dal senatore Nencioni, e all'emendamento 8.8 presentato dal senatore Scardaccione e da altri senatori.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* **PRETI**, *Ministro delle finanze.* Devo spiegare le ragioni per cui sono particolarmente contrario all'emendamento presentato dai senatori Pegoraro ed altri e all'emendamento presentato dai senatori Scardaccione ed altri. Se noi vogliamo sfasciare l'imposta di successione siamo liberi di farlo; mi appello, però, al senso di comprensione di tutti. Abbiamo discusso questo problema alla Camera dei deputati e si è arrivati, praticamente in maniera concorde, a redigere un testo attraverso il quale non si faceva distinzione tra categoria e categoria perchè tali distinzioni sono inammissibili. Inoltre il minimo è stato portato a venti milioni; ora, di fronte a questo fatto, di fronte cioè al fatto che abbiamo rialzato il minimo dell'imposta di successione, che attualmente è

di tre milioni, a venti milioni, respingendo alla Camera dei deputati tutti gli emendamenti a carattere settoriale o corporativistico a favore di questa o di quella categoria, sinceramente non avrei mai pensato che il problema sarebbe stato di nuovo proposto in Senato perchè si viene a negare quello che, anche in sede politica, dagli esponenti dei partiti era stato concordemente approvato allorchè la legge era in discussione alla Camera dei deputati.

Non posso ammettere che in uno Stato di diritto venga concepito che, per esempio, il coltivatore diretto — ed oggi è possibile dati i valori dei terreni — anche se ha cento milioni non paga ed invece quello che ha quattro soldi, ma fa un altro mestiere, fa l'artigiano, paga l'imposta di successione. Non sono compatibili in uno Stato serio — scusatemi — queste distinzioni che comporterebbero esenzioni di carattere soggettivo agli effetti di un'imposta che deve valere per tutti; quello che dobbiamo accertare è se il tale che muore ha un patrimonio di venti milioni o di cinquanta milioni o di cento milioni o di un miliardo; non possiamo e non dobbiamo far riferimento all'attività che svolgeva e al genere di beni che possedeva. Forse che un misero artigiano, che lavora tutto il giorno e che si affatica, deve pagare l'imposta di successione, mentre l'altro, perchè fa un altro mestiere, non deve pagare l'imposta di successione?

Ritengo che se approvassimo emendamenti di questo tipo praticamente distruggeremo lo spirito dell'imposta di successione e non approveremo una norma di legge adeguata ad uno Stato di diritto e ad un Paese evoluto come è il nostro nel quale la legge è uguale e deve essere uguale per tutti. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra.*)

**BOSSO.** Però di ingiustizie in questa legge ve n'è un'infinità! (*Commenti.*)

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Pegoraro e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

L'emendamento 8.6 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, modificato nel senso indicato dal senatore Filetti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.8, presentato dal senatore Scardaccione e da altri senatori.

**I N D E L L I.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, ritiriamo l'emendamento.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

### Svolgimento di interrogazioni

**P R E S I D E N T E.** Onorevoli colleghi, comunico che, in relazione ad un luttuoso evento verificatosi a Campogalliano, sono state presentate quattro interrogazioni rispettivamente dai senatori Li Vigni ed altri, Borsari ed altri, Bonazzi ed altri e Zuccalà e Mancini.

Su richiesta degli interroganti, la Presidenza ha riconosciuto alle predette interrogazioni carattere d'urgenza e, sentito al riguardo il Governo che si è dichiarato pronto a rispondere, ne ha disposto lo svolgimento nella seduta in corso.

Si dia quindi lettura delle quattro interrogazioni.

**G E R M A N Ò,** Segretario:

**LI VIGNI, VENTURI Lino, NALDINI, MASCIALE, TOMASSINI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, con urgenza, come si è svolta l'aggressione da parte di un agrario a seguito della quale ha perso la vita il segretario della camera del lavoro di Campogalliano, Ernesto Cattani. Il clima provocatorio creato dagli agrari durante la lunga lotta dei braccianti e dei coloni costituisce lo sfondo di questa tragedia e richiede quindi un particolare e urgente intervento del Governo per appurare i fatti e per colpire e stroncare ogni delittuosa responsabilità. (int. or. - 2467)

**BORSARI, CHIAROMONTE, ORLANDI, LUSOLI, CERRI, PIVA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che nella giornata del 3 agosto 1971, a Campogalliano di Modena, il locale Segretario della Camera del lavoro Ernesto Cattani — impegnato nel suo compito di dirigente sindacale della categoria bracciantile, in lotta da settimane per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro — è stato proditoriamente aggredito e selvaggiamente percosso, tanto che dopo pochi istanti dece-



deva, da un esponente della controparte interessata alla vertenza sindacale in atto;

per chiedere quali misure si intendono prendere al fine di assicurare alla giustizia l'esecutore dell'efferato delitto e di individuare e colpire eventuali altre responsabilità, e allo scopo di impedire che il clima di tensione, creato dall'intransigenza provocatoria dei titolari delle aziende agrarie del modenese, possa determinare il ripetersi di ulteriori e gravi fatti. (int. or. - 2469)

BONAZZI, ANDERLINI, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PARRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga di dover informare con tutta urgenza il Parlamento su quanto è accaduto, nella giornata del 3 agosto 1971, a Campogalliano, in provincia di Modena, ove, ancora una volta, la violenza dei proprietari agrari ha avuto tragiche conseguenze.

Gli interroganti, in particolare, chiedono di sapere quali misure il Governo abbia preso ed intenda prendere affinché il colpevole dell'aggressione che ha causato la morte del dirigente sindacale Ernesto Cattani venga prontamente chiamato a rispondere di fronte alla giustizia e affinché tristi episodi del genere non possano mai ripetersi. (int. or. - 2470)

ZUCCALA, MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

le modalità e le cause che hanno determinato l'aggressione del segretario della Camera del lavoro di Campogalliano, Ernesto Cattani, da parte di un agrario, nel corso della lotta sindacale condotta dai braccianti;

se non ritenga di dover intervenire energicamente contro i responsabili di tale aggressione. (int. or. - 2473)

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

\* SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presidente, onorevoli senatori, ogni volta che una vita umana si spegne, nel pieno di una lotta ispirata ad ideali di progresso e di avanzata civile, la emozione non può che essere grande. Faccio

presente che grande e intensa è la commozione con la quale il Governo della Repubblica intende esprimere, in Senato, il proprio cordoglio per la morte del sindacalista Ernesto Cattani, segretario della camera del lavoro di Campogalliano.

Il sindacalismo, come il lavoro politico, sono una dura milizia; esigono impegno totale, dedizione assoluta, forte e profonda capacità di ideali. Nella durezza del confronto, e nell'asprezza della lotta, quale che sia la trincea sulla quale si è scelta la propria posizione, emerge però la nobiltà stessa umana e civile della missione che si assolve: una missione tanto più alta in quanto rivolta, come nel caso del Cattani, al servizio dei più umili e dei più deboli. Senza alcuna retorica, è con questi sentimenti che il Governo rivolge alla memoria di Ernesto Cattani il più doveroso tributo. In esso, il Senato vorrà cogliere anche l'impegno della giustizia italiana e del Governo di fare piena luce sull'episodio, accertando ogni responsabilità e rendendo operante, in tutto il suo vigore, la legge dello Stato.

Come è noto, era ed è in corso da tempo una vertenza tra le organizzazioni sindacali di categoria e l'associazione agricoltori per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori della terra. La vertenza in provincia di Modena è stata composta, con la mediazione dell'ufficio provinciale del lavoro, tra le parti, in base a modalità che sono già rese note e che segnano indubbiamente un passo avanti nella normalizzazione dei rapporti tra le parti, e un rilevante successo tra i lavoratori.

A questo traguardo si è pervenuti attraverso una vasta lotta sindacale, che ha interessato varie zone della provincia di Modena.

Nel quadro di tali agitazioni, le organizzazioni sindacali avevano indetto, per le giornate del 4 e 5 agosto corrente, un ulteriore sciopero dei braccianti e salariati agricoli interessante tutta la provincia modenese, eccetto il comprensorio della « Bassa » ove la astensione dal lavoro si è avuta il 3 corrente.

Nella stessa giornata del 3 agosto, verso le ore 10, il segretario della camera del lavoro di Campogalliano, Ernesto Cattani, di anni 51, percorreva a bordo della propria auto-

vettura Fiat 500, munita di altoparlante, le campagne di detto comune per preannunciare lo sciopero che doveva iniziare il giorno successivo invitando, nel contempo, gli interessati ad aderire alla agitazione.

Giunto in via Zucchini di Campogalliano, il Cattani si immetteva con la sua autovettura in uno stradello che porta nella azienda agricola del signor Luppi Furoni Dante, tenendo sempre in funzione il registratore collegato con l'altoparlante esterno.

Ma, appena nei pressi della stalla, veniva affrontato dal figlio del proprietario della azienda, Luppi Furoni Ettore, di anni 33, che lo colpiva con pugni. Il Cattani si allontanava con la sua autovettura, e, percorsi circa 300 metri, veniva colto da malore e chiedeva aiuto ad un camionista di passaggio, accasciandosi poi sul volante.

Il medico del posto, intervenuto poco dopo, ignaro dei precedenti, ne constatava il decesso attribuendolo a collasso cardiocircolatorio. Egli ha attribuito la ferita che il Cattani presentava allo zigomo destro ad un probabile colpo ricevuto nel cadere all'interno dell'autovettura.

Tale versione veniva pure confermata dal medico legale recatosi sul posto insieme con il sostituto procuratore della Repubblica di Modena, che era stato immediatamente informato del gravissimo evento.

Senonchè, verso le ore 22 del 3 agosto, si presentava spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Campogalliano, accompagnato dal sindaco, il signor Lugli Ivan, di anni 20, saldatore, il quale dichiarava che la mattina di quel giorno, trovandosi al lavoro nell'azienda agricola del Luppi Furoni, aveva sentito l'altoparlante installato sull'autovettura del Cattani e avvertiva poco dopo una accesa discussione. Uscito all'esterno, aveva visto chiaramente il Luppi Furoni Ettore che colpiva con alcuni pugni il Cattani, il quale era poi salito sulla sua autovettura, allontanandosi.

Alla luce delle nuove risultanze, venivano esperite ulteriori indagini sotto la direzione della locale autorità giudiziaria, che disponeva, per il 5 agosto, l'autopsia della salma del Cattani; autopsia di cui, al presente, non sono ancora noti i risultati.

Lo stesso magistrato, con la collaborazione di personale della questura e dell'arma dei carabinieri di Modena, ha proseguito le indagini per tutta la giornata del 4 agosto, interrogando il teste Lugli Ivan, che ha confermato integralmente la versione già resa agli ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè altri testi, i quali, per altro, non sono stati in grado di fornire utili elementi. Sembra che il medico curante del Cattani abbia dichiarato che il defunto soffriva da tempo, e cioè da circa due anni, di una forma di arteriosclerosi con difetti di circolazione accentuati agli arti inferiori.

Il magistrato inquirente, nella stessa serata del 4 agosto, contestati i fatti al Luppi Furoni Ettore, ha emesso, com'è noto, nei suoi confronti, ordine di cattura, già eseguito dai militari dell'Arma. Il Luppi è stato assicurato alle carceri S. Eufemia.

Questi sono gli elementi di giudizio di cui il Governo dispone al presente, e non è da dubitare che la magistratura compirà più a fondo il proprio dovere accertando le responsabilità e disponendo le conseguenti determinazioni.

È significativo che a poche ore dalla morte del Cattani, personalmente impegnato nelle trattative per il rinnovo del contratto, sia stato raggiunto, come si è detto, l'accordo di massima tra l'Associazione agricoltori e le organizzazioni di braccianti. Indipendentemente dalle circostanze che ne hanno provocato la morte, circostanze, ripeto, sulle quali si svolge il più severo e rigoroso accertamento da parte delle competenti autorità, è certo che il sindacalista Cattani ha nobilmente legato il suo nome alla conclusione di una vicenda svoltasi in un clima di tensione e di accesa dialettica sindacale.

Questa vicenda, come tutte le vicende connesse a conflitti di lavoro, ha una sua oggettiva drammaticità che il Governo e le organizzazioni sindacali hanno sempre inteso contenere, con senso di responsabilità, nell'alveo di un confronto civile, come è nella logica di una comunità democratica, che conosce la durezza del dissenso, ma anche epiloghi rasserenanti e positivi. Quando si esce da questo alveo, si abbandona la strada della legge, e si imbecca quella dell'arbitrio

e della violenza; una strada inaccettabile per il Governo, offensiva per la giustizia, in quanto calpestatrice del diritto e del comune sentimento di convivenza.

Il metodo del confronto aperto e leale tra i sindacati ed il Governo ha avuto, ancora in questi ultimi giorni, significativi riconoscimenti e prodotto concreti risultati. Con lo stesso metodo si deve procedere nel dialogo diretto tra le parti e il Governo intende garantirne il libero esplicarsi e assecondarne la positiva conclusione, perchè a ciò lo impegnano la ferma volontà dei cittadini e i più volte ribaditi pronunciamenti del Parlamento, che sono nel senso di stroncare la violenza, di combatterla in tutte le sue manifestazioni ed anche di prevenirla nelle sue motivazioni più remote.

Il Governo ha comprensione e rispetto per le ragioni delle parti, ma il suo auspicio, come la sua azione mediatrice che si esercita anche a livello locale, sono nel senso che ogni contesa sindacale si traduca in valori civilmente e socialmente più avanzati.

La composta e accorata manifestazione di cordoglio, che ha visto affluire alle esequie del sindacalista Cattani migliaia di contadini, è un segno di grande maturità, a cui non si può rispondere, dalla controparte, che con pari rispetto e analogo senso di responsabilità. Eventuali manifestazioni reattive, siano esse espressioni di emotività occasionali, isolate o isolabili, o si inseriscano in disegni eversivi di più vasto raggio, saranno stroncate sul nascere, perchè lo Stato democratico è tanto forte da reggere il confronto con tutte le forze di violenza, e sicuramente risoluto ad imporre a tutti l'impero della legge.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, credo d'interpretare il pensiero di tutti i senatori nell'associarmi a nome vostro alle nobili parole pronunciate dall'onorevole Sottosegretario a commento dei fatti cui si è riferito.

**L I V I G N I .** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**L I V I G N I .** Signor Presidente, do atto all'onorevole Sarti di avere adoperato un linguaggio che in altre occasioni purtroppo altrettanto luttuose e gravi non abbiamo sentito, un linguaggio cioè che si è sforzato di sottolineare i valori sociali, umani, democratici della lotta che è in corso da parte dei braccianti.

Detto questo, non vi è dubbio che vi sono però alcuni aspetti che vanno maggiormente puntualizzati per trarne alcune conseguenze, vorrei dire per il futuro soprattutto, di impegno. Certo, è significativo il fatto che c'è voluto un morto per avere finalmente l'accordo salariale. Ma questo ha significato ritornare indietro di decenni e decenni, ritornare alle epoche dure, pesanti, nelle quali il martirologio del movimento operaio e dei braccianti in particolare con il proprio sangue ha significato la conquista di contratti di lavoro più avanzati.

Ci sono alcune ombre in questa situazione sulle quali si deve meditare: l'assurdo per esempio di un medico legale che avalla la morte per collasso cardiocircolatorio. E voglio veramente augurarmi che non si adopererà mai più questo medico legale del quale nella migliore delle ipotesi si può parlare in termini di incapacità, per non adoperare termini peggiori.

Ma soprattutto vorrei sottolineare come non era tanto una situazione di tensione quella nella quale si sono verificati fatti di questo genere, ma era una realtà pesantemente di provocazione che da un lungo periodo si va costruendo e determinando, per quello che conosco, nell'intera Valle Padana e nell'intera Bassa emiliana e non soltanto nella provincia di Modena. È una realtà fatta di provocazioni che supera la stessa realtà emiliana e tocca il Paese nel suo complesso. Non a caso, anche dopo un fatto di questa gravità, di questa importanza, dopo un fatto luttuoso di questo genere, abbiamo avuto nei giorni scorsi la rottura da parte degli agrari delle trattative che riguardano i coloni, respingendo anche la mediazione che il Ministero del lavoro aveva cercato di portare avanti in senso abbastanza responsabile: un ulteriore elemento di provocazione nei confronti di un altro aspetto duro,

di lotta, di azione, di tensione sociale nel Paese.

Ed allora non basta la commozione. Io penso che bisognasse intanto intervenire prima, perchè questa lotta nelle regioni bracciantili è una lotta che è in piedi da molto tempo, da troppo tempo e che ha visto in diverse occasioni altri tentativi di provocazione; ed è solo la calma ed il senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali, dei dirigenti e delle masse bracciantili che fino ad ora ha impedito che vi fossero scontri duri, particolarmente pesanti.

Ma vorrei anche dire che il Governo deve incominciare a porre mente alla necessità di prevenire nel futuro situazioni di questo genere, prevenirle prendendo di petto una realtà negativa quale è quella dell'agricoltura italiana, che è e rimane un punto sostanzialmente negativo dell'economia italiana. Bisogna affrontare la realtà socialmente arretrata, socialmente sbagliata degli agrari che pretendono ancora oggi di trattare i braccianti come potevano illudersi di fare all'inizio del secolo, non riuscendoci molte volte neanche allora. Oggi le masse bracciantili hanno un livello di qualificazione, hanno assunto maggiori responsabilità, contano di più nella realtà del processo produttivo in agricoltura. Queste cose si debbono trasformare — noi sosteniamo — in un modo diverso di essere dell'agricoltura italiana; devono trasformarsi in quelle nuove forme di struttura dell'agricoltura italiana che andiamo da tempo chiedendo.

E allora nel nostro omaggio al segretario della camera del lavoro Cattani c'è soprattutto l'omaggio ad un tipo di lotta sociale che per noi ha un profondo valore di carattere democratico. Per questo, assieme all'omaggio al caduto sul terreno della lotta per conquistare forme più avanzate di organizzazione democratica nelle campagne, riconfermiamo in questa sede il nostro pieno, continuo e incessante appoggio a quelle lotte che, ripeto, per noi hanno un enorme valore di carattere democratico. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

B O R S A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* B O R S A R I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anch'io do atto all'onorevole Sottosegretario di aver usato parole che hanno sottolineato il significato etico-sociale e l'alto valore umano del sacrificio del compagno Ernesto Cattani, dirigente della camera del lavoro di Campogalliano.

Credo però, onorevole Sottosegretario, che non sia sufficiente limitarsi a considerare l'episodio in sè e per sè. Siamo di fronte ad una morte provocata da un'aggressione proditoria e selvaggia che non lascia nessun dubbio sulle origini che l'hanno determinata. Si è trattato di un sindacalista colpito nel momento stesso in cui si adoperava per l'assolvimento del suo compito a sostegno della battaglia democratica che conducevano i braccianti, impegnati in uno sciopero da mesi. Veniva stroncata la vita di questo militante del movimento sindacale dalla furia irrazionale e dall'odio brutale espressi nel clima di violenza instaurato nelle campagne del modenese dagli agrari, che non sono venuti meno neanche in questa occasione alla loro nefasta tradizione di carattere reazionario e fascista.

Non c'è bisogno che ricordi qui i trascorsi della storia del nostro Paese nella quale gli agrari della Valle padana, e quindi dell'Emilia, si sono distinti per essere fomentatori di azioni reazionarie, di violenza, di criminalità di carattere fascista. Perchè di questo si tratta, onorevole Sottosegretario.

Le circostanze nelle quali si è compiuto questo delitto non sono riconducibili ad un episodio isolato di violenza nè tanto meno ad un incidente. Questo crimine è maturato nel clima di tensione creato dalla intransigenza provocatoria degli agrari modenesi che si sono opposti per mesi alle giuste rivendicazioni dei braccianti e hanno reso impossibile, fino a quando non vi è stato il sacrificio di una vita umana, ogni risultato della trattativa con una ostinazione che non ha e non trova nessuna giustificazione sul piano economico entro i termini della vertenza, ma che mostra chiaramente la fisionomia di un disegno eversivo e reazionario che va al di là della vertenza in sè e per sè

ed è spiegabile solo sotto il profilo di un proposito rivolto a bloccare il processo di rinnovamento civile nelle campagne e nell'intero Paese.

Come ha ben detto lei, non è senza significato il fatto che solo dopo questo sacrificio di una vita umana si sia giunti alla firma dell'accordo. Questo, onorevole Sottosegretario, non è solo un mio giudizio nè un giudizio della mia parte politica, ma è il giudizio di tutte le forze politiche modenesi che sostengono questa tesi in una ferma presa di posizione comune e unitaria, resa pubblica in un manifesto firmato dalla Democrazia cristiana, dal Partito socialista democratico italiano, dal Partito socialista italiano, dal Partito socialista di unità proletaria e dal Partito comunista. In quel manifesto si esprime la condanna per l'efferrato delitto; si giudica reazionaria, fascista e quindi eversiva tutta l'azione e l'atteggiamento assunto dagli agrari fomentatori del clima che ha portato al crimine; si esprime solidarietà alla lotta dei braccianti e si rivolge un invito al Governo perchè blocchi e colpisca ogni atto eversivo, perchè sia intrapresa con decisione un'azione che crei una condizione più giusta, più umana e più civile per i lavoratori della terra, perchè questo è uno dei nodi da sciogliere per garantire il rinnovamento dell'intero Paese.

Lei, onorevole Sottosegretario, parlava di controparte, ma non si può non tener conto del fatto che l'atteggiamento degli agrari si qualifica in un modo che non si può esaurire nel definirlo un atteggiamento legittimo, giustificato di parte. Qui andiamo al di là di ogni legittima difesa che una controparte interessata in una vertenza possa fare del proprio diritto, qui siamo di fronte ad un comportamento che si oppone alla legalità, all'ordinamento, alle esigenze fondamentali della società italiana ed in particolare di una categoria di lavoratori che tanta parte ha avuto nel redimere le terre della Valle padana e nel farle divenire un fattore importante nell'economia del nostro Paese.

Questo è il problema al quale bisogna guardare. Esistono dei problemi, onorevole Sottosegretario, che riguardano il Ministero dell'interno come tale. Gli agrari in più di

un caso nel corso di questa vertenza, sia nel modenese — potrei indicare dei casi precisi avvenuti nei comuni di Soglieria, Ravarino, Bomporto, Sanfelice, Cavezzo — che in altre parti hanno compiuto atti di aggressione: sono arrivati al punto di minacciare di sparare sui dirigenti sindacali, hanno tentato di investire con la macchina lungo la strada dirigenti sindacali. Si è arrivati fino al punto di vedere nelle campagne del reggiano la ricomparsa delle lugubri squadrace del tempo fascista, le quali sono venute dal di fuori armate, vestite con tute mimetiche a minacciare e ad intimidire. I lavoratori modenesi come quelli emiliani e di tutta Italia, che già tanto hanno dato in contributo di sangue e di martirio per la causa della libertà, della democrazia, del lavoro, non si lasciano di certo intimorire e portano avanti la loro lotta unitaria. Gli agrari nella loro brutale violenza sono stati isolati. Ma si chiede, ed anche noi lo chiediamo, al Ministro dell'interno, al Governo di compiere fino in fondo il dovere democratico di colpire le eversioni, di far sentire che lo Stato democratico e repubblicano non rimane inerte, non consente nulla all'azione reazionaria e fascista e che non si permette agli agrari nè in forma diretta nè attraverso sicari di compiere azioni criminose e violenze di questo genere.

Così sento il bisogno di rendermi interprete della richiesta di tutte le forze democratiche, di ribadire l'esigenza che si esca dall'inerzia dell'azione di Governo e si imbocchi la strada delle riforme per rispondere alle istanze dei lavoratori della terra e più in generale della classe operaia, dei giovani, dei ceti medi, inaugurando una nuova politica che sulla linea tracciata dalla Costituzione spazzi via le arcaiche strutture e gli assurdi privilegi, stronchi i propositi di attentare alle istituzioni e all'ordine repubblicano, faccia andare avanti sulla strada della democrazia e del progresso sociale. Sono poi queste le ragioni per le quali si battono le forze migliori del Paese, per le quali sono caduti tanti lavoratori, tanti cittadini italiani e per le quali è caduto il compagno Ernesto Cattani. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . La prego di rispettare i cinque minuti regolamentari. Ha facoltà di parlare.

B O N A Z Z I . Apprendiamo stamane, onorevole Sottosegretario, che a Modena dopo un lungo periodo di dura e di difficile lotta, dopo un lungo periodo di trattative estenuanti si è finalmente stipulato il nuovo contratto di lavoro dei braccianti, che nella provincia modenese sono oltre 20.000. Occorreva dunque la morte del dirigente sindacale Cattani perchè si chiudesse questa lunga vertenza nel corso della quale l'intransigenza degli agrari si è spesso accompagnata a vere e proprie manifestazioni di prepotenza nelle campagne. È accaduto e accade molto spesso purtroppo nel nostro Paese, onorevole Sottosegretario, che i lavoratori debbano essere uccisi per trovare poi alla fine il riconoscimento dei loro sacrosanti diritti.

Dicevo prima, onorevole Sottosegretario, della prepotenza degli agrari del modenese. Vorrei dire che questi padroni della terra sono in regola con le vecchie tradizioni; essi, particolarmente in Emilia, non hanno mai rinunciato a nulla pur di non perdere i loro privilegi, pur di rimanere i signori del comune, del borgo, della frazione; pur di rimanere coloro ai quali tutto è concesso e di fronte ai quali ci si deve inchinare.

Chi era il giovane Furoni che ha brutalmente aggredito il dirigente sindacale e che oggi è in carcere sotto l'imputazione di omicidio preterintenzionale? Nella risposta che si deve dare a questa domanda balza agli occhi il volto di buona parte dei grossi agrari emiliani e non solo emiliani; si ha la conferma di quanto prima dicevo.

Figlio, il Furoni, di un vecchio dirigente fascista, educato alla scuola del padre, usava spesso farsi vedere in giro con atteggiamenti spavalidi, da duro nei confronti dei braccianti e dei contadini, all'indirizzo dei quali levava spesso in questi giorni minacce, avvertimenti, sovente in compagnia di tipi del suo genere.

Sarebbe interessante sapere, onorevole Sottosegretario, se il Ministro dell'interno ha dato direttive agli organi di polizia, alle questure, ai comandi dei carabinieri di prestare un poco di attenzione e di esercitare una certa sorveglianza su personaggi e su ambienti del genere. Se questo ha fatto — ed io mi voglio augurare che l'abbia fatto — sarebbe interessante anche sapere di che tipo siano dette direttive.

Sono mesi che nel nostro Paese i grossi proprietari terrieri sono alla testa della controffensiva conservatrice e — possiamo ben dire — reazionaria che il capitalismo più retrivo tenta di sviluppare ogni giorno di più puntando ad obiettivi che ben conosciamo e che lei stesso, onorevole Sottosegretario, conosce — io credo — molto bene. Sono mesi che in Sicilia, in Puglia, in Campania e in altre regioni assistiamo alle adunate provocatorie degli agrari, durante le quali si leggono veri proclami di guerra contro i lavoratori della terra, contro i contadini, contro i braccianti, contro gli affittuari, contro la legge sull'affitto, approvata dal Parlamento, e contro la prospettiva del superamento della mezzadria e della colonia.

Sono mesi che leggiamo in certi giornali di assemblee di proprietari terrieri che terminano con propositi di aperta eversione, di ribellione contro lo Stato « nel caso in cui fosse necessario » essi dicono con arroganza.

Nella mia città e nella mia provincia qualche tempo fa l'assemblea della Confagricoltura, tenutasi in un teatro, è stata tutta piena delle grida minacciose all'indirizzo dei contadini e dei braccianti, grida alzate da parte dei giovani figli degli agrari locali.

È stato informato di ciò l'onorevole Ministro dell'interno? È stato informato di quei propositi e di quelle grida? « Facciamo anche noi come fecero i nostri padri », « Basta con gli scioperi e con le lotte operaie »: ecco le parole d'ordine di quella manifestazione e di quella assemblea; ecco i propositi dei colleghi ed amici del giovane agrario Furoni della provincia di Modena.

Sappiamo bene quel che fecero i loro padri dal 1919 al 1922, ed anche dopo, dalle mie parti: spedizioni punitive con manganelli e olio di ricino contro dirigenti sindacali, ope-

rai e contadini; contratti di lavoro imposti con la violenza; uccisione di dirigenti e di lavoratori; assalto ai comuni socialisti, alle leghe e alle cooperative.

Mio padre — e mi si scusi se parlo di me — segretario della Camera del lavoro della mia città, fu in quegli anni vigliaccamente pugnalato di notte tra le braccia della moglie e della madre da una squadraccia agli ordini di quei signori e fu un vero miracolo se potè sopravvivere.

Ecco quello che fecero i loro padri, onorevole Sottosegretario. Di fronte a ciò, che misure avete preso? Che misure pensate di adottare? Ve lo siete posto, ve lo ponete il problema o siete impegnati soltanto a montare la guardia alle organizzazioni dei lavoratori?

È in questo clima di intimidazioni e di provocazioni che è avvenuto il triste fatto di Campogalliano; è in questo clima di repressione fomentato dagli agrari in diverse regioni del nostro Paese, contro i braccianti e contro i contadini in lotta per il rinnovo dei contratti e dei patti di lavoro, che ha perso la vita Ernesto Cattani.

Era necessario — e termino, onorevole Presidente — e doveroso, a parer mio, che l'onorevole Sottosegretario dicesse qualcosa di diverso da ciò che ha detto. Era necessario e doveroso soprattutto che dicesse qualcosa di più. Il sangue di Cattani ha fatto concludere la vertenza a Modena; ma gli agrari rimangono altrove intransigenti e hanno provocato proprio ieri la rottura delle trattative con i coloni. Era soprattutto necessario, a parer mio, che il Governo esponesse stamane la sua posizione ed i propri intendimenti su tutta la complessa e grave situazione esistente nel settore dell'agricoltura e sui conflitti che l'insufficiente, l'errata politica governativa provoca.

Ciò non abbiamo sentito nelle parole serene ed obiettive — anch'io gliene do atto — dell'onorevole sottosegretario Sarti ed è per questa ragione che per quanto riguarda me e il mio Gruppo non possiamo purtroppo dichiararci soddisfatti della risposta data dal rappresentante del Governo alla interrogazione che porta, per prima, la mia firma. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Z U C C A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, Turi Carnevale, Accursio Miraglia, Ernesto Cattani: tre socialisti, tre sindacalisti, tre nostri compagni dalla Sicilia alla Val padana, morti, assassinati nell'adempimento di un loro nobilissimo dovere a tutela delle masse contadine. Tre ambienti, tre situazioni diverse, ma con tre assassini ispirati tutti dallo stesso filo conduttore: la bieca reazione degli agrari. Nell'esposizione seria ed attenta che il Sottosegretario ci ha fatto del triste avvenimento cogliamo veramente l'atteggiamento di grande dignità, di grande nobiltà di questo nostro compagno che lotta a fianco dei braccianti, in contrapposizione ad una reazione feroce, aggressiva, gratuita. Ernesto Cattani svolge il suo lavoro con la sua piccola macchinina nei campi e viene aggredito proditoriamente da questo agrario fascista ed inferocito; e dopo l'aggressione, pur avendo la forza delle masse attorno a sè, si allontana per poi accasciarsi esanime e morto durante il tragitto, dopo pochi metri. Il sindacalista, l'uomo responsabile, il compagno attivo ed attento che non eccita alla reazione, che sa che il suo compito è quello di stare a fianco della classe bracciantile che combatte una dura lotta, subisce la violenza, subisce l'aggressione, muore perchè poi da questa morte forse, da questa aggressione debba sorgere la conclusione di un conflitto sindacale che aveva avuto elementi ed atteggiamenti drammatici.

Da cosa nasce questo clima di violenza, onorevole Sottosegretario? Perchè le forze eversive che fino a ieri stavano umiliate dopo la lotta della Resistenza, umiliate e nascoste e non osavano ripresentarsi alla ribalta della vita politica e della lotta sindacale, oggi con piglio più feroce osano presentarsi come parte aggressiva e violenta nelle dure lotte sindacali che la classe operaia e i braccianti conducono nel nostro Paese? Da che cosa nasce, chi gli tiene bordone, chi li foraggia, chi gli apre la borsa? Ecco una domanda alla quale presto si deve dare una risposta. Tentazioni che pur serpeggiano nelle stesse forze di maggioranza per restaurare

nel Paese un clima moderato hanno come unico sbocco fatalmente — e la storia ce lo insegna — questo clima di violenza in cui è maturata l'aggressione ad un nostro compagno socialista; hanno come unico fine di frenare il progresso della società civile per far riemergere dal fondo paludoso di un passato ignobile forze reazionarie che vorrebbero ristabilire nel Paese un predominio a vantaggio delle classi dominanti.

Noi combattiamo nelle campagne come nelle fabbriche, mobilitando la classe operaia e partecipando responsabilmente anche alla attività di governo; noi combattiamo perchè questo clima di restaurazione, questo clima cosiddetto d'ordine, che poi è l'ordine reazionario delle classi privilegiate e degli agrari, questo clima non debba avere il sopravvento nella vita del Paese.

Il sacrificio del nostro compagno Ernesto Cattani in questo senso non sarà vano, come non è stato vano il sacrificio di Turi Carnevale e di Accursio Miraglia quando furono i protagonisti della lotta contadina in Sicilia che rischiava di essere spezzata dalla reazione mafiosa ed agraria.

Rendiamo omaggio, quindi, a questo nostro caduto, a questo nostro compagno e con l'esempio che egli ci ha dato noi riacquistiamo più forza, più coraggio per mandare avanti la nostra battaglia per il progresso e la prosperità delle classi popolari nel nostro Paese. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

#### Annunzio di interrogazioni

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**GERMANÒ, Segretario:**

FORMICA, BARDI, CIPELLINI, VIGNOLA, BANFI, FERRI, AVEZZANO COMES. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ha notizie precise in merito al dissesto di una banca svizzera di Lugano e, particolarmente, se non ritiene opportuno informare

il Parlamento — tenuto conto che nella suddetta banca prevalenti erano i capitali italiani — sui controlli esercitati, per la parte di loro competenza, dagli uffici finanziari e tributari. (int. or. - 2471)

FORMICA, VIGNOLA, BARDI, CIPELLINI, BANFI, FERRI, AVEZZANO COMES. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se risponda al vero che l'amministratore di una banca svizzera, di recente impunito di bancarotta, sia, nello stesso tempo, amministratore di una banca milanese e, malgrado tale sua qualità, anche debitore, per una somma rilevante, di detta banca;

se ed in quale modo siano stati effettuati i dovuti controlli e se sia vero che particolari affidamenti per limitare la portata della negativa situazione della banca milanese siano stati dati da un noto esponente del settore del petrolio e da un istituto di assicurazione a carattere pubblico.

Su quest'ultima circostanza, se rispondente al vero, si gradirebbero dettagliate informazioni. (int. or. - 2472)

ZUCCALA, MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

le modalità e le cause che hanno determinato l'aggressione del segretario della Camera del lavoro di Campogalliano, Ernesto Cattani, da parte di un agrario, nel corso della lotta sindacale condotta dai braccianti;

se non ritenga di dover intervenire energeticamente contro i responsabili di tale aggressione. (int. or. - 2473) (*Svolta nel corso della seduta*).

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,50).